



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 26 giugno 2025 - n. 346

Approvazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, e dell'art. 13 del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6, dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la provincia di Lodi «Lodigiano innovativo e protagonista» 2

Decreto Presidente Regione Lombardia 26 giugno 2025 - n. 347

Costituzione dell'Organismo Regionale per le Attività di Controllo di cui alla l.r. 28 settembre 2018, n. 13 17

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 23 giugno 2024 - n. XII/4608

Approvazione dell'aggiornamento del Piano Regolatore Portuale dei porti e zone portuali dell'area di Mantova ai sensi dell'art. 17 comma 8 l.r. n. 15/2017 18

Delibera Giunta regionale 23 giugno 2024 - n. XII/4613

Approvazione criteri del questionario di «Valutazione del potenziale», avvio sperimentazione sul territorio lombardo e stanziamento delle risorse necessarie per il supporto tecnico per il monitoraggio, il perfezionamento e l'utilizzo dello strumento, in attuazione della d.g.r. n. XII/3383 dell'11 novembre 2024 19

Delibera Giunta regionale 23 giugno 2025 - n. XII/4615

Aggiornamento del repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 27

Delibera Giunta regionale 25 giugno 2025 - n. XII/4622

Determinazioni in ordine all'attuazione della d.g.r. XII/430 del 12 giugno 2023 recante «PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute Componente 1 - Investimento 1.2: casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare - attraverso la stipula di contratti di scopo a valere sulle risorse di PNRR ripartite dal d.m. 8 aprile 2025 (GU n. 11 del 15 maggio 2025) anno 2025 – codice CUP di progetto E89G21000020006 30

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 25 giugno 2025 - n. 9018

Modifica del decreto O.P.R. n. 3406 del 28 febbraio 2024 «Reg. (UE) 2021/2115 art.58 e ss.mm.ii. Intervento settoriale investimenti vino. Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» campagna 2024/2025» - Proroga del termine per la presentazione delle domande di saldo, progetto annuale, all'11 luglio 2025. 51

Decreto dirigente struttura 26 giugno 2025 - n. 9083

Approvazione del bando a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026, in attuazione della d.g.r. n. 4328 del 12 maggio 2025 53

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Comunicato regionale 24 giugno 2025 - n. 69

Domanda di modifica presentata dal Consorzio di Tutela Vini Oltrepò Pavese relativa al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Oltrepò pavese metodo classico 94

D.G. Territorio e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 26 giugno 2025 - n. 9109

Bando per il finanziamento di interventi di ripristino attivo nei siti Natura 2000 126

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 01 luglio 2025

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 26 giugno 2025 - n. 346**Approvazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, e dell'art. 13 del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6, dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la provincia di Lodi «Lodigiano innovativo e protagonista»**

IL PRESIDENTE

Visti:

- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- il r.r. 23 dicembre 2020, n. 6, di attuazione della suddetta legge;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS), approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;
- gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEF 2025 -27, approvato con d.g.r. XII/3325 del 31 ottobre 2024 e con risoluzione del Consiglio regionale n. XII/8 del 21 novembre 2024;

Richiamate qui integralmente:

- la d.g.r. n. XII/1794 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto la promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la provincia di Lodi con la quale, verificato l'interesse regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), r.r. n. 6/2020, si è individuato nell'AQST lo strumento di programmazione negoziata più idoneo a dare risalto all'azione di governance della Regione e alla territorializzazione della programmazione regionale, intesa quale volontà di accrescere la partecipazione delle realtà locali alla medesima;
- la d.g.r. n. XII/4385 del 20 maggio 2025 con la quale Regione Lombardia ha approvato lo schema di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la provincia di Lodi «Lodigiano innovativo e protagonista», unitamente al documento strategico ed alle allegate sei schede progettuali descrittive degli interventi da realizzare;

Preso atto che:

- l'AQST, comprensivo degli allegati parte integrante e sostanziale dello stesso, è stato sottoscritto digitalmente con marca temporale del 10 giugno 2025 dai rappresentanti legali di Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi;

DECRETA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del R.R. 22 dicembre 2020, n. 6, di attuazione della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la provincia di Lodi «Lodigiano Innovativo e Protagonista», comprensivo dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'AQST sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3. di disporre la pubblicazione del presente decreto, dell'AQST comprensivo dei suoi allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso, nella sezione «Amministrazione Trasparente» del portale istituzionale di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il presidente
Attilio Fontana

— • —



ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE (AQST) PER LA PROVINCIA DI LODI

TRA

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI LODI

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

Lodi, 4 giugno 2025

INDICE

- Articolo 1 - Premesse
- Articolo 2 - Finalità e Principi ispiratori
- Articolo 3 - Metodologia di sviluppo del processo
- Articolo 4 - Ambito d'intervento e filoni tematici
- Articolo 5 – Attività e interventi prioritari
- Articolo 6 – Collegio di Vigilanza
- Articolo 7 - Segreteria Tecnica
- Articolo 8 - Soggetti attuatori degli interventi compresi nell'AQST
- Articolo 9 - Modalità di adesione di soggetti pubblici e privati
- Articolo 10 - Risorse finanziarie
- Articolo 11 - Cronoprogramma e proroghe
- Articolo 12 - Monitoraggio dello stato di avanzamento
- Articolo 13 – Durata e conclusione dell'accordo
- Articolo 14 - Modifiche e varianti dei contratti, utilizzo economie, controlli
- Articolo 15 – Inadempimento, revoca e recesso
- Articolo 16 – Attività di comunicazione
- Articolo 17 – Approvazione ed efficacia

ALLEGATI parte integrante e sostanziale dell'Accordo:

- Documento strategico con schede dei singoli progetti strategici

PREMESSE

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19, ed in particolare l'art. 5 che disciplina l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (di seguito denominato AQST), strumento di programmazione negoziata regionale;
- il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6, attuativo della predetta l.r. 19/2019, che disciplina le modalità di promozione, di partecipazione, di approvazione, di monitoraggio, nonché ogni altro elemento necessario per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata regionale, tra i quali l'AQST;
- il "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile" della XII legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20/6/2023 e in particolare il Pilastro 7 "Lombardia ente di governo" Ambito Strategico 7.3 "Programmazione" Obiettivo 7.3.1 "Promuovere lo sviluppo territoriale anche tramite gli strumenti della programmazione negoziata", che evidenzia il particolare valore che assumono gli strumenti di area vasta quali gli AQST, nonché l'Ambito Strategico 7.7 "Relazioni istituzionali" obiettivo 7.7.1 "Valorizzare i rapporti con il partenariato locale, economico e sociale e con le istituzioni locali e nazionali";
- la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEF 2025 -27, approvato con DGR n. XII/3325 del 31 ottobre 2024 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n. XII/8 del 21 novembre 2024;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 6 "Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza";
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;

CONSIDERATO che la Programmazione Negoziata costituisce la modalità ordinaria con la quale la Regione intende rapportarsi con i soggetti presenti sul territorio per la condivisione delle scelte programmatiche regionali in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli Enti territoriali secondo le disposizioni del titolo V della Costituzione;

RITENUTO che l'AQST costituisca la modalità più idonea a potenziare la sinergia istituzionale e a consolidare la governance per il raggiungimento degli obiettivi del PRSS, in particolare allo scopo di incentivare uno sviluppo sostenibile del tessuto locale, attraverso un coordinamento dell'azione pubblica degli enti sottoscrittori, mediante il raccordo, la razionalizzazione e l'integrazione delle risorse, la valorizzazione degli investimenti, anche privati, coerenti con le finalità dell'Accordo, e l'accesso a forme di finanziamento e misure perequative o compensative attivate in ambito statale o europeo;

RITENUTO pertanto opportuno definire con il presente AQST un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati e finalizzati all'attuazione delle priorità di sviluppo all'interno del territorio provinciale, sulla base di indirizzi individuati dal partenariato territoriale coordinato dalla Regione, con convergenza di risorse economiche, competenze e progettualità per la realizzazione degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, nel Documento di economia e finanza regionale e negli altri piani e programmi regionali di settore, la cui attuazione richiede l'azione integrata e coordinata della Regione e di uno o più enti locali o di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici o anche organismi di diritto pubblico, assicurando l'integrazione e il coordinamento delle azioni concordate, ferme restando le competenze delle amministrazioni coinvolte rispetto all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività di interesse comune previste per l'attuazione dell'accordo;

PRESO ATTO che il Regolamento Regionale n. 6/2020, all'art. 4, definisce il partenariato territoriale come l'insieme dei soggetti consultati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della L.R. 19/2019, mediante tavoli locali o altre modalità di confronto tra enti e soggetti di un determinato territorio, per definire le priorità strategiche e un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati, in coerenza con le politiche indicate negli strumenti di programmazione regionale, con convergenza di risorse economiche, competenze e progettualità;

DATO ATTO che il Presidente della Regione ha individuato nell'Assessore allo Sviluppo Economico il coordinatore dei tavoli di partenariato per il territorio della provincia di Lodi;

CONSIDERATO che anche i soggetti privati possono concorrere all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata secondo le forme e condizioni di adesione previsti all'articolo 9 dell'AQST, nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica;

RICHIAMATO il documento di inquadramento e di ricognizione del contesto sociale ed economico di riferimento che Regione Lombardia ha predisposto attraverso l'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di Lodi e il suo ente strumentale per il supporto alle politiche regionali Polis Lombardia;

RICHIAMATI altresì gli esiti dei tavoli di valutazione delle opportunità e degli strumenti per lo sviluppo del territorio lodigiano (c.d. Tavoli Territoriali) che hanno visto coinvolti le Amministrazioni Comunali e il partenariato territoriale nel suo complesso, unitamente ai soggetti interessati (c.d. Tavoli Collegiali), nonché gli esiti della consultazione del partenariato territoriale di cui all'allegato "Documento Strategico" al presente Accordo;

CONSIDERATO che tali tavoli hanno costituito un arricchimento e un potenziamento del dialogo interistituzionale, al fine di individuare effettive linee di sviluppo territoriale e nuove progettualità funzionali al rafforzamento dell'attrattività e competitività territoriale provinciale, nonché allo scopo di delineare la mappatura degli interventi di interesse regionale;

VALUTATO che l'esito di tale percorso di territorializzazione costituisce la base comune delle linee di intervento individuate nel presente accordo;

RICHIAMATA la DGR n. 1794 del 29/1/2024 avente ad oggetto la “Promozione dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la provincia di Lodi”, con la quale:

- è stato individuato l’ambito interessato dall’AQST, coincidente con il territorio della provincia di Lodi;
- è stato costituito il Comitato per l’Accordo (riunitosi per la prima volta in data 22.03.2024), di cui all’art. 7 del R.R. n. 6/2020, presieduto dall’Assessore allo Sviluppo Economico, specificamente delegato dal Presidente della Regione e composto dai rappresentanti dei soggetti interessati che hanno espressamente manifestato interesse alla sottoscrizione dell’accordo medesimo, che sono specificatamente la Provincia di Lodi e la Camera di Commercio Milano, Monza, Brianza, Lodi;
- è stata istituita, quale organo di supporto al Comitato per l’Accordo, una Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti tecnici di Regione Lombardia e degli enti che ne fanno parte (riunitasi per la prima volta in data 11.04.2024), così come previsto dall’art. 4 commi 5 e 6 della L.R. n. 19/2019;
- è stato individuato nella data del 31.12.2024 il termine entro il quale deve essere definita l’ipotesi di accordo ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. f), R.R. 6/2020, rinviando l’indicazione delle eventuali risorse necessarie all’implementazione dei progetti inseriti nell’AQST a specifica approvazione a seguito dell’individuazione dell’elenco degli interventi da realizzare;

PRESO ATTO che il Comitato per l’Accordo, nella seduta del 13.12.2024, ha preso atto che l’ipotesi di Accordo verrà sottoscritta oltre il termine previsto nella delibera sopra richiamata, ma comunque entro il termine di cui all’art. 10, comma 1, L.R. 19/2019, cioè due anni dalla promozione, stante la complessità degli interventi e l’elevato numero di attori coinvolti accertata dal Comitato per l’Accordo ai sensi dell’art. 34 comma 1, R.R. 6/2020;

CONSIDERATO che l’art. 12 R.R. 6/2020 prevede che l’ipotesi di AQST, oltre agli elementi elencati all’articolo 5, comma 3, della L.R. 19/2019 possa definire:

- a) le modalità di aggiornamento e modifica dei contenuti dell’accordo;
- b) il livello di definizione delle attività e degli interventi previsti nell’AQST
- c) i tempi di attuazione dei singoli interventi contenuti nell’ipotesi di accordo, mediante la previsione di specifici cronoprogrammi sulla base dei quali effettuare il periodico monitoraggio;
- d) le modalità di rendicontazione e vigilanza sull’impiego delle risorse finanziarie rese disponibili dai soggetti interessati alla sottoscrizione dell’AQST per l’attuazione degli interventi e delle opere oggetto dell’ipotesi di accordo;
- e) in via cautelativa apposite garanzie a carico dei soggetti attuatori privati in caso di accertato inadempimento ai relativi impegni comportanti l’impiego di risorse pubbliche;

CONSIDERATO inoltre che, a norma del medesimo articolo, le attività e gli interventi di cui all’art. 5 dell’accordo possono configurarsi sia in sviluppo, con stima delle risorse necessarie alla elaborazione degli studi preliminari, sia già definiti a livello progettuale, corrispondente al progetto di fattibilità tecnico-economica, in caso di opere corredate da relativo quadro economico;

PRESO ATTO CHE:

- la Segreteria Tecnica dell'AQST nella seduta del 12/5/2025 ha concluso il lavoro istruttorio ed ha validato l'ipotesi di AQST e le allegate "Schede Progetto" relative alle attività ed agli interventi;
- il Comitato per l'Accordo dell'AQST del 13/5/2025 ha validato l'ipotesi di AQST predisposto dalla Segreteria Tecnica;
- l'ipotesi di AQST ed i relativi allegati sono stati approvati:
 - dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4385 del 20/05/2025;
 - dalla Provincia di Lodi con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 21/05/2025;
 - Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con Delibera di Giunta Camerale n. 55 del 26/05/2025;
- il presente AQST verrà sottoscritto digitalmente dai rappresentanti degli enti interessati e approvato con DPGR pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

TUTTO CIO' PREMESSO

si stipula il presente Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la provincia di Lodi

TRA

la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, nella persona del Presidente della Regione Lombardia pro tempore, Attilio Fontana;

la **Provincia di Lodi**, con sede in Lodi, Via Fanfulla 14, nella persona del Presidente pro tempore, Fabrizio Santantonio;

la **Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi**, con sede in Milano, Via Meravigli 9/b, nella persona del Presidente pro tempore Carlo Sangalli;

Articolo 1 - Premesse

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (di seguito "AQST" o Accordo).

L'AQST è stato approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 5 della L.R. 29 novembre 2019, n. 19, "Programmazione negoziata regionale" e dal relativo Regolamento attuativo 22 dicembre 2020, n. 6.

Articolo 2 - Finalità e principi ispiratori

L'AQST contribuisce allo sviluppo di una cultura della partecipazione e della condivisione di progettualità territoriali, superando la frammentazione di risorse e promuovendo una visione condivisa sul percorso di valorizzazione.

E' infatti lo strumento di programmazione negoziata con il quale aggregare le diverse iniziative, espressione di partenariati locali, in modo da promuovere una politica incisiva per lo sviluppo del tessuto locale a sostegno della tutela ambientale, della protezione del territorio, delle infrastrutture e della mobilità, della promozione del patrimonio culturale e dello sviluppo dell'attrattività turistica del territorio nel suo complesso.

I soggetti sottoscrittori si impegnano al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, fatti salvi i compiti specifici individuati dai successivi articoli.

Articolo 3 - Metodologia di sviluppo del processo

Per sviluppare opportunamente ed efficacemente il processo di condivisione delle progettualità territoriali espressione del partenariato locale ai fini della definizione del presente AQST, il procedimento di selezione delle proposte progettuali è stato avviato a seguito dei tavoli di confronto richiamati in premessa.

La Segreteria Tecnica dell'AQST nella seduta del 12/5/2025 ha svolto una puntuale ricognizione delle proposte progettuali ed ha validato gli interventi più funzionali al miglioramento dell'attrattività e competitività territoriale ed allo sviluppo di azioni integrate in ottica di incremento dell'attrattività sovracomunale.

Articolo 4 - Ambito d'intervento e filoni tematici

L'AQST opera sul territorio della provincia di Lodi, garantendo il coinvolgimento delle autonomie locali e la rappresentatività di tutto il territorio interessato attraverso i tavoli del partenariato richiamati in premessa, prodromici alla promozione dell'Accordo.

In tali tavoli si sono condivisi alcuni filoni tematici, riconducibili ai sei pilastri del PRSS nonché coerenti con alcuni specifici Obiettivi Strategici (OS) del PRSS medesimo, come di seguito dettagliato:

1. Il Lodigiano connesso, con particolare attenzione all'implementazione della connettività digitale veloce su tutto il territorio provinciale, in coerenza con l'O.S. 1.2.1. Potenziare le infrastrutture di telecomunicazione sul territorio lombardo;
2. Il Lodigiano a servizio dei cittadini, con particolare riferimento all'incremento dell'offerta sociosanitaria e sociale sul territorio provinciale, in coerenza con l'O.S. 2.3.5 Potenziare gli interventi rivolti a soggetti fragili e cronici;
3. Il Lodigiano terra di conoscenza, teso precipuamente all'implementazione dell'offerta formativa del territorio O.S. 3.2.3 Potenziare il sistema ITS Academy lombardo anche investendo in infrastrutture e laboratori;
4. Il Lodigiano terra di impresa e lavoro, prevalentemente volto alla riqualificazione delle aree produttive ed ex-produttive, in coerenza con l'O.S. 4.2.2 Sostenere il rilancio economico dei territori, nonché correlato, altresì, con l'O.S. 5.3.2 Sostenere il ripristino e la riqualificazione dei suoli degradati;
5. Il Lodigiano Green, con particolare attenzione alle azioni di valorizzazione dell'ecosistema ambientale, della biodiversità e al miglioramento della fruizione sostenibile del territorio, anche mediante lo sviluppo della mobilità dolce, in coerenza con l'O.S. 5.3.5 Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità, nonché correlato, altresì, con l'O.S. 1.1.5 Sostenere e potenziare la mobilità green e dolce;
6. Il Lodigiano attrattivo (prima denominato Lodigiano protagonista), volto alla valorizzazione delle eccellenze di cui dispone il territorio lodigiano, in coerenza con l'O.S. 6.1.3 Valorizzare i territori e i "turismi" di Lombardia, l'O.S. 6.1.5 Promuovere la conoscenza della Lombardia, la sua "reputation" attraverso i prodotti turistici e le politiche di marketing territoriale, nonché correlato, altresì, con l'O.S. 5.2.2 Supportare la crescita delle filiere agroalimentari, della produzione agricola locale per garantire la sicurezza e sanità alimentare a lungo termine. Attraverso la creazione di itinerari, anche secondo i valori ed opportunità della bike economy, verranno riscoperte e valorizzate le eccellenze e peculiarità della filiera culturale e quella zootecnica-lattiero-casearia.

I soggetti sottoscrittori convengono che le sopra citate priorità di sviluppo concorrono ad impostare un vero rilancio del territorio lodigiano, rendendolo protagonista di sperimentazioni e modelli innovativi in ambito

sociale, culturale, economico e rendendolo così più attrattivo all'interno della complessa offerta di filiere e sistemi della Lombardia.

Articolo 5 – Attività e interventi prioritari e soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi

Il presente AQST, alla luce di quanto sopra richiamato in merito al procedimento seguito per l'individuazione degli interventi, individua le seguenti attività e i seguenti interventi prioritari, ai quali è indirizzata l'azione congiunta dei soggetti sottoscrittori.

L'UTR di Lodi è il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intero AQST con la supervisione ed il supporto della Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne.

Per ciascuna singola progettualità è indicato il soggetto attuatore responsabile della sua realizzazione e i relativi impegni ai sensi del successivo articolo 8, come da schede di progetto allegate al "Documento Strategico" e di esso parte integrante e sostanziale.

Nell'ambito delle progettualità già individuate, gli interventi già concordati ma ancora in via di definizione sia sotto il profilo progettuale sia sotto il profilo dell'individuazione dei partners privati sia sotto il profilo dell'impegno finanziario saranno oggetto di successiva specificazione con addendum al presente accordo, da sottoscrivere, previa approvazione dai medesimi soggetti sottoscrittori del presente accordo entro e non oltre il 31.12.2025.

Gli interventi previsti, anche successivamente meglio definiti nell'addendum di cui al paragrafo precedente, comunque rientranti nel quadro finanziario complessivo ma da declinare nelle singole progettualità, possono essere realizzati anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall'ordinamento (convenzioni o altro atto negoziale) e in particolare mediante specifici accordi di programma per l'esecuzione di opere di particolare rilevanza o mediante accordi locali semplificati per interventi e opere di valenza locale, ai sensi dell'art. 5 comma 4, L.R. 19/2019 dove richiesto dalla complessità del procedimento.

I soggetti sottoscrittori assicurano la coerenza delle rispettive programmazioni e politiche di settore con i contenuti dell'accordo e la copertura finanziaria.

Articolo 6 – Collegio di Vigilanza

Il Collegio di Vigilanza del presente AQST, ai sensi dell'art. 4, comma 6, L.R. 19/2019 e dell'art.8 del R.R. n.6/20, è così composto:

- dal Presidente della Giunta Regionale, o dal/dagli Assessore/i regionale/i Delegato/i, che lo presiede/ono;
- dal Presidente della Provincia di Lodi o suo delegato;
- dal Presidente della CCIAA di Milano Lodi Monza Brianza o suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza, anche con il supporto della Segreteria Tecnica di cui al successivo articolo 8, svolge i seguenti compiti:

a) monitora le fasi di sviluppo, progettazione e attuazione delle attività, degli interventi e dei programmi di intervento ricompresi nell'AQST;

b) vigila, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo, in particolare segnalando eventuali scostamenti o incoerenze tra gli atti di programmazione, l'utilizzo, da parte dei sottoscrittori, delle risorse disponibili e i contenuti dell'Accordo;

c) approva, su proposta della Segreteria Tecnica, gli aggiornamenti e le modifiche del programma degli interventi e delle attività che non incidono sugli obiettivi dell'AQST o sulla complessiva allocazione delle risorse stanziate e che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 15, comma 3, del R.R. 6/2020, previa verifica della compatibilità finanziaria anche sotto il profilo delle procedure amministrative necessarie;

- d) decide sulle istanze di adesione, eventualmente pervenute a seguito dell'approvazione dell'AQST sottoscritto, di altri soggetti pubblici o privati sulla base della qualificazione del loro interesse, della valutazione di eventuali profili inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato e del relativo apporto all'attuazione del programma degli interventi e dei relativi impegni;
- e) individua la procedura da applicare ai fini dell'approvazione degli aggiornamenti e delle modifiche dell'Accordo, diversi da quelli di cui alla lettera c), ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del R.R. 6/2020;
- f) approva le relazioni annuali redatte e validate dalla Segreteria Tecnica, in ordine allo stato di attuazione dell'AQST;
- g) individua le criticità che impediscono o rallentano l'attuazione dell'Accordo, proponendo soluzioni idonee alla relativa rimozione;
- h) risolve, secondo le modalità previste dall'Accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera i), della L.R. 19/2019, le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione dell'accordo o in fase della relativa attuazione;
- i) decide in ordine agli effetti derivanti dall'accertamento degli inadempimenti di cui all'articolo 17 del R.R. 6/2020, decidendo se escludere l'intervento, oggetto di protrato inadempimento, dall'elenco dei progetti contenuti nell'AQST.

Il Collegio di Vigilanza è convocato dal Presidente in base a un ordine del giorno e si riunisce di norma almeno una volta l'anno per verificare lo stato di attuazione dell'accordo.

Il Collegio si esprime con determinazioni assunte a maggioranza dei componenti, fatte salve le ipotesi sopra riportate d) ed e) che sono invece assunte all'unanimità. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

Alle sedute del collegio di vigilanza dell'AQST possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dell'AQST.

Articolo 7 - Segreteria Tecnica

La Segreteria Tecnica è composta da dirigenti e funzionari degli enti sottoscrittori dell'AQST eventualmente assistiti anche da collaboratori esterni; è presieduta dal dirigente regionale dell'UTR di Lodi che la costituisce e ne coordina i lavori.

La Segreteria Tecnica coadiuva il Collegio di Vigilanza in tutte le attività di rispettiva competenza, anche mediante la redazione di relazioni tecniche di supporto. In particolare:

- a) sottopone al Collegio eventuali modifiche o integrazioni all'Accordo;
- b) esegue i necessari sopralluoghi ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività previste nel cronoprogramma;
- c) redige e propone al Collegio i testi delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento degli interventi e delle attività oggetto di Accordo e della relazione finale di chiusura dell'accordo;
- d) informa tempestivamente il Collegio di eventuali ostacoli che dovessero frapporsi alla realizzazione dell'Accordo, proponendo soluzioni tecniche idonee alla loro rimozione;
- e) verifica il rispetto del cronoprogramma e l'avanzamento delle attività, nonché propone eventuali aggiornamenti, anche rispetto ai cronoprogrammi dei singoli interventi.

I verbali delle sedute della Segreteria Tecnica sono trasmessi al Collegio di Vigilanza ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza.

Articolo 8 - Soggetti attuatori degli interventi compresi nell'AQST

Il soggetto attuatore di ciascun intervento compreso nell'AQST è individuato nelle singole Schede di Progetto e ad esso compete:

- a) assicurare la completa realizzazione degli interventi di propria competenza, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dall'AQST e nel rispetto del cronoprogramma, delle fasi e delle modalità ivi fissate;
- b) collaborare con la Segreteria Tecnica, rispetto alle attività della medesima, nella verifica dell'attuazione degli impegni;
- c) assicurare alla Segreteria Tecnica un flusso informativo semestrale riferito all'avanzamento tecnico, finanziario e procedurale degli interventi, ai fini della redazione della relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), R.R. 6/2020;
- d) garantire, ove richiesta, la partecipazione alle sedute collegiali del Collegio di Vigilanza e della Segreteria Tecnica, relativamente agli interventi di propria competenza.

Articolo 9 - Modalità di adesione di soggetti pubblici e privati

Oltre ai soggetti sottoscrittori del presente Accordo, anche in fase successiva alla sottoscrizione dell'AQST possono aderire soggetti sia pubblici sia privati, questi ultimi nel rispetto della normativa statale relativa alle procedure ad evidenza pubblica, contribuendo con la loro azione al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'accordo e mettendo a disposizione risorse umane, tecniche e finanziarie.

Il Collegio di Vigilanza valuta e approva le proposte di adesione di soggetti pubblici e privati non comportanti né ulteriori impegni finanziari da parte dei soggetti sottoscrittori né aggiornamenti o modifiche di cui all'art. 15 R.R. 6/2020, sulla base della qualificazione dell'interesse di questi ultimi, dell'apporto all'attuazione degli interventi, degli impegni derivanti dalla proposta e delle idonee garanzie.

Articolo 10 – Risorse finanziarie

I soggetti sottoscrittori garantiscono la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi individuati dall'AQST, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede progetto parti integranti e sostanziali del presente accordo ovvero successivamente definiti mediante l'addendum di cui all'art. 5 del presente Accordo, nel rispetto dei vincoli di programmazione economico-finanziaria di ciascun Ente sottoscrittore.

La dotazione finanziaria di Regione Lombardia messa a disposizione per il presente AQST è pari ad un massimo di € 8.600.000, così suddivisi:

➔ Progetto "Lodigiano Terra di opportunità e nuovi investimenti"

importo complessivo di € 2.750.000 a fondo perduto destinati esclusivamente ad investimenti pubblici, riconoscendo un contributo regionale massimo complessivo nei limiti dell'articolo 28, sexies della L.R. 34/78 delle spese effettivamente sostenute, oggetto di comunicazione alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 11 del regolamento UE n. 651/2014 in tema di aiuti di Stato;

➤ Progetti in via di sviluppo:

➔ Progetto "Hub del sistema formazione lavoro"

previsto un minimo di € 250.000 sino ad un massimo di € 750.000 come contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti, da approvarsi tramite Patti Territoriali per le competenze e per l'occupazione, la cui dotazione finanziaria effettiva sarà definita con successivo provvedimento regionale;

➔ Restanti progetti in via di sviluppo:

previsto sino ad un massimo di Euro 5.100.000,00 a fondo perduto destinati esclusivamente ad investimenti pubblici, riconoscendo un contributo regionale massimo complessivo nei limiti dell'articolo 28, sexies della L.R. 34/78 delle spese effettivamente sostenute.

Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di Aiuti di Stato, laddove applicabile.

L'impegno e l'erogazione della spesa saranno effettuati dal dirigente dell'UTR, coerentemente con le linee guida per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli investimenti in merito all'erogazione di cui al Decreto DC Programmazione e Relazioni Esterne di Regione Lombardia n. 7764 del 22/5/2024. Ulteriori dettagli rispetto alle modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione dei contributi regionali potranno essere definiti con successivi atti dirigenziali.

Nel caso siano accertati minori costi il Collegio di Vigilanza, su proposta della Segreteria Tecnica, deciderà dell'allocazione e/o rimodulazione delle nuove risorse disponibili per l'integrazione dell'AQST ai sensi dell'articolo 6 del presente accordo. Nella proposta la Segreteria Tecnica valuterà prioritariamente la messa a disposizione delle risorse sul medesimo progetto per eventuali perizie di variante o per progetti complementari riguardanti la medesima opera.

Ai fini della rendicontazione delle spese per investimenti, sono ammissibili le spese fatturate dopo la promozione dell'Accordo e relative a:

- progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo;
- realizzazione delle opere;
- acquisto di aree o immobili solo se strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento e previa dichiarazione del RUP ex art.12 comma 1ter del DL 6 luglio 2011 n.98 su indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto;
- oneri per la sicurezza;
- imprevisti;
- spese di variante, se in caso di minori costi accertati sia decisa la messa a disposizione delle risorse sul medesimo progetto per eventuali perizie di variante.

Articolo 11 –Cronoprogramma e proroghe

I tempi di attuazione dell'AQST, ferma restando la durata dell'Accordo ai sensi dell'art. 13, sono quelli definiti nel cronoprogramma delle schede dei singoli interventi e allegate al presente Accordo o successivamente definito nell'addendum di cui all'art. 5.

Eventuali proroghe, preventivamente richieste e motivate del soggetto attuatore dell'intervento in ragione della complessità e per fatti a lui non imputabili, dovranno essere valutate dal Collegio di Vigilanza con votazione assunta all'unanimità e coerentemente con le disponibilità finanziarie.

Articolo 12 – Monitoraggio dello stato di avanzamento

I soggetti attuatori oggetto dell'AQST assicurano il flusso informativo relativo allo stato di avanzamento finanziario, procedurale, realizzativo dei singoli interventi alla Segreteria Tecnica dell'AQST con cadenza semestrale ai fini delle attività di monitoraggio.

La Segreteria Tecnica redige e valida con cadenza di norma semestrale, una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, comprensiva delle informazioni relative agli impegni assunti dai sottoscrittori, e la trasmette al Collegio di Vigilanza.

Articolo 13 – Durata e conclusione dell'accordo

Il presente Accordo è finalizzato a definire un programma di interventi funzionalmente collegati per l'attuazione delle priorità di sviluppo riferite al territorio provinciale di Lodi, in attuazione dell'Ambito 7.3 del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile.

Pertanto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), del R.R. 6/2020, esso assume come riferimento temporale quello di durata temporale del P.R.S.S. della XII Legislatura Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20/6/2023.

Qualora alla fine della Legislatura regionale l'accordo risulti solo parzialmente attuato, il Collegio di Vigilanza approverà, su proposta della Segreteria Tecnica, una relazione sugli interventi e sulle opere realizzate, ancora da realizzare o completare, per le conseguenti determinazioni da parte della Giunta Regionale, a seguito dell'approvazione del PRS della nuova Legislatura, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 L.R. 19/2019. L'accordo si conclude all'avvenuta completa attuazione degli interventi e delle opere ivi ricompresi, accertata e approvata a maggioranza dal Collegio di Vigilanza.

Laddove sia stata verificata l'impossibilità di dare attuazione completa alle opere e agli interventi, la conclusione dell'accordo è parimenti approvata purché siano stati raggiunti gli obiettivi generali dell'AQST. A tal fine, la Segreteria Tecnica redige e valida una apposita relazione, da sottoporre al Collegio di Vigilanza per l'approvazione a maggioranza dei componenti.

Negli altri casi il Collegio di Vigilanza verifica, con voto unanime e adeguata motivazione, la possibilità di portare a conclusione l'AQST, e assume le determinazioni conseguenti.

Laddove l'AQST non sia realizzato integralmente, il Collegio di Vigilanza verifica l'utilizzo delle risorse pubbliche e individua, ove le finalità generali dell'accordo ed il raggiungimento degli obiettivi pubblici siano stati raggiunti, le modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, fatti salvi i casi di attestata impossibilità di dare attuazione all'accordo per cause non imputabili ai soggetti interessati.

Articolo 14 – Modifiche e varianti dei contratti, utilizzo economie, controlli

Ai sensi dell'art. 15 R.R. 6/2020 l'AQST potrà essere aggiornato o modificato su proposta della Regione o del partenariato territoriale:

- a) al fine di recepire ulteriori priorità o progettualità di rilievo strategico, in coerenza con gli obiettivi dell'AQST sottoscritto;
- b) in caso di sopravvenuta e constatata impossibilità tecnica, programmatica o finanziaria a realizzare interventi od opere ivi ricomprese;
- c) in caso di recesso dall'accordo da parte di uno o più sottoscrittori.

Le modifiche all'AQST devono essere approvate dalla Giunta Regionale qualora comportino:

- a) un aggiornamento complessivo del piano degli interventi e delle attività;
- b) un aggiornamento delle priorità e delle strategie di azione;
- c) l'impegno di ulteriori risorse finanziarie.

In fase di attuazione dell'AQST la Segreteria Tecnica, verificata la modifica delle condizioni tecnico-finanziarie ai fini del conseguimento dei risultati attesi, propone al Collegio di Vigilanza l'aggiornamento del piano delle attività e degli interventi.

Regione Lombardia si riserva di provvedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli documentali e in loco.

Articolo 15 – Inadempimento, revoca e recesso

Costituiscono fattispecie di inadempimento, da parte dei soggetti attuatori per i progetti di loro competenza:

- a) la mancata realizzazione o il mancato monitoraggio degli interventi oggetto dell'AQST approvato;
- b) la realizzazione degli interventi secondo modalità non conformi a quelle stabilite nell'accordo approvato, aggiornato o modificato, qualora il Collegio di Vigilanza accerti che tale realizzazione non raggiunga almeno gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dalle amministrazioni sottoscrittrici o gli obiettivi generali dell'accordo.

Riscontrato il configurarsi di tali ipotesi in sede di monitoraggio dell'attuazione dell'accordo, il Collegio di Vigilanza, sulla base di una relazione informativa redatta dalla Segreteria Tecnica, invita il soggetto attuatore inadempiente a procedere entro un termine prefissato, determinato in relazione alla complessità delle attività da svolgere ferme restando eventuali ulteriori facoltà di legge che il Collegio ritenga di azionare.

In caso di reiterato inadempimento, protratto a seguito della diffida, il Collegio di Vigilanza decide, a maggioranza dei componenti, in merito all'attivazione delle procedure per la revoca del finanziamento concesso sull'intervento, nonché sulle modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, fatti salvi i casi di attestata impossibilità di realizzare l'intervento per cause non imputabili al Soggetto Attuatore.

I Soggetti Sottoscrittori e aderenti all'AQST possono recedere dall'accordo con motivato provvedimento approvato dall'organo competente dell'ente.

Il Collegio di Vigilanza prende atto del recesso, assicurandosi che siano rispettate le condizioni sopra indicate, nel rispetto degli impegni economici assunti con la sottoscrizione.

Con riguardo in particolare agli effetti derivanti dal recesso dei partecipanti all'accordo o da inadempimenti rispetto agli impegni assunti e alle correlate responsabilità per i pregiudizi eventualmente arrecati, resta in ogni caso impregiudicata l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la necessaria adozione, da parte delle amministrazioni competenti, delle conseguenti determinazioni.

Articolo 16 – Attività di comunicazione

I Soggetti Sottoscrittori e aderenti assumono l'impegno a garantire il coordinamento dell'attività di comunicazione relative all'attuazione dell'AQST.

I Soggetti di cui al comma precedente si impegnano ad evidenziare che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia.

Coerentemente al principio di inclusività del processo in avvio, saranno privilegiate tutte le azioni di comunicazione che permetteranno il coinvolgimento nell'AQST di nuovi partner con le modalità previste nell'art. 9 e il consolidamento della governance.

Articolo 17 – Approvazione ed efficacia

L'AQST sottoscritto è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; l'accordo è soggetto altresì agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La formale sottoscrizione dell'AQST impegna ciascun soggetto alla sua attuazione.

La validità del presente AQST permane fino alla chiusura dell'accordo ai sensi dell'art. 13 dello stesso e in ogni caso a conclusione dell'attività amministrativa di verifica della rendicontazione delle spese e dei controlli previsti.

Articolo 18 - Risoluzione controversie

Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Lodi, 4 giugno 2025

Letto e sottoscritto
Le parti contraenti

Regione Lombardia
Il Presidente
Attilio Fontana

Provincia di Lodi
Il Presidente
Fabrizio Santantonio

**Camera di Commercio
Milano Monza Brianza Lodi**
Il Presidente
Carlo Sangalli

Firmato digitalmente da: SANGALLI CARLO GIUSEPPE MARIA
Data: 04/06/2025 16:17:06

.....

.....

.....

D.p.g.r. 26 giugno 2025 - n. 347
Costituzione dell'Organismo Regionale per le Attività di
Controllo di cui alla l.r. 28 settembre 2018, n. 13

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione»;

Richiamata la legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 «Istituzione dell'Organismo Regionale per le Attività di Controllo» e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che, come previsto dall'art. 2, commi 1 e 3, della l.r. n. 13/2018:

- comma 1: l'Organismo Regionale per le Attività di Controllo è composto da nove membri, compreso il Presidente, esterni all'amministrazione regionale, nominati dal Consiglio regionale su designazione della Giunta regionale. Due dei componenti designati dalla Giunta regionale sono espressione delle minoranze consiliari. Le procedure di designazione sono disciplinate secondo quanto previsto dagli articoli 2, 4, 8 e da 11 a 14 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione);
- comma 3: Il Presidente della Regione, conclusa la procedura di cui al comma 1, provvede con proprio decreto alla costituzione dell'Organismo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 giugno 2025, n. 4502 con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. n. 13/2018, sono stati designati componenti dell'Organismo:

- per i componenti individuati dalla Giunta regionale i/le signori/e:
 - 1) Giovanni Canzio (Presidente)
 - 2) Mario Forchetti
 - 3) Saveria Morello
 - 4) Alessandro Bernasconi
 - 5) Domenico Leandro Minervini
 - 6) Valeria De Cicco
 - 7) Nazzareno Giovannelli
- per quanto attiene i due componenti espressione delle minoranze consiliari i signori:
 - 8) Giacomo Andreatza
 - 9) Stefano Bignamini;

Vista, altresì, la deliberazione del 24 giugno 2025, n. 875, con la quale il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. n. 13/2018, ha provveduto alla nomina dei componenti dell'Organismo;

per quanto espresso in premessa:

DECRETA

1. di costituire l'Organismo Regionale per le Attività di Controllo con la seguente composizione:

- 1) Giovanni Canzio (Presidente)
- 2) Mario Forchetti
- 3) Saveria Morello
- 4) Alessandro Bernasconi
- 5) Domenico Leandro Minervini
- 6) Valeria De Cicco
- 7) Nazzareno Giovannelli
- 8) Giacomo Andreatza
- 9) Stefano Bignamini;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 7 della l.r. n. 13/2018;

3. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presidente
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 01 luglio 2025

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 23 giugno 2024 - n. XII/4608
Approvazione dell'aggiornamento del Piano Regolatore Portuale dei porti e zone portuali dell'area di Mantova ai sensi dell'art. 17 comma 8 l.r. n. 15/2017

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art.9 ter della l.r.31 marzo 1978, n. 34 – collegato 2007» e s.m.i. che ha attribuito alle Province di Cremona e Mantova l'esercizio delle funzioni ed attività concernenti i porti e le zone portuali, di cui all'allegato «B»;

Visto l'art. 17 comma 8 della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 che disciplina il procedimento per l'aggiornamento dei Piani Regolatori Portuali dei porti di Cremona e Mantova, rinviando ai commi 3 e 4 dello stesso articolo;

Visto l'art. 17 commi 3 e 4 della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 i quali dispongono che:

- la Provincia elabori una proposta di Piano Regolatore Portuale d'intesa con il Comune o con i Comuni territorialmente interessati, nonché sentiti gli enti gestori delle aree regionali protette territorialmente interessate;
- entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell'intesa, il Consiglio provinciale adotti in via preliminare il Piano, in conformità ai contenuti stabiliti dall'articolo 54, comma 1, del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 «Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione»;
- la proposta sia pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale della Provincia per la presentazione di osservazioni entro i successivi sessanta giorni;
- il Consiglio provinciale, valutate le osservazioni pervenute, adotti in via definitiva il piano e lo trasmette alla Giunta regionale che l'approva entro novanta giorni, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente;

Visto l'art. 17 comma 7 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15 in base al quale il piano regolatore portuale è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la d.g.r.n. XII/ 4360 del 12 maggio 2025 «Aggiornamento del piano regolatore portuale dei porti e zone portuali dell'area di Mantova, ai sensi dell'art. 17 comma 8 l.r. 26 maggio 2017, n. 15 – approvazione dichiarazione di sintesi finale - (richiesta di parere alla Commissione Consiliare);

Preso atto del parere favorevole – PAR n. 57 (prot. reg. A1.2025.0567353 del 13 giugno 2025) espresso dalla V Commissione consiliare in data 12 giugno 2025;

Preso atto del Piano Regolatore Portuale dei porti e zone portuali dell'area di Mantova (Allegati 1, 1a, 1b, 1c, 1d), costituito dai seguenti elaborati e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1:
 - Relazione Illustrativa
 - Norme Tecniche e relativo allegato:
 - Procedure e Condotte operative;
 - Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica di VAS e relativi allegati:
 - STUDIO D'INCIDENZA;
 - STUDIO D'INCIDENZA-Allegati
 - STUDIO D'INCIDENZA-Integrazioni
 - STUDIO DI TRAFFICO-parte 1
 - STUDIO DI TRAFFICO-parte 1-allegato
 - STUDIO DI TRAFFICO-parte 2
 - Schede Unità Intervento;
 - Parere Ambientale motivato _PD_2024_1779 e relativo allegato:
 - Prescrizioni Pareri Osservazioni
 - Allegato 1a:Tavola 1 – Inquadramento territoriale
 - Allegato 1b:Tavola 2 – Inquadramento infrastrutturale
 - Allegato 1c:Tavola 3 – Ambito e sotto-ambiti
 - Allegato 1d:Tavola 4 – Unità Intervento;

Dato atto della Dichiarazione di Sintesi finale formulata dall'Autorità procedente, Direzione Generale Infrastrutture e

Opere pubbliche, integrata del parere favorevole espresso dalla V Commissione consiliare, (Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del Piano Regolatore Portuale dei porti e zone portuali dell'area di Mantova e della Dichiarazione di Sintesi finale a seguito del parere consiliare favorevole;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i conseguenti provvedimenti organizzativi della XII legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'obiettivo strategico 4.2.3 «Costruire una rete più competitiva e sostenibile per le merci» del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura approvato con d.c.r.n. XII/42 del 20 giugno 2023;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 17 comma 8 della l.r. 26 maggio 2017, n. 15, il Piano Regolatore Portuale dei porti e zone portuali dell'area di Mantova (Allegati 1, 1a, 1b, 1c, 1d) costituito dai seguenti elaborati e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento¹:

- Allegato 1:
 - Relazione Illustrativa
 - Norme Tecniche e relativo allegato:
 - Procedure e Condotte operative;
 - Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica di VAS e relativi allegati:
 - STUDIO D'INCIDENZA;
 - STUDIO D'INCIDENZA-Allegati
 - STUDIO D'INCIDENZA-Integrazioni
 - STUDIO DI TRAFFICO-parte 1
 - STUDIO DI TRAFFICO-parte 1-allegato
 - STUDIO DI TRAFFICO-parte 2
 - Schede Unità Intervento;
 - Parere Ambientale motivato _PD_2024_1779 e relativo allegato:
 - Prescrizioni Pareri Osservazioni
 - Allegato 1a:Tavola 1 – Inquadramento territoriale
 - Allegato 1b:Tavola 2 – Inquadramento infrastrutturale
 - Allegato 1c:Tavola 3 – Ambito e sotto-ambiti
 - Allegato 1d:Tavola 4 – Unità Intervento;

2. di approvare la Dichiarazione di Sintesi finale (Allegato 2) dell'Autorità procedente, Direzione Generale Infrastrutture e Opere pubbliche, a seguito del parere favorevole espresso dalla V Commissione Consiliare - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Giovanni Leo

¹ Gli allegati alla presente delibera sono disponibili al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4608-legislatura-12>

D.g.r. 23 giugno 2024 - n. XII/4613
Approvazione criteri del questionario di «Valutazione del potenziale», avvio sperimentazione sul territorio lombardo e stanziamento delle risorse necessarie per il supporto tecnico per il monitoraggio, il perfezionamento e l'utilizzo dello strumento, in attuazione della d.g.r. n. XII/3383 dell'11 novembre 2024

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili», d'ora in poi «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- il decreto ministeriale n. 43 del 11 marzo 2022 «Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità» che prevede l'utilizzo di sistemi bio-psico-sociali per la profilazione e la presa in carico delle persone con disabilità;
- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»;
- la legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» come modificata dall'art. 12 comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/03) di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Richiamata in particolare la l.r. n. 22/2016 come modificata dalla legge regionale 4 luglio 2018 n. 9 che delega alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, e assegna alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 con deliberazione XII/42 attraverso cui Regione Lombardia intende:

- rendere più incisivi ed efficaci gli strumenti finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle persone con disabilità di tipo psichico, relazionale e sensoriali, a partire dai giovani in uscita dai percorsi di istruzione e formazione;
- rafforzare il sistema dei servizi al lavoro per le persone con disabilità e la governance regionale;
- promuovere all'interno del mondo imprenditoriale la cultura dell'inclusione, e a sostenere i datori di lavoro nel processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

Richiamata la d.g.r. 11 novembre 2024 n. XII/3383, allegato A, «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13;

Considerato che il punto 10 del suddetto allegato «Valutazione del Potenziale» sintetizza La Valutazione del Potenziale come un metodo per rispondere ad una esigenza già contemplata dall'art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 per la raccolta di informazioni omogenee sulle attitudini, sulle capacità e sulle competenze delle persone con disabilità, utili ad assicurare un miglior collocamento lavorativo. La Valutazione del potenziale si configura come uno strumento di politica attiva per il lavoro, finalizzato sia all'approfondimento del potenziale occupazionale, sia ad un primo orientamento per un adeguato utilizzo di misure e opportunità messe a disposizione dai diversi soggetti istituzionali;

Considerato che sempre il punto 10 dell'allegato A della d.g.r. n. XII/3383/2024 pone come obiettivo la creazione di un modello regionale di «Valutazione del Potenziale» e che per tale scopo nel corso del 2024 è stato attivato un tavolo tecnico per la stesura di un modello unificato di valutazione del potenziale, che

dovrà essere adottato in modo uniforme e omogeneo su tutto il territorio regionale;

Considerato che nel corso del 2025 sono stati completati i lavori del tavolo tecnico che hanno portato sia all'individuazione dei criteri per strutturare un modello specifico per la «Valutazione del Potenziale», allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia alla predisposizione di un questionario che sarà approvato con successivo provvedimento della Direzione Generale Formazione e Lavoro con il relativo manuale di applicazione, ad utilizzo in una prima fase sperimentale dagli operatori del Collocamento Mirato e in una seconda fase dagli operatori individuati con specifici provvedimenti successivi;

Considerato, altresì, che lo strumento di «Valutazione del Potenziale» dovrà essere perfezionato avviando una fase sperimentale su tutto il territorio lombardo che porterà alla predisposizione di un questionario definitivo;

Verificato che per il monitoraggio degli esiti della sperimentazione, della verifica dello strumento, di eventuali proposte di modifica, della diffusione e spiegazione del questionario agli operatori che dovranno somministrarlo, Regione Lombardia necessita di un supporto tecnico, prevedendo un costo stimato massimo di € 35.000,00;

Verificato che il costo per l'incarico della figura sopra citata trova copertura sul cap. di uscita 15.01.04.8428 esercizio 2025 del Fondo Regionale istituito con l.r. 13/2003;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare i «Criteri della Valutazione del Potenziale», allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per strutturare un modello specifico regionale unificato;
- di rimandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro:
 - l'adozione del «Questionario Valutazione del Potenziale» relativo manuale di applicazione;
 - le modalità e le indicazioni relative al periodo di sperimentazione dello strumento, che dovrà essere adottato in modo uniforme e omogeneo su tutto il territorio regionale;
 - l'individuazione di un supporto tecnico per il monitoraggio degli esiti della sperimentazione, della verifica dello strumento, di eventuali proposte di modifica, della diffusione e spiegazione del questionario agli operatori che dovranno somministrarlo, prevedendo un costo stimato massimo di € 35.000,00;
- di stanziare euro € 35.000,00 sul capitolo di bilancio 15.01.04.8428 esercizio 2025 che presenta la necessaria copertura;

Sentito il Comitato per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 8 l.r. 4 agosto 2003, n. 13 sopra richiamato nella seduta del 3 giugno 2025;

Viste:

- la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;
- la legge regionale n. 34/1978 e ss. mm. ii, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. approvare i «Criteri della Valutazione del Potenziale», allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per strutturare un modello specifico regionale unificato;

2. di rimandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro:

- l'adozione del «Questionario Valutazione del Potenziale» relativo manuale di applicazione;
- le modalità e le indicazioni relative al periodo di sperimentazione dello strumento, che dovrà essere adottato in modo uniforme e omogeneo su tutto il territorio regionale;
- l'individuazione di un supporto tecnico per il monitoraggio degli esiti della sperimentazione, della verifica dello strumento, di eventuali proposte di modifica, della diffusione e spiegazione del questionario agli operatori che dovranno somministrarlo, prevedendo un costo stimato massimo di € 35.000,00;

3. di stanziare euro € 35.000,00 sul capitolo di bilancio 15.01.04.8428 esercizio 2025 che presenta la necessaria copertura;

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 01 luglio 2025

4. di prevedere la pubblicazione del presente atto e degli atti successivi ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Giovanni Leo

_____ • _____

Allegato 1



Criteria della Valutazione del Potenziale

Sommario

1. Nota metodologica.....	3
2. Aree di valutazione	3
2.1 Area Diagnosi.....	3
2.2 Area Disabilità	4
2.3 Area Funzionamento Lavorativo.....	4
2.4 Area Personale.....	4
2.5 Analisi Istruzione e Competenze	5
2.6 Area Sostegni e Rete di Supporto.....	6
3. Finalità della valutazione	6

1. Nota metodologica

La Valutazione del Potenziale di Regione Lombardia adotta un approccio bio-psico-sociale in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il D.Lgs. 62/2024.

I criteri sono stati definiti attraverso un processo di **coprogettazione con i Collocamenti Mirati** che già utilizzano questo strumento, garantendo così una metodologia condivisa.

Il questionario sarà strutturato utilizzando **strumenti standardizzati internazionali**:

- **WHODAS 2.0** (World Health Organization Disability Assessment Schedule) per la valutazione della disabilità
- **ICF** (International Classification of Functioning, Disability and Health) per il funzionamento lavorativo
- **ICD-10/DSM-5** per la classificazione diagnostica

L'obiettivo è integrare la Valutazione del Potenziale con il calcolo delle fasce di profilazione e l'implementazione di progetti di inserimento lavorativo personalizzati.

2. Aree di valutazione

Nella strutturazione del questionario saranno considerate 6 aree di valutazione.

2.1 Area Diagnosi

L'area diagnostica rappresenta il punto di partenza della valutazione e si deve articolare in diverse componenti. Viene anzitutto identificata la **diagnosi principale** attraverso la codifica internazionale, valutandone l'indice di gravità che può variare da lieve a gravissimo, l'impatto del trattamento in corso con le relative necessità di monitoraggio periodico, e il livello di compenso clinico e comportamentale raggiunto.

Parallelamente devono essere esaminate eventuali **diagnosi in comorbidità** con gli stessi parametri di valutazione, per avere un quadro clinico completo della situazione della persona.

Un'attenzione particolare è dedicata ai **problemi di comportamento**, attraverso un'analisi dettagliata di 58 comportamenti specifici che spaziano dall'iperattività all'isolamento sociale, dall'aggressività ai comportamenti stereotipati. Per ciascun comportamento viene valutato l'indice di gravità, l'impatto del trattamento necessario e il livello di compenso e prevedibilità.

Infine, vengono esaminate le **funzioni mentali, sensoriali e il dolore**, includendo aspetti come orientamento, temperamento, memoria, attenzione, percezione, linguaggio, funzioni cognitive, vista, udito, equilibrio e presenza di dolore.

2.2 Area Disabilità

Questa sezione utilizza il sistema WHODAS 2.0 per valutare le difficoltà sperimentate dalla persona in un periodo di riferimento specifico. L'approccio considera non solo le limitazioni funzionali, ma anche la rilevanza soggettiva di ciascuna difficoltà per la persona e le necessità adattive richieste dal contesto di vita.

Le aree investigate comprendono la **mobilità fisica**, come la capacità di stare in piedi per periodi prolungati o camminare per lunghe distanze, le **attività di cura personale** quali lavarsi e vestirsi, le **funzioni cognitive** come concentrarsi per almeno dieci minuti o imparare cose nuove, e le **relazioni interpersonali** inclusa la capacità di interagire con persone sconosciute e mantenere amicizie.

Particolare attenzione è posta al funzionamento lavorativo quotidiano e alla partecipazione sociale in attività comunitarie. La valutazione include anche l'aspetto emotivo, esplorando quanto la persona sia stata coinvolta emotivamente dai suoi problemi di salute.

Per completare il quadro vengono rilevati i giorni totali in cui si sono manifestate le difficoltà durante il periodo di riferimento, i giorni di completa impossibilità a svolgere le attività abituali e quelli in cui le attività sono state ridotte ma non completamente interrotte.

2.3 Area Funzionamento Lavorativo

Basandosi sui criteri ICF, questa area valuta specificamente le competenze e capacità necessarie in ambito lavorativo attraverso dodici componenti fondamentali.

La **cura della propria persona** esamina la capacità di presentarsi puliti e ordinati sul posto di lavoro, mentre l'**apprendimento** valuta la capacità di acquisire nuovi compiti e procedure. La **comunicazione** esplora la capacità di interagire adeguatamente nell'ambiente lavorativo, e la **mobilità** considera l'autonomia negli spostamenti, incluso l'utilizzo di mezzi di trasporto.

Le **relazioni interpersonali** vengono valutate in termini di capacità di stabilire e mantenere rapporti con colleghi e superiori, mentre il **rispetto delle regole** esamina la comprensione e l'aderenza alle norme del posto di lavoro.

Aspetti operativi cruciali includono la **comprensione del compito** assegnato, l'**esecuzione** dello stesso con continuità e precisione, il **controllo del risultato** per identificare errori e cause, e l'**uso degli strumenti** necessari per lo svolgimento delle mansioni.

L'**autonomia** misura il grado di supervisione necessario, l'**impegno e motivazione** valutano l'interesse e la dedizione al lavoro, mentre la **socializzazione** esamina la capacità di integrarsi positivamente nel gruppo di lavoro.

2.4 Area Personale

Quest'area esplora la dimensione soggettiva della persona, concentrandosi sui suoi valori, disponibilità e preferenze in ambito lavorativo.

L'**esplorazione dei valori** indaga il significato personale del lavoro, esplorando quanto la persona consideri il lavoro come fonte di utilità personale, occupazione del tempo, guadagno economico, soddisfazione familiare, riconoscimento sociale, indipendenza, applicazione delle competenze acquisite, realizzazione di sogni e progetti personali, o dovere sociale.

La **valutazione delle disponibilità e compatibilità** esamina l'atteggiamento verso aspetti pratici del lavoro come alzarsi presto, essere puntuali, curare l'aspetto personale, comunicare assenze e ritardi, stare lontano da casa, eseguire mansioni, imparare procedure nuove, accettare critiche, rispettare regole, lavorare in team o con il pubblico, lavorare da soli, aspettare quando necessario, chiedere aiuto, e affrontare fatica e stanchezza.

Le **preferenze lavorative** esplorano i diversi ambiti in cui la persona preferirebbe lavorare, dall'ufficio alla fabbrica, dal negozio alla ristorazione, dai servizi turistici alle botteghe artigianali, dai cantieri agli ambienti di cura, dalle scuole ai trasporti, fino ai giardini e vivai.

Infine, vengono individuate le **aspettative e i fattori favorevoli** sul posto di lavoro, considerando elementi come il clima di accoglienza, la disponibilità di colleghi e dirigenti, l'amichevolezza dell'ambiente, il rispetto della privacy, le condizioni ambientali, la flessibilità oraria, le possibilità di socializzazione durante il lavoro, lo stile di leadership e le caratteristiche fisiche dell'ambiente.

2.5 Analisi Istruzione e Competenze

Questa sezione fornisce un quadro completo del background formativo e delle competenze acquisite dalla persona.

Il **titolo di studio** viene valutato dal livello elementare fino ai master universitari, considerando anche attestati di formazione aggiuntivi come elementi positivi ed eventuali interruzioni del percorso formativo. Vengono inoltre raccolte informazioni su eventuali supporti educativi ricevuti come insegnanti di sostegno, assistenti all'autonomia, diagnosi per bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell'apprendimento.

Le **competenze digitali** esplorano la capacità di utilizzare programmi di scrittura e fogli di calcolo, organizzare contenuti digitali, utilizzare strumenti di condivisione, effettuare ricerche internet, gestire email con allegati, utilizzare applicazioni di videoconferenza e social network, accedere a servizi digitali pubblici come SPID e utilizzare software di intelligenza artificiale.

Le **competenze linguistiche** considerano il livello di padronanza dell'italiano e di eventuali lingue straniere secondo il quadro europeo delle competenze.

L'analisi delle **esperienze lavorative pregresse** include tirocini, stage e lavori precedenti, esaminando le mansioni svolte, la tipologia contrattuale (lavoro autonomo, dipendente, tirocinio, apprendistato, servizio civile), la durata, i motivi di cessazione e le competenze acquisite certificate.

2.6 Area Sostegni e Rete di Supporto

Quest'ultima area mappa la rete di sostegni, servizi e politiche disponibili per la persona, elementi fondamentali per il successo di un progetto di inserimento lavorativo.

Vengono identificati i **benefici economici** di cui la persona usufruisce, come pensioni di invalidità, indennità e altre provvidenze, e viene verificata l'esistenza di un **progetto di vita individualizzato**, personalizzato e partecipato che possa integrarsi con l'obiettivo lavorativo.

L'analisi include i **servizi formativi** disponibili, i **servizi abitativi** e di housing sociale che possano supportare l'autonomia, i **servizi di trasporto** necessari per raggiungere il posto di lavoro, e i servizi di socializzazione che contribuiscono al benessere generale della persona.

Vengono inoltre considerati eventuali **programmi socioterapeutici** in corso e **percorsi propedeutici al lavoro** già attivati, per costruire un progetto di inserimento che sia coerente e integrato con tutti i supporti esistenti.

3. Finalità della valutazione

La valutazione del potenziale rappresenta un primo passo fondamentale non solo per identificare l'intensità di aiuto necessaria e definire fasce di profilazione appropriate, ma costituisce anche una modalità concreta per l'integrazione dei sistemi lavoro nei progetti di vita, prevista dal D.Lgs. 62/2024, e una prima applicazione delle indicazioni sulla valutazione delle persone iscritte al collocamento mirato inserite nel DM 43/2022, cioè l'utilizzo di sistemi bio-psico-sociali per la profilazione e la presa in carico delle persone con disabilità.

Lo strumento è finalizzato a implementare progetti di inserimento lavorativo personalizzati che tengano conto sia delle potenzialità individuali sia dei supporti necessari per il successo del percorso.

I dati storici raccolti sull'utenza e i risultati lavorativi collegati alla persona serviranno anche per perfezionare le politiche di inserimento lavorativo attualmente proposte da Regione Lombardia, nel pieno rispetto dei criteri di tutela dei dati personali attraverso la tracciabilità sui sistemi regionali dedicati.

Il sistema integra valutazioni oggettive standardizzate con la prospettiva soggettiva della persona, garantendo un approccio centrato sui diritti e sulle potenzialità individuali, in piena coerenza con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

D.g.r. 23 giugno 2025 - n. XII/4615 Aggiornamento del repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53», con riferimento al Capo III e in particolare all'art. 18, c. 1 - lettera d) che prevede l'attivazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale di secondo ciclo a condizione che sia garantito, quale livello essenziale delle prestazioni, il riferimento ad un quadro di figure nazionali, articolabili in profili professionali specifici sulla base dei fabbisogni del territorio;

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», in particolare:

- l'art. 11, comma 1, lettera a) il quale definisce la struttura del sistema di istruzione e formazione professionale, articolata in percorsi di secondo ciclo di durata triennale per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione cui consegue una qualifica professionale, in un quarto anno cui consegue un diploma professionale;
- l'art. 11, comma 3, che dispone che i percorsi di secondo ciclo garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché degli standard formativi nazionali, necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario;
- l'art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;

Visti gli accordi attuativi del citato decreto legislativo n. 226/2005 e in particolare:

- l'accordo in conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, repertorio atti n. 137/CSR, che, tra l'altro, ha istituito il repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale comprendente le figure di differente livello articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
- l'accordo in conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, repertorio atti n. 155/CSR, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

Richiamato l'accordo in conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 dicembre 2019, repertorio atti 19/210/CR10/C9, che in particolare:

- ha recepito il quadro di confluenza dalle figure nazionali di qualifica a quelle di diploma professionale;
- ha specificato che, ai fini della confluenza, alcune figure di qualifica, evidenziate con «asterisco» nel quadro di confluenza, necessitano di rafforzamenti dei risultati di apprendimento per colmare il gap di competenze iniziale dello standard di qualifica rispetto a quello di diploma e che le modalità attuative dei suddetti rafforzamenti sono declinate nelle specifiche regolamentazioni delle Regioni e P.A.;

Tenuto conto che, secondo quanto prescritto dalla citata l.r. 19/2007 all'articolo 7, commi 6-7, la Regione approva il piano regionale dei servizi che garantisce l'offerta scolastica e formativa, individuando i servizi e i percorsi essenziali che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione sull'intero territorio regionale;

Richiamata la delibera della Giunta regionale del 3 giugno 2020, n. XI/3192 con la quale:

- è stato approvato il nuovo repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale valido a partire dall'anno formativo 2021/2021;
- è stata avviata, a partire dall'anno formativo 2020/2021, una sperimentazione con Fondazione Giovanni e Irene Cova di Milano, volta alla erogazione di un percorso di «Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale - modella-

zione e prototipazione» come Diploma quadriennale;

- si rinvia a successivi specifici provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, formazione, lavoro per l'aggiornamento del Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - Offerta formativa, nonché l'approvazione di eventuali modifiche o aggiornamenti del repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale;

Richiamati gli atti regionali relativi all'offerta formativa:

- il decreto del 30 novembre 2023, n. 19441 «Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2024/2025» e s.m.i.;
- il decreto del 5 dicembre 2024, n. 19050 «Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2025/2026»;

Richiamati gli atti regionali relativi all'ordinamento dell'leFP:

- il decreto del 20 dicembre 2013, n. 12550 «Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. n. 19/2007)»;
- il decreto del 28 febbraio 2014, n. 7214 «Procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di II ciclo»;

Tenuto conto che a partire dall'anno formativo 2023/2024 la figura di operatore delle produzioni chimiche risulta essere l'unica del repertorio leFP approvata in offerta formativa che non ha una confluenza diretta con il livello di tecnico;

Rilevata l'opportunità di dare attuazione alla confluenza tra la figura di qualifica «Operatore delle produzioni chimiche» e la figura di diploma «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione»;

Dato atto che tale confluenza è prevista dal citato accordo in conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 dicembre 2019 con la specifica che essa necessita di rafforzamenti dei risultati di apprendimento per colmare il divario di competenze iniziale dello standard di qualifica rispetto a quello di diploma;

Ritenuto pertanto:

- di fornire indicazioni attuative dei suddetti rafforzamenti esplicitando le competenze, abilità e conoscenze necessarie a garantire la possibilità di confluenza tra la figura di qualifica «Operatore delle produzioni chimiche» e la figura di diploma «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione», secondo quanto indicato all'allegato 1 al presente provvedimento;
- di garantire l'accesso per il solo anno formativo 2025/2026 al percorso di «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione» ai discenti che hanno frequentato e concluso la terza annualità del percorso di qualifica «Operatore delle produzioni chimiche», conseguendone il relativo titolo;
- di prescrivere che per il solo anno formativo 2025/2026 l'istituzione formativa che accoglie i suddetti discenti dovrà prevedere un'apposita personalizzazione della progettazione formativa del percorso di «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione» volta allo sviluppo degli apprendimenti indicati nel citato allegato 1;
- di specificare che, per il solo anno formativo 2025/2026, il suddetto accesso potrà essere attuato anche presso Istituzioni formative che non possiedono la figura di «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione» tra i propri percorsi approvati nel piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2025/2026, fatta salva la condizione di cui al punto precedente relativa al necessario sviluppo degli apprendimenti;
- di aggiornare il repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, prevedendo una specifica declinazione della figura di «Operatore delle produzioni chimiche» in un profilo regionale denominato «Operatore degli impianti e delle produzioni chimiche», caratterizzato dalle competenze, abilità e conoscenze aggiuntive esplicitate nel citato allegato 1, al fine di consolidare a regime la confluenza tra tale nuovo profilo e la figura di «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione»;
- di stabilire che l'aggiornamento del repertorio abbia decorrenza dall'anno formativo 2026/2027, prevedendo a questo scopo due distinte modalità attuative:

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 01 Luglio 2025

- a decorrere dall'anno formativo 2025/2026 e fino alla conclusione naturale del triennio del percorso le Istituzioni formative che possiedono nella propria offerta formativa e hanno attivato percorsi di qualifica «Operatore delle produzioni chimiche» potranno garantire l'accesso al percorso di «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione» ai discenti frequentanti tale percorso di qualifica solo a condizione che prevedano un'apposita personalizzazione della progettazione formativa atta allo sviluppo degli apprendimenti indicati nel citato allegato 1 entro la conclusione del percorso triennale;
- la confluenza al percorso di «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione», senza previo sviluppo degli apprendimenti, è consentita solo ai discenti che avviano a partire dall'anno formativo 2026/2027 la prima annualità del profilo regionale «Operatore degli impianti e delle produzioni chimiche»;

Dato atto altresì che la sperimentazione avviata a partire dall'anno formativo 2020/2021 e conclusa nell'a.f. 2023/2024 con fondazione Giovanni e Irene Cova di Milano, volta alla erogazione di un percorso di «Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale - Modellazione e prototipazione» come Diploma quadriennale ha avuto un impatto positivo sul sistema regionale leFP sia in termini di numero di iscrizioni, che di modello pedagogico utilizzato, come descritto dalle analisi agli atti della Direzione Generale Istruzione, formazione, lavoro;

Valutato pertanto di:

- aggiornare ulteriormente il repertorio regionale inserendo il percorso quadriennale relativo alla figura di «Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale - modellazione e prototipazione», per i cui standard di apprendimento relativi alle competenze tecnico professionali si rinvia all'allegato «D» alla citata d.g.r. 3192/2020;
- stabilire che il suddetto percorso possa essere attivato a partire dall'anno formativo 2026/2027;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1. di approvare gli apprendimenti declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, necessarie a garantire la possibilità di confluenza tra la figura di qualifica «Operatore delle produzioni chimiche» e la figura di diploma «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione», nonché la definizione del profilo regionale di «Operatore degli impianti e delle produzioni chimiche»;

2. di stabilire, per il solo anno formativo 2025/2026, la possibilità di accesso al percorso di «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione» ai discenti che hanno frequentato e concluso la terza annualità del percorso di qualifica «Operatore delle produzioni chimiche», conseguendone il relativo titolo;

3. di prescrivere che, per il solo anno formativo 2025/2026, l'Istituzione formativa che accolga i discenti di cui al punto 2 dovrà prevedere un'apposita personalizzazione progettuale e curricolare del percorso di «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione», volta all'integrazione e allo sviluppo degli apprendimenti indicati nel citato allegato 1;

4. di specificare che, per il solo anno formativo 2025/2026, il suddetto accesso potrà essere attuato anche presso Istituzioni formative che non possiedono la figura di «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione» tra i propri percorsi approvati nel piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta educativa 2025/2026, fatta salva la condizione di cui al punto 3 relativa al necessario recupero degli apprendimenti;

5. di aggiornare il repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, prevedendo una specifica declinazione della figura di «Operatore delle produzioni chimiche» in un profilo regionale denominato «Operatore degli impianti e delle produzioni chimiche», caratterizzato dalle competenze, abilità e conoscenze aggiuntive esplicitate nel citato allegato 1, al fine di consolidare a regime la confluenza tra tale nuovo profilo e la figura di «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione»;

6. di stabilire che l'aggiornamento del repertorio relativo all'«Operatore degli impianti e delle produzioni chimiche» abbia

decorrenza dall'anno formativo 2026/2027, prevedendo a questo scopo due distinte modalità attuative:

- a decorrere dall'anno formativo 2025/2026 e fino alla conclusione naturale del triennio del percorso le Istituzioni formative che possiedono nella propria offerta formativa e hanno attivato percorsi di qualifica «Operatore delle produzioni chimiche» potranno garantire l'accesso al percorso di «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione» ai discenti frequentanti tale percorso di qualifica solo a condizione che prevedano un'apposita personalizzazione della progettazione formativa atta allo sviluppo degli apprendimenti indicati nel citato allegato 1 entro la conclusione del percorso triennale;
- la confluenza al percorso di «Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione», senza previo sviluppo degli apprendimenti, è consentita solo ai discenti che avviano a partire dall'anno formativo 2026/2027 la prima annualità del profilo regionale «Operatore degli impianti e delle produzioni chimiche»;

7. di aggiornare ulteriormente il repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, prevedendo in via ordinaria il percorso quadriennale relativo alla figura di «Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale - modellazione e prototipazione», stabilendone la decorrenza dall'anno formativo 2026/2027;

8. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, formazione, lavoro la definizione delle linee operative di attuazione della presente delibera nonché la formale integrazione del nuovo profilo regionale di «Operatore degli impianti e delle produzioni chimiche» nel repertorio regionale;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di trasmettere il presente atto all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e alle Istituzioni Scolastiche e Formative che erogano percorsi triennali, quadriennali e di quarto anno di leFP;

11. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale.

Il segretario: Giovanni Leo

Allegato 1

APPRENDIMENTI NECESSARI A GARANTIRE LA CONFLUENZA DALLA FIGURA DI “OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE” AL “TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE” E CARATTERIZZANTI IL PROFILO DI “OPERATORE DEGLI IMPIANTI E DELLE PRODUZIONI CHIMICHE”, NEL RISPETTO DEGLI STANDARD MINIMI DELLA FIGURA DI “OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE”:

Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni effettuate, in rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza	
ABILITA'	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare gli strumenti e <i>software</i> per la misurazione e il controllo - Applicare tecniche di controllo di rispondenza del prodotto (alla normativa, alle specifiche e allo standard esecutivo) 	<ul style="list-style-type: none"> - Standard qualitativi nella realizzazione delle lavorazioni - Tecniche e strumenti per la misurazione e il controllo delle lavorazioni effettuate - Parametri critici dei processi chimici - Sistemi di controllo e sensoristica

Assicurare il funzionamento dei dispositivi e dei sistemi automatizzati di impianti chimici per la produzione di semilavorati, segnalando eventuali guasti o criticità	
ABILITA'	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare modalità di caricamento e utilizzo dei programmi - Presidiare il funzionamento dei dispositivi, delle macchine e degli impianti automatizzati - Applicare tecniche di ricerca dei guasti e ripristino di sistemi malfunzionanti 	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti automatizzati nel settore meccanico e nell'industria chimica: tipologie e caratteristiche di funzionamento - Caratteristiche funzionali e tecniche di configurazione dei dispositivi di automazione - Tecnologie che permettono di ottimizzare i processi produttivi (robotica, sistemi di controllo e la sensoristica, intelligenza artificiale e machine learning, <i>Internet of Things</i> e <i>Big Data</i>) - Caratteristiche dei <i>software</i> applicativi e modalità di caricamento dei programmi - Componentistica standard dei sistemi meccatronici (elettrica, elettronica, pneumatica, oleodinamica, sensoristica, meccanica), principi fisici di funzionamento e loro caratteristiche

DESCRITTIVO DEL PROFILO REGIONALE DI “OPERATORE DEGLI IMPIANTI E DELLE PRODUZIONI CHIMICHE”

L'Operatore degli impianti e delle produzioni chimiche interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione chimica, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell'applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni relative agli impianti automatizzati consente di svolgere attività concernenti il trattamento, la lavorazione e la conservazione di materie prime, semilavorati e prodotti chimici, con competenze sia nell'approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature proprie delle produzioni chimiche, sia nella verifica della conformità delle lavorazioni e dei sistemi automatizzati di produzione.

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 01 luglio 2025

D.g.r. 25 giugno 2025 - n. XII/4622
Deferimenti in ordine all'attuazione della d.g.r. XII/430 del 12 giugno 2023 recante «PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Salute Componente 1 - Investimento 1.2: casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 - Assistenza domiciliare - attraverso la stipula di contratti di scopo a valere sulle risorse di PNRR ripartite dal d.m. 8 aprile 2025 (GU n. 11 del 15 maggio 2025) anno 2025 - codice CUP di progetto E89G21000020006

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la seguente normativa a livello comunitario:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- la decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 8 dicembre 2023 relativa alla rimodulazione del PNRR;

Vista la seguente normativa nazionale:

- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421*» e ss.mm.ii.;
- intesa adottata il 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il «*Patto per la Salute per gli anni 2014-2016*», all'articolo 5 (Assistenza territoriale) e all'articolo 6 (Assistenza sociosanitaria);
- l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in conferenza Stato-Regioni il 15 settembre 2016, sul documento «*Piano nazionale della cronicità*» (Rep. atti n. 160/CSR), di cui all'articolo 5, comma 21, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016;
- d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*»;
- intesa adottata il 18 dicembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il «*Patto per la salute 2019 - 2021*» (Rep. atti n. 209/CSR) e in particolare la scheda 8 che prevede, nell'ambito dell'assistenza territoriale, la necessità di promuovere un forte impulso e un investimento prioritario sull'assistenza domiciliare;
- decreto del MEF del 23 novembre 2021, recante «*Modifiche alla tabella A del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*»;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2022, recante «*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*»;
- decreto del MDS e del MEF del 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della Salute;
- atto n. 151/CSR del 4 agosto 2021 con cui è stata sancita l'intesa nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno

2003, n. 131, sul documento «Aspetti normativi e criteri di riferimento per il sistema di autorizzazione e di accreditamento delle cure domiciliari (allegato A)»; sulla «Proposta di requisiti di autorizzazione per lo svolgimento delle cure domiciliari (allegato B)»; sulla «Proposta dei requisiti di accreditamento per lo svolgimento delle cure domiciliari (allegato C)», nelle versioni diramate il 27 luglio 2021, parti integranti del presente atto;

- accordo stipulato in data 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero della Salute - unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dall'Agenda Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD), per la realizzazione degli investimenti della Component 1 della Missione 6 del PNRR, nell'ambito del quale AGENAS, garantisce il supporto tecnico operativo, tra l'altro, per l'investimento M6-C1 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina»;
- l'investimento del PNRR M6-C1 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina» e, in particolare, la milestone EU M6C1-4 che prevede entro il Q2 2022 la «Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare»;
- intesa sul documento «Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali» rep. atti n. 2 16/CSR del 20 febbraio 2010 Intesa sul documento «Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali»;
- accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina» rep. atti n. 215/CSR del 17 dicembre 2020;
- accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie» rep. atti n. 231/CSR del 18 novembre 2021;
- decreto 29 aprile 2022 Approvazione delle Linee guida organizzative contenenti il «Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare», ai fini del raggiungimento della Milestone EU M6C1-4, di cui all'Annex alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2023 concernente la ripartizione delle risorse PNRR - Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.1 - Assistenza domiciliare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023;
- decreto del Ministro della Salute del 24 novembre 2023 recante «Modifiche al decreto 23 gennaio 2023, recante ripartizione delle risorse relative all'investimento M6C1 - 1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (ADI)» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)», pubblicato sulla GU n. 22 del 27 gennaio 2024;
- decreto del Ministro della Salute del 8 aprile 2025 recante «Modifica del decreto 23 gennaio 2023, concernente la ripartizione delle risorse relative all'investimento M6C1 - 1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (ADI)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Viste le seguenti leggi regionali:

- 30 agosto 2008 n. 1 «Legge regionale statutaria»;
- 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e ss.mm.ii.;

Richiamati i seguenti documenti di programmazione regionale:

- d.c.r. XII/42/2023 di approvazione del «*Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura*»;
- d.c.r. XII/395 del 25 giugno 2024 di approvazione del «Piano sociosanitario integrato lombardo 2024 - 2028»;
- d.g.r. XI/5872/2022 recante: «*Determinazioni relative al nuovo sistema per la gestione digitale del territorio*»;
- d.g.r. XI/6867/2022 recante: «*Determinazioni in ordine all'assistenza domiciliare integrata in attuazione dell'intesa del 4 agosto 2021 di approvazione dei requisiti di esercizio e accreditamento dell'ADI nell'ambito della cornice programmatoria costituita dalla Missione 6 del PNRR, dal d.m. dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale*», dal d.m. del 29 aprile 2022 di approvazione delle linee guida organizzative contenenti il «*Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare*» e nel più generale quadro del potenziamento della sanità territoriale disposto con l.r. 22/2021;

- d.g.r. XI/7592/2022 recante «Attuazione del d.m. 23 maggio 2022, n. 77 - Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale»;
- d.g.r. XI/7758/2022 recante «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023»;
- d.g.r. XII/430 del 12 giugno 2023 recante «PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 - Componente 1 - Investimento 1.2: casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 - assistenza domiciliare - approvazione Piano operativo regionale»;
- d.g.r. XII/715/2023 recante «Determinazioni in ordine all'attuazione della d.g.r. XII/430 del 12 giugno 2023 recante «PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 6 salute Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 - Assistenza domiciliare - relativamente all'incremento del numero di prese in carico in cure domiciliari di persone over 65 anni secondo i target definiti dal d.m. 23 gennaio 2023 (G.U. 55 del 6 marzo 2023) attraverso la stipula di contratti di scopo a valere sulle risorse di PNRR ripartite dal medesimo decreto nel quadro della cornice regolatoria del d.m. 77/2022 - codice CUP di progetto E89G21000020006»;
- d.g.r. XII/717/2023 recante «Determinazioni in ordine alla regolamentazione delle azioni definite a livello regionale per il concorso all'attuazione dell'obiettivo di investimento previsto dal PNRR alla Missione 6 Componente 1 - sub-investimento M6C1 1.2.1: «Casa come primo luogo di cura (ADI)» attraverso l'erogazione diretta di cure domiciliari nell'ambito delle CdC delle ASST e attraverso il progetto di sorveglianza domiciliare attivato nell'ambito del modello organizzativo individuato in allineamento al d.m. 77 e fondato sul raccordo tra CdC, attraverso l'Ifc e UCA e gli ambulatori dei MMG operanti, anche attraverso il proprio personale di studio»;
- d.g.r. XII/850/2023 recante «Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2023. Secondo provvedimento»;
- d.g.r. XII/1025/2023 recante «Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2023. Terzo provvedimento»;
- d.g.r. XII/1827/2024 recante «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 - (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)»;
- d.g.r. XII/2508/2024 recante «Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR in ambito socio sanitario per l'anno 2024 - Secondo provvedimento»;
- d.g.r. XII/2856/2024 recante «Determinazioni in ordine all'attuazione della d.g.r. XII/430 del 12 giugno 2023 recante «PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 salute componente 1 - investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 - assistenza domiciliare - attraverso la stipula di contratti di scopo a valere sulle risorse di PNRR ripartite dal d.m. 23 gennaio 2023 (G.U. 55 del 6 marzo 2023). anno 2024 - codice CUP di progetto E89G21000020006»;
- d.g.r. XII/3720/2024 recante: «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 - (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi)»;
- d.g.r. XII/3730/2024 recante: «Determinazioni in merito all'ambito socio-sanitario di cui alla d.g.r. XII/2966/2024»;

Visto il d.m. 77 del 23 maggio 2022 «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale» in particolare il paragrafo 10 sull'assistenza domiciliare;

Visto, inoltre, il decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2023 concernente la ripartizione delle risorse PNRR - Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.1 - Assistenza domiciliare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023;

Visto altresì il decreto del Ministro della Salute dell'8 aprile 2025 che, recependo la rimodulazione dell'obiettivo finale target dell'investimento da 800.000 a 842.000 assistiti incrementali entro la scadenza del 30 giugno 2026, ha ripartito il target aggiuntivo 2025 tra le regioni proporzionalmente alla ripartizione degli assistiti incrementali PNRR di cui all'allegato 1 del citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2023, definendo il seguente quadro programmatico:

- stante che la rimodulazione di + 42.000 assistiti a livello nazionale significa per Regione Lombardia un incremento del risultato atteso del 2025 di ulteriori 7.545 unità, la regione dovrà prendere in carico in assistenza domiciliare al T2 del 2026 233.935 anziani, con riferimento all'assistenza domiciliare erogata a tutto il 31 dicembre 2025, pari ad un incremento di 141.384 assistiti rispetto alla baseline del 2019 (92.551 assistiti);
- risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo di investimento in oggetto per l'annualità 2025 per Regione Lombardia pari a euro 279.649.435, di cui per euro 67.137.236 a valere sulle risorse di cui ai commi 4 e 5 (parziale) dell'art. 1 del d.l. 34/2020 e per euro 197.587.192 a valere sulle risorse del PNRR;

Dato atto, altresì, che con d.d.g. n. 5702 del 18 aprile 2023 l'allora referente unico regionale ha delegato le ATS e le ASST per l'attuazione a livello territoriale dell'obiettivo di investimento di PNRR Missione 6 Componente 1 sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)», da perseguire nel quadro dei sotto obiettivi intermedi e finali declinati sui singoli territori di ASST con nota protocollo G1.2023.0012092 del 30 marzo 2023 con riferimento alle relative specifiche azioni, da perseguire quindi mediante il concorso di tutta la rete d'offerta delle cure domiciliari C-DOM, compresa quella erogata in regime di RSA aperta, delle cure palliative domiciliari CP-DOM e attraverso il progetto di sorveglianza domiciliare da realizzarsi attraverso il raccordo a livello distrettuale perseguito da ATS e ASST dell'attività dei MMG e degli Ifc;

Visto il decreto n. 18976 del 4 dicembre 2024 del segretario generale recante «PNRR Missione 6 Componente 1 e Componente 2 individuazione del referente unico della parte (Referente unico regionale) in attuazione all'art.3 comma 2 del contratto istituzionale di sviluppo» con cui è stato nominato quale referente unico regionale (Referente unico regionale) il Dr. Mario Giovanni Melazzini, direttore generale pro-tempore della DG Welfare, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla parte rappresentata (Regione Lombardia) e degli altri compiti previsti nel CIS;

Dato atto che Regione Lombardia ha raggiunto i target intermedi 2022, 2023 e 2024, come certificati da AGENAS con note protocollo AGENAS n. 2024/0003724 del 28 marzo 2024, n. 2024/0006461 del 29 maggio 2024 e n. 2025/0003523 del 28 marzo 2025;

Ritenuto di destinare all'acquisto di cure domiciliari dalla rete d'offerta pubblica e privata (C-dom, Cure palliative domiciliari e RSA aperta) per il 2025 la medesima percentuale di risorse allocate a tale scopo dalla d.g.r. 715/2023 da applicare alle disponibilità definite con d.m. 8 aprile 2025;

Valutato di procedere con il presente atto ad approvare le disposizioni attuative per l'anno 2025 della d.g.r. XII/430 del 12 giugno 2023 relativamente alla regolamentazione dell'azione finalizzata a concorrere alla realizzazione dell'obiettivo di investimento di PNRR Missione 6 Componente 1 sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)» attraverso l'acquisto di prestazioni di cure domiciliari dalla rete d'offerta accreditata per l'erogazione di cure palliative domiciliari CP-Dom, accreditata per l'erogazione di cure domiciliari ai sensi delle d.g.r. XI/6867/2022 C-dom e s.m.i. ivi comprese le cure domiciliari erogate in regime di RSA aperta;

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, recanti:

- l'allegato 1) «Determinazioni in ordine ai contratti di scopo per l'erogazione di cure domiciliari per concorrere alla realizzazione dei target legati all'obiettivo di investimento di PNRR Missione 6 Componente 1 sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)» - e riparto tra le ATS delle risorse 2025 di PNRR - quarta annualità» che, in particolare, approva la regolamentazione dell'azione finalizzata al riparto tra le ATS delle risorse PNRR pari a euro 142.775.760 a valere sull'assegnazione prevista sull'annualità 2025 (quarta annualità del programma), calcolato in applicazione dei criteri definiti nell'ambito del medesimo allegato e finalizzato alla stipula di specifici contratti di scopo e alla determinazione dei relativi budget;
- l'allegato 2 A) «Schema tipo di contratto di scopo per l'acquisto di prestazioni di cure domiciliari da stipularsi con gli enti gestori accreditati per C-Dom, ivi compresi quelli per cure domiciliari erogate in regime di RSA aperta, nonché gli enti gestori accreditati per cure palliative domiciliari disponibili ad erogare cure domiciliari sulle risorse del PNRR stanziato sul 2025 dal d.m. 8 aprile 2025»;
- l'allegato 2 B) scheda di budget relativa al contratto di scopo;

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 01 Luglio 2025

Stabilito di prevedere che le ATS procedono a destinare il volume delle risorse di PNRR 2025 definito in applicazione dei criteri previsti dall'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato che i contratti di scopo sul PNRR sono diretti all'erogazione di cure domiciliari a favore di persone over 65 anni e che pertanto:

- qualora stipulati con enti gestori titolari del solo contratto di scopo, sono finalizzati esclusivamente alla presa in carico in cure domiciliari di assistiti over 65 anni;
- qualora stipulati da enti gestori titolari del contratto ordinario, saranno «*movimentabili*» esclusivamente all'esito dell'esaurimento del budget costituito sulle risorse ordinarie di FSR per le cure domiciliari secondo il quadro normativo anche evolutivo di riferimento, esclusivamente per la remunerazione di cure domiciliari a favore di assistiti over 65 anni;

Evidenziato pertanto che i budget annuali definiti per gli enti gestori a valere sulle risorse di PNRR in applicazione delle regole definite nell'ambito dell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non comportano effetti di storicizzazione sugli esercizi successivi e che la prosecuzione degli interventi di cui all'investimento M6C1.1.2.1 saranno oggetto di successivi provvedimenti della Giunta, in funzione dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale in materia;

Dato atto che la spesa prevista dal presente atto fino a euro 142.775.760 è a valere sul Capitolo 15944 del bilancio regionale 2025;

Ritenuto di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet Istituzionale;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le disposizioni attuative per l'anno 2025 della d.g.r. XII/430 del 12 giugno 2023 relativamente alla regolamentazione dell'azione finalizzata a concorrere alla realizzazione dell'obiettivo di investimento di PNRR Missione 6 componente 1 sub-investimento m6c1 1.2.1 «casa come primo luogo di cura (ADL)» attraverso l'acquisto di prestazioni di cure domiciliari dalla rete d'offerta accreditata per l'erogazione di cure palliative domiciliari CP-Dom, accreditata per l'erogazione di cure domiciliari ai sensi delle d.g.r. XI/6867/2022 C-dom e s.m.i. ivi comprese le cure domiciliari erogate in regime di RSA aperta;

2. di approvare gli allegati 1) e 2), costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, recanti:

- allegato 1) «determinazioni in ordine ai contratti di scopo per l'erogazione di cure domiciliari per concorrere alla realizzazione dei target legati all'obiettivo di investimento di PNRR missione 6 componente 1 sub-investimento m6c1 1.2.1 «casa come primo luogo di cura (ADL)» - e riparto tra le ATS delle risorse 2025 di PNRR - quarta annualità» che, in particolare, approva la regolamentazione dell'azione finalizzata al riparto tra le ATS delle risorse PNRR pari a euro 142.775.760 a valere sull'assegnazione prevista sull'annualità 2025 (quarta annualità del programma), calcolato in applicazione dei criteri definiti nell'ambito del medesimo allegato e finalizzato alla stipula di specifici contratti di scopo e alla determinazione dei relativi budget;
- allegato 2 a) «*schema tipo di contratto di scopo per l'acquisto di prestazioni di cure domiciliari da stipularsi con gli enti gestori accreditati per C-Dom, ivi compresi quelli per cure domiciliari erogate in regime di RSA aperta, nonché gli enti gestori accreditati per cure palliative domiciliari disponibili ad erogare cure domiciliari sulle risorse del PNRR stanziato sul 2025 dal d.m. 8 aprile 2025;*
- l'allegato 2 b) «*Scheda di budget relativa al contratto di scopo*»;

3. di prevedere che le ATS destinino il volume delle risorse di PNRR 2025 definito in applicazione dei criteri di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di prevedere che i budget annuali definiti per gli enti gestori a valere sulle risorse di PNRR in applicazione delle regole definite nell'ambito dell'allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non comportano effetti di storicizzazione sugli esercizi successivi e che la prosecuzione degli interventi di cui all'investimento M6C1.1.2.1 saranno og-

getto di successivi provvedimenti della giunta, in funzione dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale in materia;

5. di disporre che la spesa prevista dal presente atto fino a euro 142.775.760 è a valere sul Capitolo 15944 del bilancio regionale 2025;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

Il segretario: Giovanni Leo

_____ • _____

ALL. 1 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CONTRATTI DI SCOPO PER L'EROGAZIONE DI CURE DOMICILIARI PER CONCORRERE ALLA REALIZZAZIONE DEI TARGET LEGATI ALL'OBIETTIVO DI INVESTIMENTO DI PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1 SUB-INVESTIMENTO M6C1 1.2.1 «CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)» – E RIPARTO TRA LE ATS DELLE RISORSE 2025 DI PNRR – QUARTA ANNUALITA' - NELL'AMBITO DELLO STANZIAMENTO PREVISTO PER IL 2024 PER REGIONE LOMBARDIA DAL DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 8/4/2025 (GU N. 11 DEL 15/5/2025)

1. DETERMINAZIONI PROGRAMMATORIE IN ORDINE ALLE RISORSE DI PNRR PREVISTE SUL 2025 CON DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 8/4/2025 DESTINATE ALL'ACQUISTO DI CURE DOMICILIARI DALLA RETE D'OFFERTA PUBBLICA E ACCREDITATA EX DGR XI/6867/2022, COMPRESA L'EROGAZIONE DI CURE DOMICILIARI IN REGIME DI RSA APERTA, E DALLA RETE PUBBLICA E PRIVATA ACCREDITATA PER L'EROGAZIONE DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI.

Ai fini dell'attuazione della DGR XII/430 del 12/06/2023 recante "PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6 salute componente 1 - investimento 1.2: casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 – assistenza domiciliare", la declinazione programmatica delle risorse di PNRR sulle diverse azioni ha tenuto conto, entro il nuovo quadro regolatorio espresso dal DM 77/2022 e dal relativo sistema di classificazione del bisogno di salute previsto al paragrafo 3) del DM, dell'esigenza di coniugare:

- l'avvio e l'implementazione della presa in carico in cure domiciliari degli over 65 anni nella logica della prevenzione proattiva nell'ambito della cronicità legata al livello 3) della classificazione del bisogno del DM;
- il rafforzamento del numero, della durata e dell'intensità delle C-DOM, compresa quella erogata in regime di RSA Aperta, legata ai livelli 4) e 5) della classificazione del bisogno nonché di quella del livello VI) relativa alle cure palliative domiciliari, CP-DOM.

Tali principi costituiscono comunque indirizzi programmatici validi per tutte le fasce d'età nell'ambito delle risorse di FSR annualmente disponibili e non solo di quelle di PNRR rivolte alla popolazione over 65 anni, laddove ricorrano condizioni di eleggibilità ritenute appropriate all'esito della valutazione multidimensionale. Si richiama la programmazione della dinamica di assegnazione nel periodo 2022-2025 delle risorse di PNRR destinate da Regione Lombardia all'acquisto di cure domiciliari dalla rete d'offerta accreditata ex DGR XI/6867/2022, compresa l'erogazione di cure domiciliari in regime di RSA aperta e dalla rete accreditata per l'erogazione di cure palliative domiciliari, da assegnarsi progressivamente con successivi atti, tenendo conto dell'avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi previsti, già approvata con DGR XII/715/2023 e con DGR XII/2856/2024. Tenuto conto del finanziamento aggiuntivo per il 2025 disposto dal DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 8/4/2025, per mantenere costante il peso assegnato all'acquisto di cure domiciliari dalla rete d'offerta pubblica e privata accreditata ex DGR XI/6867/2022, compresa l'erogazione di cure domiciliari in regime di RSA aperta, e dalla rete pubblica e privata accreditata per l'erogazione di cure palliative domiciliari, la programmazione delle risorse da dedicare a tale scopo viene aggiornata come segue:

Tab.1 – Programmazione risorse per contratti di scopo 2023-2025

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
RETE C-DOM, CP DOM, RSA APERTA	65.145.434	119.883.999	142.775.760

Le risorse di PNRR assegnate sul 2025 e destinate da Regione Lombardia nell'ambito del livello previsto DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 8/4/2025, sono pari a euro 142.775.760.

Resta poi altresì fermo che le risorse del PNRR sono previste fino al 2025 e che dal 2026 il mantenimento dei livelli di servizio raggiunti in attuazione del PNRR è subordinato alla relativa sostenibilità a carico del FSR tenuto conto delle esigenze complessive di sistema per la garanzia dei LEA, dei livelli di FSR disponibili, anche in funzione delle sinergie che il potenziamento delle cure domiciliari sarà in grado di assicurare all'intera rete dei servizi.

Regione Lombardia ha raggiunto il target legato all'obiettivo di investimento PNRR_M6C1I1.2.1 "Casa come primo luogo di cura Assistenza domiciliare" come previsto dal Decreto del 23 gennaio 2023 sull'annualità 2024, traguardando la presa in carico in assistenza domiciliare del numero previsto di persone over 65 anni così maturando il diritto al saldo delle risorse 2024 e all'anticipo delle risorse sul 2025.

Il 2025, quale annualità in cui, secondo il cronoprogramma ministeriale, deve essere raggiunto il target finale del SUB-INVESTIMENTO M6C1 1.2.1, sarà pertanto l'esercizio in cui è necessario non solo mantenere i livelli di servizio del 2024, ma anche proseguire con gli sforzi di miglioramento del target. Non cogliere le opportunità di sviluppo del 2025 può condizionare le dimensioni produttive per gli esercizi successivi.

Le indicazioni che seguono sono pertanto riferite situazione straordinaria tipica del periodo di operatività del Recovery Plan.

2. RIPARTO DELL'ASSEGNAZIONE DI RISORSE DI PNRR NELL'AMBITO DELLO STANZIAMENTO DEFINITO PER IL 2025 DAL DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 8/4/2025 (G.U. 55 DEL 6 MARZO 2023)

Al raggiungimento del target 2025 di PNRR, in analogia alle annualità precedenti, concorrono i contratti di cure domiciliari relativi ai servizi accreditati di C-DOM, Cure Palliative Domiciliari CP-DOM e Rsa Aperta. Si prevede di ripartire l'importo complessivo di risorse di PNRR di euro 142.775.760 tra le tipologie di cure domiciliari,

sopra previste sulla base della dinamica di produzione intervenuta sui contratti ordinari e di scopo anno 2024, tenuto conto delle dinamiche tariffarie in corso in questo settore. Nella tabella che segue viene quindi indicato il valore delle risorse di PNRR destinato nel 2025 all'incremento delle cure domiciliari, in applicazione di detto criterio:

Tab. 2 - Riparto per tipologia cure domiciliari

ATS	c-dom	cp-dom	rsa aperta	
RL	78.540.977,00	39.297.531,00	24.937.252,00	142.775.760,00
	55,0%	27,5%	17,5%	

Il budget complessivo per tipologia di cure domiciliari come sopra indicato, viene poi ripartito per ATS in applicazione dei seguenti parametri:

- per il 70% in base al numero di pazienti richiesto dall'obiettivo di target intermedio netto di PNRR 2025 assegnato alle singole ASST, consolidato per ATS di afferenza;
- per il 30% per compensare le ASST che presentano una dotazione di budget inferiore alla media regionale per quella specifica tipologia di cure domiciliari rispetto agli over 65 anni del relativo territorio e conseguentemente, come riportato nella tabella che segue:

Tab. 3 – Riparto per Ats

	ATS	c-dom	cp-dom	rsa aperta	
321	MILANO C.M.	20.963.000,00	12.780.895,00	9.503.244,00	43.247.139,00
322	INSUBRIA	18.832.620,00	8.059.462,00	4.529.691,00	31.421.773,00
323	MONTAGNA	1.064.814,00	965.945,00	661.147,00	2.691.906,00
324	BRIANZA	11.051.192,00	3.593.362,00	4.530.570,00	19.175.124,00
325	BERGAMO	5.676.280,00	3.258.518,00	1.802.255,00	10.737.053,00
326	BRESCIA	10.994.073,00	5.645.022,00	1.879.614,00	18.518.709,00
327	VAL PADANA	5.317.688,00	2.486.369,00	986.443,00	8.790.500,00
328	PAVIA	4.641.310,00	2.507.958,00	1.044.288,00	8.193.556,00
	RL	78.540.977,00	39.297.531,00	24.937.252,00	142.775.760,00

3. LA DEFINIZIONE DEL BUDGET A VALERE SULLE RISORSE DI PNRR

Le regole per i gestori che hanno già aderito nelle precedenti annualità ai contratti di scopo

Agli enti gestori di cure domiciliari che hanno già aderito nelle precedenti annualità ai contratti di scopo PNRR che hanno manifestato, anche in termini di tacito assenso, entro il 4/7/2025, la disponibilità alla prosecuzione

per il 2025 secondo le condizioni della presente DGR, è assegnato un budget di scopo calcolato secondo i seguenti criteri:

- è conservato il budget di scopo 2024, oltre all'eventuale iperproduzione del medesimo contratto di scopo (nei casi di operatività nel 2024 solo per alcuni mesi si effettua il trascinarsi ad anno)
- il budget di scopo 2025 tiene altresì conto delle evoluzioni tariffarie e, vista l'esigenza di garantire a livello regionale, un miglioramento del target PNRR dell'8%, consente agli erogatori che nel 2024 hanno utilizzato completamente il budget di scopo di incrementare in egual misura il relativo budget.
- compatibilmente con le risorse di PNRR **assegnate alle** di ATS e disponibili dopo i precedenti passaggi, **si procederà a** recepire, nell'ambito del contratto di scopo, la storicizzazione dell'eventuale iperproduzione 2024 **riconosciuta** sul contratto ordinario non già storicizzata in sede di assegnazione del budget ordinario per il 2025; anche su tale componente si tiene conto dell'obiettivo di migliorare il target dell'8%; nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti per la storicizzazione al 100%, la percentuale di storicizzazione è ridefinita compatibilmente con il vincolo delle risorse. Resta inteso che il budget di scopo può essere impiegato esclusivamente per le finalità e i target della Missione 6 C1 1.2.1

E' facoltà dell'ATS, sulla base di analisi del fabbisogno locale, valutare e disporre una flessibilità delle risorse sulle diverse tipologie di setting e prevedere quindi uno spostamento di quote tra le stesse al fine anche di un pieno utilizzo delle medesime risorse in ordine a tali Avvisi.

L'ATS comunica ai gestori l'importo del budget del contratto di scopo 2025 entro il 15/7/2025 e procede alla formalizzazione del contratto entro l'8/8/2025 utilizzando lo schema di contratto tipo e la scheda budget allegati alla presente.

Le regole per le nuove adesioni ai contratti di scopo

Le ATS destinano le risorse PNRR disponibili per il 2025 di cui alla Tab. 3 non già utilizzate per dare continuità ai contratti di scopo sottoscritti nelle precedenti annualità per:

- l'adesione di eventuali gestori che hanno già il contratto ordinario che aderiscono per la prima volta al contratto di scopo (compresi quelle intercompany);
- manifestazioni di interesse per consentire la partecipazione di strutture pubbliche e private che non avessero in precedenza aderito o che intendessero estendere i propri perimetri di contrattualizzazione previo ampliamento/modifica dell'accreditamento.

Tenuto conto del breve orizzonte temporale di operatività rispetto al cronoprogramma di cui al DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 8/4/2025 potranno partecipare alle manifestazioni di interesse delle ATS solo le strutture che hanno presentato la Scia entro la data del presente provvedimento e, in ogni caso, che hanno concluso il procedimento di accreditamento regionale alla data prevista dal bando ATS per la presentazione della domanda.

Se il gestore di nuova adesione ha anche un contratto ordinario, l'ATS cercherà, nel limite delle risorse disponibili, di attribuire un budget di scopo che assicuri un rapporto tra budget PNRR/budget ordinario in linea con quanto assegnato al resto dei gestori che avevano già aderito ai contratti di scopo.

Le valutazioni sulla capienza delle risorse saranno effettuate tenuto conto dell'impegno contrattuale su base annua (e non sui mesi di effettiva operatività per il 2025).

È facoltà dell'ATS, sulla base di analisi del fabbisogno locale, valutare e disporre una flessibilità delle risorse sulle diverse tipologie di setting e prevedere quindi uno spostamento di quote tra le stesse al fine anche di un pieno utilizzo delle medesime risorse in ordine a tali Avvisi.

Anche i gestori ammessi alla contrattualizzazione in esito alle manifestazioni di interesse del 2025 sottoscrivono il contratto e la scheda budget secondo i modelli tipo allegati al presente atto.

In considerazione dell'orizzonte temporale della programmazione PNRR si prevede che la validità temporale dei contratti di scopo 2025 è quella prevista all'art. 9 del contratto.

4. IL CONTRATTO DI SCOPO E PROCESSO DI EVENTUALE RIMODULAZIONE

Ai fini della stipula del contratto sulle risorse di PNRR, le ATS utilizzano lo specifico schema di contratto di scopo di cui al presente atto e la relativa scheda budget.

Si specificano le seguenti determinazioni:

- le ATS provvedono al caricamento in contratti web dei contratti di scopo PNRR stipulati a livello locale.
- considerato che le risorse di PNRR possono essere utilizzate esclusivamente per la produzione di cure domiciliari a favore di persone over 65 anni, il valore del budget del contratto di scopo non concorre all'eventuale budget di filiera sottoscritto dall'ente gestore (a tal proposito si precisa che il budget di filiera per i soggetti intercompany è da intendersi possibile per tutte le tipologie di UDO, ferma restando la non applicabilità ai contratti di scopo);
- si prevede invece, in ipotesi di contratto ordinario di filiera e di contestuale stipula di contratto di scopo, la possibilità di coprire l'eventuale fabbisogno legato all'iperproduzione erogata sul contratto di scopo con l'eventuale spazio di risorse di FSR ancora disponibili sul budget di filiera di cui è titolare l'ente gestore;
- a chiusura dell'esercizio e successivamente al completamento del processo di calcolo sopra previsto (in assenza di contratto di filiera o di esaurimento dello spazio di budget sul contratto ordinario di filiera in relazione all'iperproduzione legata alle cure domiciliari), i competenti uffici a livello regionale potranno procedere alla rimodulazione a livello regionale delle risorse di PNRR eventualmente ancora disponibili tenuto conto della dinamica di ipo e di iper produzione legata all'erogazione delle prestazioni e in ogni caso entro il limite delle risorse complessivamente assegnate a livello di sistema ai contratti di scopo con il presente provvedimento, nel rispetto dei termini previsti per la chiusura dei bilanci delle Aziende del SSR. A tal fine le ATS provvedono ad acquisire una scheda budget integrativa a valere sulle risorse di PNRR secondo lo stesso schema allegato al presente atto. Nelle more dell'acquisizione delle schede da parte delle ATS, i competenti uffici della DG Welfare procedono comunque al calcolo del valore da riconoscere in applicazione delle regole definite con il presente allegato.

I valori definitivi ai fini del riconosciuto dell'esercizio 2025 verranno comunque calcolati sulla base dei flussi informativi FE, Cure palliative ed RSA Aperta entro il limite del budget sottoscritto dai singoli enti gestori a titolo di PNRR.

Le risorse di budget assegnate sul 2025 non sono storicizzabili sugli esercizi successivi e, nel corso dell'esecuzione del contratto, sono riconosciute esclusivamente in ragione della produzione effettiva rendicontata nel rispetto del budget assegnato.

5. LA RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI EROGATE IN FORZA DEI CONTRATTI DI SCOPO STIPULATI SUL PNRR

Il riconoscimento economico delle prestazioni erogate è subordinato all'assolvimento del debito informativo specifico per ogni tipologia di cure domiciliari.

Nello specifico:

- gli enti gestori già contrattualizzati procedono anche in relazione alle prese in carico riferite ai contratti di scopo PNRR alla rendicontazione dei livelli di produzione attraverso gli specifici flussi informativi secondo le ordinarie regole già previste.
- gli enti gestori di nuova contrattualizzazione che sottoscrivono un contratto di scopo PNRR procedono alla rendicontazione dei livelli di produzione attraverso gli ordinari flussi, precisando quanto segue:
 - la remunerazione delle prestazioni di cure palliative domiciliari avviene sulla base della valorizzazione del flusso mensile di Cure Palliative nel rispetto delle tempistiche ordinarie previste dal calendario flussi;
 - la remunerazione delle prestazioni di cure domiciliari C-DOM avviene sulla base della valorizzazione del flusso trimestrale FE nel rispetto delle tempistiche ordinarie previste dal calendario flussi; resta fermo l'obbligo di alimentazione trimestrale anche del flusso SIAD;
 - la remunerazione delle prestazioni erogate in regime di RSA Aperta avviene sulla base della valorizzazione del relativo flusso trimestrale nel rispetto delle tempistiche ordinarie previste dal calendario flussi;

I valori definitivi ai fini del riconosciuto dell'esercizio 2025 verranno comunque calcolati sulla base dei flussi informativi FE, Cure palliative ed RSA Aperta entro il limite del budget sottoscritto dai singoli enti gestori a titolo di PNRR.

6. LA FATTURAZIONE ALLE ATS DELLE PRESTAZIONI EROGATE A VALERE SULLE RISORSE DI PNRR

Gli Enti Gestori di cure domiciliari, di RSA Aperta e di cure palliative domiciliari già a contratto ordinario sul FSR che aderiscono alla stipula del contratto di scopo sul PNRR, procedono:

- entro i limiti del budget di scopo sottoscritto, all'emissione di una fattura di acconto intermedio per il riconoscimento dell'eventuale iperproduzione sul contratto ordinario legata alle prestazioni di cure domiciliari erogate a favore delle prese in carico di persone over 65 anni risultante dalle rendicontazioni riferite al primo semestre 2025.
- entro i limiti del budget di scopo sottoscritto, all'emissione di una fattura annuale a chiusura dell'esercizio 2025 per il riconoscimento dell'eventuale iperproduzione sul contratto ordinario legata alle prestazioni di cure domiciliari erogate a favore delle prese in carico di persone over 65 anni.

La fattura deve sempre recare l'indicazione del CUP di progetto n. E89G21000020006. Il valore del budget del contratto di scopo non concorre all'eventuale budget di filiera sottoscritto dall'ente gestore (es. risorse di PNRR per coprire iperproduzione di altre unità d'offerta della filiera).

I valori definitivi ai fini del riconosciuto dell'esercizio 2025 verranno comunque calcolati sulla base dei flussi informativi FE, Cure palliative ed RSA Aperta entro il limite del budget sottoscritto dai singoli enti gestori a titolo di PNRR.

Gli Enti Gestori di cure domiciliari, di RSA Aperta e di cure palliative domiciliari titolari del solo contratto di scopo provvedono all'emissione della fattura secondo le tempistiche mensili o trimestrali previste dai corrispondenti flussi informativi, come richiamati al paragrafo precedente del presente allegato. Le singole fatture devono riportare l'indicazione del CUP di progetto n. E89G21000020006. I valori definitivi ai fini del riconosciuto dell'esercizio 2025 verranno comunque calcolati sulla base dei flussi informativi FE, Cure palliative ed RSA Aperta entro il limite del budget sottoscritto dai singoli enti gestori a titolo di PNRR.

In entrambe le casistiche previste dai due precedenti capoversi, trovano in ogni caso piena applicazione le determinazioni di cui al paragrafo 4) del presente allegato in tema di eventuale processo di rimodulazione.

7. REGOLE DI RENDICONTAZIONE DELL'OBIETTIVO DI INVESTIMENTO DI PNRR

Il/i responsabile/i individuato/i dalle ATS provvede/provedono alla conservazione agli atti istruttori della documentazione attestante la liquidazione della spesa a valere sulle risorse del PNRR con l'indicazione del relativo CUP. Le ATS procedono comunque alla registrazione delle scritture contabili su uno specifico centro di costo finalizzato all'imputazione di tutti i costi sostenuti a valere sulle risorse di PNRR di cui al presente riparto, in continuità con l'esercizio precedente.

Come previsto dal quadro delle regole sulla gestione delle risorse del PNRR, si potrà procedere nel corso dell'attuazione del programma, all'effettuazione di controlli in loco diretti a verificare la regolarità dei procedimenti sottesi all'utilizzo delle risorse del programma e all'organizzazione delle attività dirette ad implementare le cure domiciliari a livello distrettuale. Tali controlli potranno essere esercitati sia dalla regione che dal livello nazionale e/o comunitario.

SCHEMA DI CONTRATTO DI SCOPO PER L'ACQUISTO DI CURE DOMICILIARI A VALERE SULLE RISORSE DI PNRR DI CUI ALLA DGR XII/_____ PER CONCORRERE ALL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI INVESTIMENTO PNRR M6C1 1.2.1 "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA"

C.I.G. N. _____

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale per l'Unità d'Offerta codice Cudes regionale, accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale delle strutture accreditate, le prestazioni a contratto indicati e riportati nell'allegata scheda di budget;

Premesso che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 nell'ambito della Missione 6 "Salute", prevede il sub-investimento 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura (ADI)", individuando il relativo target comunitario M6C1-6 che prevede al T2-2026 l'«Aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni. Per raggiungere tale obiettivo dovrà essere aumentato di almeno 800.000 unità entro il 2026 il numero di persone di età superiore ai 65 anni che ricevono assistenza domiciliare»; con la rimodulazione del PNRR di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 8 dicembre 2023 l'obiettivo è stato elevato a 842.000 assistiti;
- il Decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2023 concernente la ripartizione delle risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023:
 - definisce all'art. 2) i soggetti attuatori dell'obiettivo di investimento prevedendo che:
 - le risorse di cui all'art. 1, sono ripartite a favore delle regioni e delle province autonome in qualità di soggetti attuatori;
 - le Regioni, in quanto soggetti attuatori, richiedono il codice unico di progetto (CUP), accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP, per gli interventi sotto la voce: «PNRR M6C111.2.1 assistenza domiciliare»;
 - disciplina all'art. 3 le condizioni per l'erogazione delle risorse a valere sulla Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare a favore dei soggetti attuatori;
 - approva l'allegato 1) recante la ripartizione delle risorse per l'investimento M6C1 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura (ADI)", individuando per ciascuna annualità

del programma i target intermedi e il target finale legati al raggiungimento dell'obiettivo a livello nazionale e per ciascuna Regione, prevedendo che l'avanzamento nell'attuazione dei target intermedi e finali del sub investimento in oggetto da parte delle Regioni sia misurato dall'indicatore relativo al n. di assistiti over 65 anni trattati in assistenza domiciliare in rapporto alla popolazione anziana calcolato attraverso il flusso SIAD alimentato nell'ambito dell'NSIS

- con Decreto del Ministero della Salute dell'8 aprile 2025 è stato aggiornato il finanziamento e il target che le regioni devono conseguire nel 2025, con i seguenti valori per la Lombardia:
 - incremento atteso di n. 141.384 prese in carico in assistenza domiciliare di assistiti over 65 anni a partire dalla baseline del 2019 di 92.551 con riferimento all'assistenza domiciliare erogata a tutto il 31/12/2025;
 - risorse complessive al 31/12/2025 pari a euro 279.649.435, di cui per euro 67.137.326 a valere sulle risorse di cui ai commi 4 e 5 (parziale) dell'art. 1 del DL 34/2020 e per euro 212.512.199 a valere sulle risorse del PNRR;
- la DGR XII/715 del 24/07/2023:
 - ha assunto, nell'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale, determinazioni per la regolamentazione dell'azione finalizzata a concorrere alla realizzazione dell'obiettivo di investimento di PNRR Missione 6 Componente 1 sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI) attraverso l'acquisto di prestazioni di cure domiciliari dalla rete d'offerta pubblica e privata accreditata ai sensi delle DGR XI/6867/2022 (C-DOM) ivi comprese le cure domiciliari erogate in regime di RSA Aperta e dalla rete pubblica e privata per l'erogazione di cure palliative domiciliari ex DGR XI/5918/2016;
 - ha previsto, nell'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale, che gli enti gestori accreditati per cure domiciliari, ivi comprese quelle erogate in regime di RSA aperta, e gli enti gestori accreditati per cure palliative domiciliari possono accedere alla stipula con la ATS di accreditamento di un contratto di scopo per l'erogazione a carico delle risorse di PNRR di prestazioni di cure domiciliari finalizzate a concorrere all'attuazione dell'obiettivo di investimento PNRR Missione 6 "Salute" sub-investimento 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI) definito per Regione Lombardia con Decreto del 23 gennaio 2023 (G.U. n. 55 del 6 marzo 2023) e declinato sui singoli territori di ASST da Regione Lombardia con nota prot. G1.2023.0012092 del 30/03/2023;
 - ha definito all'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale, nell'ambito dello stanziamento delle risorse di PNRR definito dal Decreto del 23 gennaio 2023, il riparto per ATS e la corrispondente sotto assegnazione teorica per ASST e ha definito nell'ambito dell'allegato 1) le regole per la gestione del circuito economico delle risorse del PNRR da parte delle ATS, precisamente disponendo:
 - che il contratto di scopo per l'attuazione del PNRR per i gestori non già a contratto ordinario prevede una remunerazione a valere sulle risorse del PNRR da riconoscere sulla base dell'effettiva rendicontazione (secondo la frequenza prevista dagli appositi calendari), mediante emissione di fattura che deve recare chiaramente l'indicazione del **CUP E89G21000020006** del progetto legato all'obiettivo di investimento di PNRR in oggetto, nonché del

codice CIG ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- che gli enti gestori già a contratto per C-DOM, ivi compresi i contratti per cure domiciliari erogate in regime di RSA aperta, nonché gli enti gestori a contratto per Cure palliative domiciliari e titolari di budget sulle risorse del FSR ordinario che abbiano sottoscritto il contratto di scopo sulle risorse del PNRR, possano erogare e rendicontare cure domiciliari a carico delle risorse di PNRR solo a condizione dell'eventuale previo esaurimento delle risorse di FSR legate al contratto ordinario;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023;
- la stipula del contratto è inoltre subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove presenti, dei soggetti indicati all'art. 94 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 94 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.
Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a erogare a favore di assistiti over 65 anni prestazioni sociosanitarie di*:

- cure domiciliari secondo il regime di cui alla DGR XI/6867/2022 e ss.mm.ii.;
- cure domiciliari in regime di RSA aperta di cui alla DGR XI/7769/2018 e ss.mm.ii.;
- cure domiciliare secondo il regime delle cure palliative domiciliari di cui alla DGR X/5918/2016 e ss.mm.ii.

*(scegliere la tipologia di cure domiciliari oggetto del presente contratto di scopo)

entro il valore di budget di PNRR definito in applicazione dell'allegato 1) alla DGR di approvazione del presente schema tipo di contratto, ai fini del concorso al raggiungimento dell'obiettivo di investimento PNRR M6C1 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura".

2. Nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
3. La cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:
 - a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
 - b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
 - c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;
 - d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;

- e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta;
- f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;
- g) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;
- h) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;
- i) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;
- l) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure legate alle prestazioni oggetto del presente contratto;
- m) garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale impiegato per l'attività di RSA aperta, completo della specifica della professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori.
2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.
3. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.
4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:

- a) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
 - b) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 4 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;
 - c) il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
- a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) l'insussistenza o meno di provvedimento giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
 - a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
 - b) che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
 - c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal

ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.

4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. Il soggetto gestore si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse. Parimenti collabora all'effettuazione di controlli in loco diretti a verificare la regolarità dei procedimenti sottesi all'utilizzo delle risorse del programma e all'organizzazione delle attività dirette ad implementare le cure domiciliari a livello distrettuale. Tali controlli potranno essere esercitati sia dalla regione che dal livello nazionale e/o comunitario.
6. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 Tariffe applicabili, sistema di rendicontazione e pagamenti

1. La remunerazione oggetto del presente contratto è riferita alle prestazioni erogate in regime di SSR a valere sulle risorse di PNRR a favore di utenti residenti in Lombardia over 65 anni e agli utenti stranieri over 65 anni che, in base alla normativa nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti. Alle prestazioni di cure domiciliari erogate in forza del presente contratto di scopo si applicano le stesse tariffe previste dallo specifico quadro regolatorio regionale di riferimento a valere sul FSR.
2. Il riconoscimento economico delle prestazioni erogate è subordinato all'assolvimento del debito informativo specifico per ogni tipologia di cure domiciliari e precisamente come di seguito indicato:
 - A) gli enti gestori già contrattualizzati procedono anche in relazione alle prese in carico riferite ai contratti di scopo PNRR alla rendicontazione dei livelli di produzione attraverso gli specifici flussi informativi secondo le ordinarie regole già previste;
 - B) gli enti gestori solo accreditati che sottoscrivono un contratto di scopo PNRR procedono alla rendicontazione dei livelli di produzione attraverso:
 - il flusso CP per l'erogazione di cure palliative domiciliari secondo le tempistiche e le regole ordinarie;
 - il flusso SIAD e FE per l'erogazione di cure domiciliari attraverso unità d'offerta in regime di C-Dom, secondo le tempistiche e le regole ordinarie. La remunerazione è riconosciuta con cadenza trimestrale a

- fronte della rendicontazione legata al flusso FE (primo invio). I valori definitivi ai fini del riconosciuto dell'esercizio 2025 verranno calcolati sulla base del flusso FE entro il limite del budget sottoscritto a titolo di PNRR;
- il flusso Rsa Aperta per l'erogazione di cure domiciliari in regime di RSA aperta, secondo le tempistiche e le regole ordinarie. La remunerazione è riconosciuta con cadenza trimestrale a fronte della rendicontazione del relativo flusso.
3. Gli Enti Gestori di cure domiciliari, di RSA Aperta e di cure palliative domiciliari già a contratto ordinario sul FSR che aderiscono alla stipula del contratto di scopo sul PNRR, procedono:
- a. entro i limiti del budget di scopo sottoscritto, all'emissione di una fattura di acconto intermedio per il riconoscimento dell'eventuale iperproduzione sul contratto ordinario legata alle prestazioni di cure domiciliari erogate a favore delle prese in carico di persone over 65 anni risultante dalle rendicontazioni riferite al primo semestre 2025. La fattura deve recare l'indicazione del CUP di progetto n. **E89G21000020006** nonché del codice CIG sopra indicato ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
 - b. entro i limiti del budget di scopo sottoscritto, all'emissione di una fattura annuale a chiusura dell'esercizio 2025 per il riconoscimento dell'eventuale iperproduzione sul contratto ordinario legata alle prestazioni di cure domiciliari erogate a favore delle prese in carico di persone over 65 anni. La fattura deve recare l'indicazione del CUP di progetto n. **E89G21000020006** nonché del codice CIG sopra indicato ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Trovano in ogni caso piena applicazione le determinazioni di cui al paragrafo 4) dell'allegato 1 alla DGR _____ in tema di eventuale processo di rimodulazione.
4. Gli Enti Gestori di cure domiciliari, di RSA Aperta e di cure palliative domiciliari titolari del solo contratto di scopo provvedono all'emissione della fattura mensile o trimestrale in ragione della produzione effettivamente erogata e rendicontata attraverso i flussi informativi previsti al comma 2 del presente articolo nonché all'emissione, entro i limiti del budget di scopo sottoscritto, della fattura a conguaglio sull'esercizio 2024 per le prestazioni di cure domiciliari erogate a favore di persone over 65 anni, tenuto conto dei valori definitivi 2024 calcolati sulla base dei flussi definitivi di riferimento entro il limite del budget sottoscritto a titolo di PNRR. Le fatture devono riportare l'indicazione del CUP di progetto n. **E89G21000020006** nonché del codice CIG sopra indicato ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Trovano in ogni caso piena applicazione le determinazioni di cui al paragrafo 4) dell'allegato 1 alla DGR _____ in tema di eventuale processo di rimodulazione.
5. Il valore del budget del contratto di scopo non concorre all'eventuale budget di filiera sottoscritto dall'ente gestore.
6. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.

7. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso.
8. Le tariffe corrisposte a carico sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

Articolo 5 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì a adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Articolo 6 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni

presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.

5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 3, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 7 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000 per sinistro.

Articolo 8 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 9 Durata

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01-31/12/25) (sostituire il 1/1 con la data effettiva per i soli casi di ammissione alla contrattualizzazione in

corso d'anno di nuovi gestori) ed è prorogato fino al 31.03.2026 al fine di garantire la continuità assistenziale fatte salve successive determinazioni relative alla possibilità di garantire il consolidamento delle azioni del PNRR. L'importo economico massimo delle prestazioni da erogare nel periodo di proroga non può superare i 3/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
 - c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
 - d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
 - e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
 - f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:
 - a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;

- b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 11 Imposta di bollo

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 12 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze legate al Covid 19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Art. 13 Foro competente

Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 7 Clausola di manleva

art. 8 Clausola di salvaguardia

ALL. 2b – Scheda di budget

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE _____

CONTRATTO DI SCOPO PNRR M. 6 C. 1 SUB-INVESTIMENTO M6C1 1.2.1 «CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA» CUP E89G21000020006

		(anche per RSA Aperta) Codice CUDES	<input type="text"/>
		Codice CUDES UOCP	<input type="text"/>
UOCP livello domiciliare	<input type="text"/>	UOCP livello residenziale	<input type="text"/>
		UOCP livello day hospital	<input type="text"/>
		Codice CUDES UCP-DOM	<input type="text"/>
		Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data	<input type="text"/>
	Validità dal		<input type="text"/>
		al	<input type="text"/>
	Riferimenti provvedimento ATS	<input type="text"/>	

STRUTTURA

Tipologia

Denominazione

ENTE GESTORE

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Codice Fiscale

Partita IVA

BUDGET DI PRODUZIONE

complessivo contrattato

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS _____

Il Direttore Generale (o suo Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

Ente Gestore

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

FIRMATO DIGITALMENTE

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 25 giugno 2025 - n. 9018

Modifica del decreto O.P.R. n. 3406 del 28 febbraio 2024 «Reg. (UE) 2021/2115 art.58 e ss.mm.ii. Intervento settoriale investimenti vino. Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» campagna 2024/2025» - Proroga del termine per la presentazione delle domande di saldo, progetto annuale, all'11 luglio 2025

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEARS E FEAGA

Visti

- il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 50;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (Piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58, comma 1, lettera a);
- Il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per alcuni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);
- il Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ;
- Il Piano strategico della PAC 2023/2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C (2022) 8645 final, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2023) 6990 final del 23 ottobre 2023;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 0640042 del 14 dicembre 2022 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss.mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;
- in particolare, l'articolo 4, commi 1 e 4 del decreto MASAF 14 dicembre 2022, come modificati dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 45430 del 30 gennaio 2024 che, limitatamente all'annualità 2024/2025 fissano rispettivamente al 30 aprile 2024 ed al 30 luglio 2024 la data ultima di presentazione delle domande di accesso alla misura investimenti

e della pubblicazione della graduatoria di finanziabilità;

- il decreto MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023 (d.m. Controlli) «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori»;
- il decreto dipartimentale del capo del dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del MASAF n. 681024 del 12 dicembre 2023 «Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025, con il quale vengono assegnate alla Regione Lombardia 10.595.256 € di cui 2.081.745 € destinati all'intervento «Investimenti»;
- il decreto del MASAF n. 0191914 del 29 aprile 2024 «Modifica del decreto ministeriale n. 640042 del 14 dicembre 2022 e ss.mm. e ii. recante «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss.mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti» - Proroga data»;
- la d.g.r. n. XII/1945 del 26 febbraio 2024 OCM Vitivinicolo - Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera b). Attivazione in Regione Lombardia dell'Intervento Settoriale Investimenti per la campagna 2024/2025;

Richiamato il decreto MASAF n. 640042 del 14 dicembre 2022 «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss.mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti», che stabilisce che AGEA, d'intesa con le Regioni, stabilisce i termini per la realizzazione degli investimenti proposti nonché le altre modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalità;

Richiamata la circolare di AGEA Coordinamento n. 7374 del 1° febbraio 2023 «Settore vitivinicolo - Decreto ministeriale n. 640042 del 14 dicembre 2022 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione del sostegno previsto per gli investimenti», ai sensi della quale il termine ultimo per la realizzazione del progetto e presentazione delle domande di pagamento saldo è disposto alla data del 31 maggio dell'anno successivo all'anno di presentazione della domanda di aiuto, per i progetti di durata annuale;

Richiamato il d.d.s. n. 3406 del 28 febbraio 2024 «Reg. (UE) 2021/2115 art. 58 e ss.mm.ii. Intervento settoriale investimenti vino. Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» Campagna 2024/2025»;

Richiamata la nota prot. n. 43918 del 30 maggio 2025 del direttore di AGEA Coordinamento con cui esprime il proprio nulla osta alla concessione alla Regione Calabria della proroga al 30 giugno 2025 del termine per la presentazione delle domande di saldo relative alla misura investimenti per la campagna 2024-2025, disponendo che le altre Regioni possono adottare la proroga in questione dopo aver verificato se sussistono specifiche difficoltà operative e oggettive;

Richiamato il d.d.s. n. 7727 del 30 maggio 2025 «Modifica del decreto n. 3406 del 28 febbraio 2024 «Reg. (UE) 2021/2115 art. 58 e ss.mm.ii. Intervento settoriale investimenti vino. Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni. Campagna 2024/2025» - Proroga al 30 giugno 2025 del termine per l'attuazione degli investimenti e l'invio della domanda di pagamento per i progetti annuali (saldo);

Preso atto della circolare n. 0050750 del 24 giugno 2025 di AGEA Coordinamento, con la quale viene prorogato all'11 luglio 2025 il termine per la presentazione delle domande di saldo (sia per domande di durata annuale che pluriennale);

Ritenuto, pertanto, di modificare il manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, intervento settoriale investimenti vino, campagna 2024/2025, approvato con d.d.s. n. 3406 del 28 febbraio 2024, come modificato con d.d.s. n. 7727 del 30 maggio 2025, prorogando il termine per la presentazione delle domande di saldo, progetto annuale, all'11 luglio 2025;

Ritenuto di mantenere invariate le restanti parti del provvedimento;

Richiamati

- la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 01 luglio 2025

legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 - Norme per gli interventi in agricoltura»,

- le competenze proprie dei dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»,
- la d.g.r.n. XII/113 Seduta del 12 aprile 2023 «Struttura, Compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127»,
- la d.g.r.n. XII/546 del 3 luglio 2023 «VIII Provvedimento organizzativo» che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XII Legislatura;
- la d.g.r.n. XII/628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento organizzativo 2023», che assegna dal 15 luglio 2023 a Paolo Tafuro l'incarico di dirigente della Struttura - Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA»;

recepite le premesse

DECRETA

1. di modificare il d.d.s. n. 3406 del 28 febbraio 2024, avente ad oggetto «Reg. (UE) 2021/2115 art. 58 e ss.mm.ii. Intervento settoriale investimenti vino. Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» Campagna 2024/2025», come modificato con d.d.s. n. 7727 del 30 maggio 2025, prorogando il termine per la presentazione delle domande di saldo, progetto annuale, all'11 luglio 2025, come stabilito dalla circolare di AGEA Coordinamento n. 0050750 del 24 giugno 2025;

2. di stabilire che le restanti parti del provvedimento rimangono invariate;

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei d.d.s. n. 3406 del 28 febbraio 2024, n. 6688 del 30 aprile 2024 e n. 7727 del 30 maggio 2025, che si provvede a modificare mediante pubblicazione del presente atto;

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>).

Il dirigente
Paolo Tafuro

D.d.s. 26 giugno 2025 - n. 9083**Approvazione del bando a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026, in attuazione della d.g.r. n. 4328 del 12 maggio 2025**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO

Richiamati:

- la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- la d.c.r. 27 luglio 2022, n. XI/2527 «Approvazione delle Linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42) e in particolare l'obiettivo strategico 6.3.2 «Sostenere e promuovere eventi e manifestazioni sportive»;

Vista la d.g.r. n. 4328 del 12 maggio 2025 «Approvazione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026» con la quale:

- sono stati approvati i criteri attuativi della misura;
- è stata stabilita la dotazione finanziaria pari a euro 400.000,00;
- sono stati demandati al dirigente competente:
 - l'adozione del bando attuativo entro 60 giorni;
 - gli adempimenti in materia di registrazione, ai sensi del d.m. n. 115/2017, dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
 - l'approvazione della graduatoria delle domande pervenute non oltre 90 giorni dalla chiusura della fase di adesione;

Richiamati:

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l'art. 55 «Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali»;

Richiamate inoltre:

- la d.g.r. n. 1275 del 13 novembre 2023 «Proroga della misura di aiuto SA 60703 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)» approvata con d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020», comunicata alla Commissione europea che ha registrato il regime quadro di aiuti in esenzione con il n. SA.111486;
- la d.g.r. n. 2078 del 25 marzo 2024 «d.g.r. 1275 del 13 novembre 2023 «Proroga della misura di aiuto SA 60703 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)»: adeguamento delle misure di finanziamento inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2031/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «De minimis»»;

Dato atto che, a seguito di valutazione e istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regime di aiuto, ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE si applicano le modalità previste dalla d.g.r. n. 1275/2023, come aggiornata dalla d.g.r. n. 2078/2024, nel rispetto del regime quadro SA 60703 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651, artt. da 1 a 12 e con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55, con par-

ticolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;

- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Considerato che i contributi previsti dalla presente misura non saranno concessi:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2023/2831;
- alle imprese che si trovano in una delle procedure liquidatorie previste dal «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155» o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria;

Considerato, inoltre, che i contributi previsti dalla presente misura, se richiesti ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651:

- non saranno concessi:
 - ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2014/651;
 - alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 par. 1.18 del Regolamento (UE) 2014/651, in quanto applicabile;
- non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale decisione di recupero;

Dato atto che, in caso di presenza di attività economica e di rilevanza internazionale dell'evento e di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con la quale:

- attestino che non si trovano in una delle procedure liquidatorie previste dal «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria;
- informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Dato atto che, come previsto dalla d.g.r. n. 4091/2020 (e successive d.g.r. n. 1275/2023 e n. 2078/2024) nonché dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 55 del Regolamento (UE) 2014/651, il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del «funding gap», il quale prevede che:

- per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò deve essere garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;

ovvero, in alternativa:

- per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

Visti, qualora si verifichi la presenza cumulativa di attività economica e rilevanza internazionale dell'evento:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e suc-

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 01 Luglio 2025

cessive modifiche e integrazioni;

Ritenuto pertanto opportuno, in presenza della condizione di cui sopra:

- verificare per mezzo del Registro Nazionale Aiuti (RNA) eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre anni solari in relazione all'attività del soggetto rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 14 e 15 del suddetto d.m. n. 115/2017;
- registrare, ai sensi del suddetto decreto ministeriale n. 115/2017, l'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- rideterminare il contributo ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 115/2017 (Verifiche relative agli aiuti «de minimis») comma 4, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti;

Considerato di procedere, in attuazione delle disposizioni della d.g.r. n. 4328/2025, all'approvazione del bando a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026, prevedendo, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- la presentazione delle domande sulla piattaforma Bandi e Servizi dalle ore 10:00 del 9 luglio 2025 alle ore 16:00 del 30 luglio 2025;
- quali soggetti beneficiari esclusivamente i soggetti organizzatori rientranti in una delle seguenti tipologie:
 - Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - comitati organizzatori senza scopo di lucro regolarmente costituiti;
 - federazioni sportive nazionali e paralimpiche;
 - discipline sportive associate e paralimpiche;
 - enti di promozione sportiva;
 - Enti locali;
 - consorzi turistici/proloco/enti, senza scopo di lucro, aventi finalità di organizzazione e gestione di manifestazioni sportive;
 - I soggetti sopraindicati in forma associata, costituiti in ATS (Associazione Temporanea di Scopo);
- l'ammissibilità a contributo dei grandi eventi sportivi senza scopo di lucro realizzati in Lombardia dal 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026 aventi le seguenti caratteristiche:
 - rilevanza internazionale, riconosciuta dalle Federazioni sportive, internazionali o nazionali, di riferimento;
 - significativa visibilità su mass media nazionali e internazionali;
 - assenza di altri contributi o forme di sostegno diretto o indiretto da parte di Regione Lombardia;
 - costo complessivo superiore a euro 200.000,00;
 - organizzati da uno o più soggetti beneficiari tra quelli sopra indicati;
 - presenza del patronato/patrocinio regionale;
- la valutazione delle domande attraverso un punteggio attribuito, in parte, sulla base di elementi e parametri oggettivi e, in parte, sulla base di un giudizio qualitativo, espresso da un apposito Nucleo di valutazione interdirezionale;

Considerato che l'attuazione delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale con d.g.r.n. 4328/2025 in merito al Nucleo di valutazione interdirezionale saranno oggetto di un successivo atto;

Dato atto che l'erogazione del contributo assegnato avverrà, previa verifica dell'avvenuta concessione del patronato/patrocinio regionale, a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione;

Dato atto, inoltre, che la dotazione finanziaria complessiva destinata al presente bando, pari a euro 400.000,00, trova copertura sull'esercizio 2026 del capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale», che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

Dato atto che la rendicontazione degli eventi avverrà:

- per gli eventi con conclusione entro il 31 ottobre 2025: dal 1° gennaio 2026 al 31 gennaio 2026;

- per gli eventi con conclusione dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2025: entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento a partire dal 1° gennaio 2026;
- per gli eventi con conclusione nel 2026: entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento;

Vista la comunicazione del 18 giugno 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G) alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del bando «Sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026» - allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento come stabilito dalla citata d.g.r. n. 4328/2025 (60 giorni a decorrere dall'approvazione della delibera);

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le s.m.i., nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Dirigente della Struttura sostegno al sistema sportivo;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r.n. 4328/2025, il bando «Sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026» - allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva destinata al presente bando, pari a euro 400.000,00, trova copertura sull'esercizio 2026 del capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale», che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

3. di stabilire che, a seguito di valutazione e istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regimi di aiuto, ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla citata d.g.r.n. 1275/2023 come aggiornata dalla d.g.r.n. 2078 del 25 marzo 2024 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55 inerente agli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;

- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

4. di procedere, conseguentemente, agli adempimenti in materia di registrazione dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR, ai sensi degli artt. 8,9 e segg. del decreto

ministeriale n. 115/2017 e, quindi, alle successive verifiche di cui agli artt. 14 e 15 del suddetto d.m. n. 115/2017;

5. di dare atto che l'approvazione della graduatoria delle domande pervenute e la contestuale assegnazione dei contributi a favore dei beneficiari, nonché i conseguenti adempimenti, saranno oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali, nel rispetto delle modalità stabilite dal bando di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di dare atto che l'attuazione delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale con d.g.r.n. 4328/2025 in merito al Nucleo di valutazione interdirezionale saranno oggetto di un successivo atto;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.

La dirigente
Anna Rossi

— • —

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

BANDO

**“SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO
LOMBARDO PERIODO 1° OTTOBRE 2025 - 31 MARZO 2026”**

INDICE

A.1	Finalità e obiettivi	3
A.2	Riferimenti normativi.....	3
A.3	Soggetti beneficiari	3
A.4	Dotazione finanziaria	4
B.1	Caratteristiche generali dell'agevolazione.....	4
B.1.a	Progetti finanziabili	6
B.1.b	Iniziative escluse.....	6
B.2	Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	6
B.2.a	Spese ammissibili a contributo per le sole iniziative che agiscono ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651	7
B.2.b	Entrate ammissibili	7
B.2.c	Determinazione del contributo regionale.....	8
C.1	Presentazione delle domande	9
C.1.a	Modifica data evento.....	11
C.2	Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	12
C.3	Istruttoria.....	12
C.3.a	Modalità e tempi del processo.....	12
C.3.b	Verifica di ammissibilità delle domande	12
C.3.c	Valutazione delle domande	12
C.3.d	Integrazione documentale	14
C.3.e	Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	14
C.4	Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione.....	14
C.4.a	Adempimenti post concessione	15
C.4.b	Caratteristiche della fase di rendicontazione	15
C.4.c	Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi	17
D.1	Obblighi dei soggetti beneficiari	17
D.2	Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....	18
D.3	Ispezioni e controlli.....	19
D.4	Monitoraggio dei risultati	19
D.5	Responsabile del procedimento	19
D.6	Trattamento dati personali.....	20
D.7	Pubblicazione, informazioni e contatti	20
D.8	Diritto di accesso agli atti.....	22
D.9	Riepilogo date e termini temporali.....	23
D.10	Allegati/Informative e Istruzioni	23

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

La misura intende promuovere e sostenere la realizzazione di Grandi eventi sportivi (per brevità di seguito GES) di rilevanza internazionale, organizzati sul territorio lombardo, che per valore, prestigio e specificità contribuiscono, nel percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici e paralimpici 2026, alla promozione dell'immagine regionale e alla valorizzazione del territorio lombardo assicurando visibilità e rappresentatività alle diverse realtà regionali.

I contributi previsti sono volti a sostenere gli eventi che si svolgono dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026.

A.2 Riferimenti normativi

Il presente bando è attuato in coerenza con:

- la l.r. n. 26 del 1° ottobre 2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna";
- la DGR n. 4328 del 12/05/2025 "Approvazione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026";
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 "Definizione di impresa unica"), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l'art. 55 "Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali";
- la DGR n. 1275 del 13/11/2023 "Proroga della misura di aiuto SA 60703 "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)" approvata con DGR n. 4091 del 21/12/2020", comunicata alla Commissione Europea che ha registrato il regime quadro di aiuti in esenzione con il n. SA.111486;
- la DGR n. 2078 del 25/03/2024 "DGR 1275 del 13/11/2023 "Proroga della misura di aiuto SA 60703 "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)" : adeguamento delle misure di finanziamento inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2031/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De minimis"".

A.3 Soggetti beneficiari

Potranno ricevere contributi per la realizzazione di grandi eventi sportivi esclusivamente i soggetti (organizzatori) aventi sede legale e/o operativa (anche temporanea) in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie:

- a. Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- b. Comitati organizzatori senza scopo di lucro regolarmente costituiti;
- c. Federazioni sportive nazionali e paralimpiche;
- d. Discipline sportive associate e paralimpiche;
- e. Enti di promozione sportiva;

- f. Enti Locali;
- g. Consorzi turistici/Proloco/Enti, senza scopo di lucro, aventi finalità di organizzazione e gestione di manifestazioni sportive;
- h. I soggetti sopraindicati in forma associata, costituiti in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

Nel caso di ATS è richiesta l'indicazione del soggetto che ricopre il ruolo di capofila ed è quindi destinatario del contributo e responsabile del suo utilizzo.

Qualora l'evento sia realizzato/organizzato da più soggetti in collaborazione, il beneficiario del contributo potrà essere unicamente il soggetto che ha presentato la domanda di adesione al bando.

Non sono ammissibili al presente bando i soggetti che al momento della presentazione della domanda, siano stati:

- condannati, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, per illecito sportivo dagli organi di giustizia sportiva di FSN, DSA o EPS ovvero dalla Corte sportiva di appello o corte federale di appello, nonché dal Collegio di garanzia del CONI o CIP;
- condannati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, per l'uso di sostanze dopanti dagli organi di giustizia sportiva di FSN, DSA o EPS ovvero dalla Corte sportiva di appello o corte federale di appello, nonché dal Collegio di garanzia del CONI o CIP;
- sanzionati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, dagli organi di giustizia sportiva di FSN, DSA o EPS ovvero dalla Corte sportiva di appello o corte federale di appello, nonché dal Collegio di garanzia del CONI o CIP, con la squalifica, inibizione o radiazione oppure con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta complessivamente a euro 400.000,00 e trova copertura sull'esercizio 2026 al capitolo 6.01.104.10611 "Contributi straordinari per Grandi Eventi e Manifestazioni Sportive di carattere nazionale e internazionale".

La suddetta dotazione potrà essere incrementata in presenza di ulteriori disponibilità di risorse.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia e l'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto a parziale rimborso delle spese sostenute.

L'importo del contributo concedibile/erogabile viene definito sulla base delle spese ammissibili stimate/sostenute, rimborsabili nella misura massima del 50%¹, del disavanzo e della fascia di merito assegnata a fronte del percorso valutativo.

Il contributo minimo concedibile ed erogabile è pari a euro 10.000,00.

Il contributo massimo concedibile ed erogabile è pari ad euro 50.000,00.

La realizzazione di un evento internazionale con entrate da attività commerciale (ad es. sponsor, vendita di diritti televisivi, proventi da vendita beni e/o servizi, altre entrate private) inferiori al 20% delle entrate complessive, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, non costituisce attività economica e, pertanto, non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ai

¹ Nella misura massima dell'80% per coloro che dichiarano di rientrare nel regime di cui al Regolamento (UE) 2014/651.

sensi dell'art. 107.1 del TFUE.

La realizzazione di un evento internazionale con entrate da attività commerciale (ad es. sponsor, vendita di diritti televisivi, proventi da vendita beni e/o servizi, altre entrate private) superiori al 20% delle entrate complessive, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, costituisce attività economica e il richiedente potrà scegliere tra i seguenti regimi:

- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 "Definizione di impresa unica"²), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- Regolamento (UE) 2014/651 (regolamento generale di esenzione per categoria), come emendato da ultimo dal Regolamento (UE) 1315 del 23.06.2023, in particolare l'art. 55 "aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali", nel caso in cui nell'ambito dell'evento si realizzino infrastrutture sportive, anche temporanee, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive, applicabile agli eventi non ancora realizzati.

È facoltà degli uffici regionali, in fase di istruttoria, modificare a fronte dei dati raccolti il regime di inquadramento indicato dai richiedenti.

In applicazione del citato regolamento (UE) 2023/2831:

- sono ammissibili le spese sostenute per l'evento riconducibili alle sole voci indicate al successivo punto B.2.;
- i contributi non saranno concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2023/2831;

In applicazione del Regolamento (UE) 2014/651:

- sono ammissibili le spese sostenute per l'evento riconducibili alle sole voci di cui al successivo punto B.2.a.;
- i soggetti richiedenti dovranno allegare una sintetica relazione relativa al progetto di infrastrutture, dalla quale emerga: il contesto ambientale nel quale vengono realizzate le infrastrutture, un progetto architettonico, la descrizione delle installazioni/infrastrutture temporanee e l'elenco dettagliato dei costi sostenuti per la loro realizzazione, le eventuali misure di salvaguardia del patrimonio, la descrizione dei servizi connessi alle infrastrutture;
- i contributi non saranno concessi:
 - ✓ ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2014/651;
 - ✓ alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par.2.18 del Regolamento (UE) 2014/651;
- i contributi non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto

² Sono considerate «impresa unica», ai fini del presente regolamento, tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) impresa che ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) impresa che ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale decisione di recupero.

I contributi, inoltre, non saranno concessi alle imprese che si trovano in una delle procedure liquidatorie previste dal “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155” o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria.

I soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione con la quale:

- attestino di non trovarsi in una delle procedure liquidatorie previste dal “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155” o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria;
- informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica (per le relazioni di cui alle lettere a) e b) gli uffici regionali si avvalgono delle visure certificanti di RNA ex DM 115/17).

Qualora la concessione di nuovi aiuti in regime “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti, il contributo regionale verrà rideterminato ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis), comma 4.

B.1.a Progetti finanziabili

Sono ammissibili a contributo i GES realizzati in Lombardia dal 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026 aventi le seguenti caratteristiche:

- rilevanza internazionale, riconosciuta dalle Federazioni sportive internazionali o nazionali di riferimento;
- significativa visibilità su mass media nazionali e internazionali;
- assenza di altri contributi o forme di sostegno diretto o indiretto da parte di Regione Lombardia;
- costo complessivo superiore a euro 200.000,00;
- organizzati da uno o più soggetti beneficiari tra quelli indicati al punto A.3;
- assenza dei motivi di esclusione di cui al punto B.1.b;
- presenza del patronato/patrocinio regionale³.

B.1.b Iniziative escluse

Non può essere concesso il contributo agli eventi che:

- perseguano finalità di lucro;
- abbiano beneficiato di altro contributo regionale, oppure di altro contributo erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze o affidati incarichi, con relativa assegnazione di risorse, per sostenere eventi della medesima tipologia;
- non si configurino come eventi sportivi di rilievo internazionale riconosciuti dalle rispettive Federazioni sportive, internazionali o nazionali, di riferimento;
- non abbiano visibilità su mass media nazionali e internazionali;
- abbiano un costo inferiore a euro 200.000,00;
- non abbiano ottenuto il patronato/patrocinio regionale.

B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese strettamente connesse alla realizzazione dell'evento indicate nella tabella sotto riportata e di importo pari o superiore a euro 500,00 (al netto dell'IVA).

³ Per richiedere la concessione del patronato/patrocinio collegarsi al link: <http://www.patrocini.servizirl.it/>

Voci di spesa	Note
Ospitalità/ristori	Spese di ospitalità e trasporto atleti/giudici di gara/autorità. Spese per servizi di ristoro atleti e rinfreschi (fino a un massimo di euro 20.000,00).
Personale	Compensi e rimborsi a istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e al personale coinvolto nell'organizzazione dell'evento (sanitario e parasanitario, tecnico, di segreteria, addetti all'accoglienza, speaker, ...). Le spese riferite a personale dipendente devono essere accompagnate da time sheet comprovante le ore lavorate e costo orario.
Comunicazione	Servizi di comunicazione e materiale promozionale pubblicità e gadget.
Gestione organizzazione evento/ cerimoniale	Spese di organizzazione dell'evento nel suo complesso, inclusi i servizi per accoglienza pubblico e autorità, cerimonie e premi.
Allestimento spazi e/o noleggio attrezzature	Spese per allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi e/o noleggio attrezzature finalizzate alla realizzazione dell'evento. Non sono ammessi costi legati ad acquisti (qualsiasi tipologia) o quote di contratti di leasing.
Servizi accessori (sicurezza/assicurativi)	Spese per la predisposizione e gestione piani safety e security (piano emergenza ed evacuazione, antincendio, vigilanza, piano sanitario e primo intervento) per il pubblico e per gli atleti partecipanti. Polizze di assicurazione per responsabilità civile e infortuni attivate in relazione all'evento.
Tasse federali, fee, diritti d'autore (SIAE)	Riferiti alla realizzazione dell'evento.

Le spese sostenute non riconducibili, per tipologia o per importo, a quelle ammissibili sopra riportate potranno essere indicate nella voce "altre spese", verranno considerate solo ai fini del calcolo del disavanzo e possono essere indicate anche per aggregati omogenei di spesa (es. biglietti treno, gettoni presenza, ...) di importo complessivo pari o superiore a euro 500,00 (al netto dell'IVA).

B.2.a Spese ammissibili a contributo per le sole iniziative che agiscono ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651

Per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento (UE) 2014/651, art. 55, sono considerate ammissibili, oltre alle spese per la realizzazione delle infrastrutture e quelle relative ai costi di esercizio per la loro realizzazione e funzionamento, anche le seguenti spese: di importo pari o superiore a euro 500,00 (al netto dell'IVA):

- a) personale
- b) materiali
- c) servizi appaltati
- d) comunicazioni
- e) energia
- f) manutenzione
- g) affitto
- h) amministrazione

B.2.b Entrate ammissibili

Ai fini del calcolo del contributo regionale sono considerate e devono essere evidenziate tutte le entrate suddivise secondo le voci di seguito indicate:

VOCI DI ENTRATA
Iscrizioni atleti/squadre
Vendita biglietti
Contributi privati/sponsor (non sono considerate valide le valorizzazioni di beni e servizi)
Contributi pubblici (non regionali)
Altre entrate (es. diritti televisivi, raccolta fondi, ...)

B.2.c Determinazione del contributo regionale

Al fini della determinazione del contributo regionale concedibile, sono definite, con riferimento al punteggio totalizzato sulla base dei parametri/criteri di cui al successivo punto C.3.c, le seguenti fasce di merito:

Punteggio totalizzato	Contributo massimo assegnabile
da 10 a 45	euro 30.000,00
da 46 a 60	euro 50.000,00

Il punteggio minimo per poter ottenere il contributo è pari a 10. Al di sotto di tale soglia non si potrà accedere ad alcun finanziamento.

Il **contributo concedibile** verrà calcolato sulla base dei dati del **piano economico dell'evento** inserito in domanda e del contributo massimo assegnabile in relazione al punteggio conseguito.

In particolare, il contributo concedibile sarà pari all'importo minore tra:

- il contributo assegnabile nella fascia di appartenenza;
- il 50%⁴ delle spese ammissibili (previsione indicata in domanda);
- il disavanzo determinato dal totale delle spese e delle entrate indicate in domanda.

Le risorse saranno assegnate con provvedimento del Dirigente competente, fino ad esaurimento delle stesse, a seguito dell'approvazione della graduatoria.

L'**erogazione del contributo** avverrà, previa verifica dell'avvenuta concessione del patronato/patrocinio, solo a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione delle spese sostenute e delle modalità di svolgimento dell'evento, con conseguente validazione delle spese/entrate e conferma o ridefinizione del punteggio di merito.

Il **contributo erogabile** corrisponderà, a fronte degli esiti istruttori, al valore più basso tra:

- il 50%⁵ delle spese ammissibili rendicontate e validate;
- il contributo assegnato in graduatoria;
- il contributo concedibile per la fascia di merito corrispondente al punteggio definitivo ottenuto;
- il disavanzo risultante a rendicontazione conclusa⁶.

In ogni caso il contributo erogabile non può essere inferiore a euro 10.000,00. Qualora il contributo finale liquidabile risultasse inferiore al suddetto importo, verrà avviata la procedura di decadenza dal contributo assegnato.

L'importo del contributo sarà arrotondato, così come previsto dall'art. 5 della l.r. 19/2014 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" con la seguente modalità:

- all'unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49
- all'unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 99.

⁴ Nella misura massima dell'80% per coloro che dichiarano di rientrare nel regime di cui al Regolamento (UE) 2014/651.

⁵ Nella misura massima dell'80% per coloro che dichiarano di rientrare nel regime di cui al Regolamento (UE) 2014/651.

⁶ Differenza tra costi totali ed entrate totali dell'evento (al netto del contributo regionale).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

I soggetti di cui al punto A.3 possono presentare domanda per i GES realizzati sul territorio lombardo dal 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026. Ai fini dell'ammissione viene considerata la data di conclusione dell'evento. Ogni GES può essere oggetto di una sola domanda di contributo. Ogni domanda deve essere riconducibile a un solo specifico evento.

Ciascun soggetto di cui al punto A.3 può presentare (in forma diretta individuale o indiretta tramite adesione ad una ATS) non più di due domande⁷.

In presenza di eventi organizzati in "tappe" distinte, ognuna di esse può essere considerata evento a sé stante.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it, dalle ore 10:00 del 09/07/2025 alle ore 16:00 del 30/07/2025. Non sono ammesse altre modalità di presentazione.

Modalità di registrazione alla piattaforma regionale di Bandi e Servizi per soggetti non registrati.

Per presentare la domanda di partecipazione, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente dovrà tenere conto di quanto segue:

- registrarsi sulla piattaforma Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it con una delle seguenti modalità:

1. Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) *
2. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) **
3. Carta di Identità Elettronica (CIE) **

- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente, che consiste nel:

- a) compilarne le informazioni anagrafiche
- b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

(*) Hai bisogno di informazioni per acquisire le tue credenziali SPID? Consulta www.spid.gov.it

Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bandi Online con SPID? Guarda il [video tutorial sul nostro canale YouTube](#)

(**) Hai bisogno di informazioni relative alle Carte CNS/CIE e al loro utilizzo? Consulta la [pagina dedicata](#)

Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bandi online con CNS/CIE? Guarda il [video tutorial sul canale YouTube](#)

Vuoi scaricare il software per utilizzare la CNS? Consulta la pagina dedicata sul sito di [ARIA spa](#)

ATTENZIONE

Il Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), ha introdotto importanti novità in merito all'identità digitale e all'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni è necessario utilizzare esclusivamente: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Pertanto, non è più possibile accedere ai servizi di Regione Lombardia utilizzando "Nome utente e password", OTP (One Time Password), SPID livello 1 o altri sistemi.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione e l'utilizzo di SPID, CIE e CNS per accedere ai servizi online di Regione Lombardia, consulta gli approfondimenti riportati sulla pagina dedicata.

Per chi è già registrato su Bandi e Servizi, prima di cominciare la compilazione della domanda, occorre verificare la correttezza dei dati presenti nel proprio profilo su Bandi e Servizi e se necessario procedere all'aggiornamento. Si ricorda che la correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

⁷ Nel numero massimo di domande consentito non vengono considerate quelle annullate prima della protocollazione e quelle oggetto di formale rinuncia in data antecedente all'approvazione della graduatoria.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione della domanda costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione al bando, il soggetto richiedente deve inserire/confermare, tra le altre, le seguenti informazioni:

- Codice Fiscale beneficiario
- Ragione sociale beneficiario
- Legale rappresentante
- Sede legale
- Indirizzo Pec

Attenzione: i soggetti partecipanti devono obbligatoriamente indicare l'indirizzo Pec a cui Regione Lombardia potrà notificare l'esito della domanda ed eventuali altre comunicazioni inerenti alla partecipazione al bando.

Il soggetto richiedente dovrà, inoltre, obbligatoriamente compilare:

- **i campi relativi al Piano economico di progetto richiesti dal sistema** in riferimento a previsione spese (distinte in spese "ammissibili" e "altre spese") e a previsione entrate (Rif. Punto B.2), indicando, se presente, il CUP (Codice Unico Progetto) già generato in relazione all'evento
- **i campi relativi agli elementi di valutazione qualitativa indicati al punto C.3.c evidenziandone gli aspetti distintivi**
- inserire a sistema, al termine della compilazione e prima dell'invio della domanda di contributo:
 - ✓ il patronato/patrocinio regionale, ovvero, nel caso di domanda in attesa di esito, la richiesta presentata
 - ✓ il piano economico-finanziario
 - ✓ il piano di comunicazione con proposte per visibilità di Regione Lombardia
 - ✓ la relazione descrittiva in cui viene presentato il progetto complessivo dell'evento, richiamando anche gli aspetti qualitativi indicati al punto C.3.c.
 - ✓ il documento ufficiale dalla Federazione sportiva, internazionale o nazionale, di riferimento che attesta la rilevanza internazionale dell'evento ed eventualmente la qualifica di Mondiali di disciplina
 - ✓ il Calendario e/o programma internazionale ufficiale che comprende l'evento (Regione si riserva eventuali verifiche dirette con la Federazione di riferimento).

Oltre a quanto sopra, è fatto obbligo al soggetto partecipante, di allegare la seguente documentazione:

- a) se il firmatario è diverso dal legale rappresentante:
 - L'incarico per la sottoscrizione e presentazione telematica della domanda (Allegato 5).
La delega deve riportare la firma autografa (allegando documento di identità) del legale rappresentante, quindi, deve essere acquisita tramite scansione in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal delegato e caricata a sistema;
- b) i soggetti che dichiarano di agire in applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831:
 - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" (Allegato 2);
- c) i soggetti che dichiarano di agire in applicazione del Regolamento (UE) 2014/651;
 - Autocertificazione relativa agli Aiuti di Stato (Allegato 3);
 - Autocertificazione impresa in difficoltà (Allegato 4)
 - Sintetica relazione relativa al progetto di infrastrutture;
- d) i soggetti di cui al punto A.3 lettera b) "Comitati organizzatori" e lett. g) "Consorzi turistici/Proloco/Enti":
 - Copia dello statuto/atto costitutivo;
- e) i soggetti di cui al punto A.3 alla lettera f) "Enti Locali"
 - Copia (pdf) del dettaglio CUP (Codice Unico Progetto) assegnato all'evento;
- f) per i soggetti di cui al punto A.3 lettera h) "ATS (Associazione Temporanea di Scopo)":
 - Atto di costituzione in ATS (o dichiarazione di impegno di costituzione in ATS) con individuazione del soggetto che ricopre il ruolo di capofila ed è quindi destinatario del contributo e responsabile del suo utilizzo.

N.B.: nell'apposita sezione del Sistema Informativo saranno disponibili i modelli degli allegati sopra richiamati.

Concluso il caricamento dei documenti richiesti, sarà disponibile la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema, che dovrà essere scaricata (download) quindi sottoscritta secondo le modalità di seguito descritte e ricaricata (upload) in Bandi e Servizi.

Attenzione: l'assenza della domanda di contributo sottoscritta elettronicamente nei termini e nelle modalità indicate, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16,00 - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo⁸.

(Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID.

Art. 15 D.lgs. n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972, allegato B, art. 16 (Enti pubblici) e art. 27 bis (ONLUS, Federazioni sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI).

La domanda di partecipazione al bando risulterà formalmente presentata solo a seguito del completamento delle fasi di cui sopra e della trasmissione attraverso l'apposito pulsante "Invia al protocollo".

Ad avvenuta trasmissione il Sistema informativo rilascerà in automatico numero e data di protocollo. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente anche via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi. Nella stessa è riportato il numero identificativo (ID) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità della domanda.

I documenti a supporto delle dichiarazioni rese in fase di adesione, relativamente ai parametri di valutazione, dovranno essere presentati in fase di rendicontazione.

C.1.a Modifica data evento

L'eventuale modifica della data di realizzazione dell'evento deve essere **tempestivamente comunicata, pena decadenza ai sensi del punto D.1**, all'indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it.

La modifica della data è ammessa solo nell'ambito del periodo di riferimento del bando (conclusione evento tra

⁸ Si precisa che si deve utilizzare il sistema di pagamenti elettronici disponibile nella piattaforma Bandi e Servizi. A pagamento completato il soggetto richiedente può procedere con le fasi successive della domanda preliminari all'invio della stessa.

1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026).

È fatta salva, nel solo caso di riprogrammazione imputabile a “cause di forza maggiore”, la possibile valutazione di deroghe a quanto sopra indicato per gli eventi già oggetto di concessione di contributo. Il beneficiario è tenuto, in tal caso, a inviare tempestivamente comunicazione formale via Pec per attivare le necessarie valutazioni da parte degli uffici competenti.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è **valutativa a graduatoria**.

L'attribuzione del punteggio avviene in due fasi distinte sulla base dei criteri dettagliati al punto C.3.c.

- Fase 1: Punteggio massimo previsto 30 punti, attribuito in riferimento agli elementi dichiarati in sede di domanda dal soggetto partecipante;
- Fase 2: Punteggio qualitativo fino ad un massimo di 30 punti, assegnato da un apposito Nucleo di valutazione interdirezionale, sulla base dei documenti allegati alla domanda.

Sono ammesse alla Fase 2 di valutazione solo le domande che hanno ottenuto nella Fase 1 almeno 10 punti.

Al termine dell'istruttoria formale e di merito delle domande pervenute, verrà definita ed approvata la graduatoria delle domande ammesse e finanziate e di quelle ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse, nonché l'elenco delle domande non ammesse.

Nel caso di domanda ammessa e finanziata il richiedente, ad evento concluso, dovrà presentare la rendicontazione di cui al punto C.4.b.

La documentazione presentata sarà oggetto di specifica istruttoria al fine di determinare il contributo erogabile secondo quanto indicato al punto B.2.c.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande saranno effettuate, ai fini della verifica di ammissibilità e della definizione della graduatoria, le seguenti istruttorie:

Istruttoria formale → finalizzata alla verifica di ammissibilità della domanda.

Istruttoria di merito → volta alla valutazione delle domande con l'attribuzione del punteggio (Rif. Punto C.3.c) e la conseguente individuazione della fascia di merito con relativo contributo massimo assegnabile.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica di:

- a) ammissibilità del soggetto richiedente;
- b) ammissibilità dell'evento;
- c) corretta presentazione della domanda;
- d) completezza documentale;
- e) assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

C.3.c Valutazione delle domande

L'istruttoria di merito avviene sulla base dei criteri riportati nel presente paragrafo, tiene conto delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione della domanda (Fase 1) e della valutazione qualitativa svolta dall'apposito Nucleo (Fase 2).

FASE 1

Il punteggio di merito, ai fini della determinazione della graduatoria, viene assegnato automaticamente sulla base di quanto dichiarato, in sede di domanda, dal soggetto partecipante in relazione ai parametri ed elementi indicati nella tabella sotto riportata.

Fase 1 – Elementi dichiarati dal richiedente punteggio massimo 30			
Parametri di valutazione	Elementi	Punti	Punteggio max
N. 1 Storicità dell'evento	Fino alla 15° edizione	2	5
	Dalla 16° alla 30° edizione	3	
	Oltre la 30° edizione	5	
N. 2 Partecipazione internazionale (*) (è possibile opzionare più voci)	Almeno 5 Paesi europei rappresentati	2	6
	Almeno 5 Paesi extraeuropei rappresentati	2	
	Almeno 15 Paesi rappresentati	2	
N. 3 Capacità di attrazione di spettatori	Fino a 5.000 spettatori paganti/non paganti indicati nei piani di sicurezza/emergenza dell'evento	1	5
	Da 5.000 a 10.000 spettatori paganti/non paganti indicati nei piani di sicurezza/emergenza dell'evento	3	
	Oltre 10.000 spettatori paganti/non paganti indicati nei piani di sicurezza/emergenza dell'evento	5	
N.4 Visibilità e diffusione mediatica (è possibile opzionare più voci)	Promozione siti web/riviste di settore/stampa e mass media nazionali ed internazionali	2	6
	Diretta su reti televisive (Pubbliche/Private/In abbonamento) aventi diffusione sull'intero territorio nazionale	4	
Premialità (è possibile opzionare più voci)	Mondiali di disciplina	2	8
	Certificazione ambientale dell'evento (rilasciata da soggetto riconosciuto)	2	
	Evento paralimpico (riconosciuto dal CIP/ CPI)	2	
	Adesione al Programma Italia dei Giochi di Milano Cortina 2026	2	

(*) Riferita a tutte le fasi della competizione.

Per passare alla valutazione qualitativa (Fase 2) è necessario aver ottenuto un punteggio pari o superiore a 10 nella Fase 1.

FASE 2

Il punteggio qualitativo viene assegnato dal Nucleo di valutazione interdirezionale sulla base delle informazioni inserite a sistema e di quanto illustrato nella relazione descrittiva e nel piano di comunicazione (contenente le proposte di visibilità di Regione Lombardia) allegati in adesione, con specifico riferimento agli elementi di seguito riportati.

Fase 2 – Valutazione qualitativa Nucleo di valutazione punteggio massimo 30		
Elementi di valutazione	Descrizione	Punteggio max
Impatto sul territorio	Capacità di contribuire alla promozione dello sviluppo territoriale con evidenti ricadute anche sotto il profilo economico (visibilità luogo svolgimento evento,	12

	coordinamento con enti/soggetti/operatori locali, raccordo con altre iniziative di richiamo pubblico, numero visitatori extra regione, ...)	
Contributo a promozione dell'immagine di Regione Lombardia	Contributo alla promozione dell'immagine della Regione Lombardia e realizzazione di azioni di promozione del suo territorio (coinvolgimento di altri soggetti, enti e istituzioni, raccordo/sinergie con iniziative di comunicazione di Regione Lombardia, modalità di comunicazione e promozione, ...)	10
Sostenibilità	Sostenibilità complessiva dal punto di vista economico (capacità di reperire risorse e contenimento costi) sociale (inclusività e integrazione) ambientale (contenimento/mitigazione impatti)	8

Il punteggio complessivo finale conseguito (Fase 1 più Fase 2), determina la posizione in graduatoria e la fascia di merito di appartenenza con il conseguente "contributo massimo assegnabile", come indicato al punto B.2.c "Determinazione del contributo regionale".

L'assegnazione delle risorse, in caso di parità di punteggio, verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda per la protocollazione (data e ora).

I dati dichiarati in fase di domanda di contributo relativi ai parametri di valutazione di cui sopra, dovranno essere certificati/documentati in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una revisione del punteggio assegnato, come specificato al successivo punto C.4.c.

C.3.d Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti partecipanti, in qualsiasi fase del procedimento, i chiarimenti e le integrazioni necessarie. La richiesta di integrazione avviene tramite la piattaforma Bandi e Servizi, con contestuale invio di un avviso all'indirizzo di posta elettronica indicato in adesione.

Le integrazioni devono pervenire entro la data indicata nella richiesta o, qualora non sia indicata, entro 10 giorni dalla richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la valutazione della domanda sulla base della sola documentazione disponibile e può divenire anche causa di non ammissibilità della stessa o di decadenza dal contributo.

La richiesta di integrazione sospende i termini temporali sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. L'integrazione documentale è ammessa solo a fronte di una specifica richiesta di chiarimenti/approfondimenti da parte degli uffici di Regione Lombardia e dovrà essere riferita strettamente al quesito posto.

Dopo l'invio a Regione, la pratica è presa in carico dagli uffici competenti ed eventuali integrazioni documentali potranno essere presentate solo a seguito di richiesta degli stessi tramite la piattaforma Bandi e Servizi.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Gli esiti dell'istruttoria e relative graduatorie verranno approvati, con provvedimento del Dirigente competente, entro il 30/09/2025; il provvedimento verrà pubblicato sulla piattaforma Bandi e Servizi e sul portale istituzionale.

L'esito dell'istruttoria e l'avvenuta pubblicazione della graduatoria verranno notificati all'indirizzo Pec del richiedente dall'indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione verrà erogata in un'unica soluzione. La liquidazione del contributo avverrà, previa verifica della documentazione presentata, entro 90 giorni dalla data di protocollazione della rendicontazione. La richiesta di integrazioni sospende i termini.

Ai fini dell'erogazione del contributo Regione Lombardia procederà, ove necessario, all'acquisizione del

documento di regolarità contributiva (DURC) relativo ai soggetti beneficiari.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l'importo corrispondente all'inadempienza verrà trattenuto e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.4.a Adempimenti post concessione

La rendicontazione deve essere presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario e obbligatoriamente in forma telematica, secondo la modulistica messa a disposizione sull'applicativo Bandi e Servizi www.bandiregione.lombardia.it. Non sono ammesse altre modalità di presentazione.

La rendicontazione dovrà essere presentata, pena decadenza, rispettando le seguenti tempistiche:

Data conclusione evento	Presentazione della rendicontazione
Per gli eventi con conclusione entro il 31.10.2025	Dal 01.01.2026 al 31.01.2026
Per gli eventi con conclusione dal 01.11.2025 al 31.12.2025	Entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento a partire dal 01.01.2026
Per gli eventi con conclusione nel 2026	Entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento

Nel caso di concessioni di contributo successive alla pubblicazione della graduatoria (per es. nel caso di scorrimento graduatorie a fronte di nuove risorse disponibili) la scadenza può essere modificata dal provvedimento di concessione.

A seguito della concessione del contributo, ciascun beneficiario vedrà indicato il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione nella propria area personale dell'applicativo Bandi e Servizi.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Il contributo verrà erogato a seguito di verifica della rendicontazione presentata dal richiedente corredata dalla documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, le entrate esposte e confermate, la conferma degli elementi indicati in domanda in relazione ai parametri di cui al punto C.3.c., la sussistenza delle caratteristiche di finanziabilità dei progetti di cui al punto B.1.a.

I soggetti beneficiari dovranno presentare, nel rispetto della tempistica sopra riportata e previa compilazione della dichiarazione del regime IVA, la rendicontazione delle entrate e delle uscite, allegando in particolare:

- documenti fiscalmente validi, **riportanti il CUP (Codice Unico Progetto) indicato nel decreto di approvazione della graduatoria** e relative quietanze di pagamento (per ognuna delle voci di spesa sostenute ed esposte);
- documenti comprovanti le entrate riferite all'evento e relativi documenti di incasso se già in possesso.

ATTENZIONE: per i documenti di spesa precedenti alla pubblicazione della graduatoria, il CUP non è obbligatorio ma, nei giustificativi di spesa, deve essere comunque evidente il legame con l'evento realizzato e deve essere rilasciata apposita dichiarazione con cui si espliciti che i giustificativi riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dell'evento sono da ritenersi collegati al CUP assegnato.

Sono ammissibili solo documenti di spesa di importo pari o superiore a euro 500,00 (al netto dell'IVA).

Sono comunque fatti salvi, solo per la categoria "altre spese", aggregati cumulativamente superiori al suddetto importo che uniscono più giustificativi omogenei di spesa (es. biglietti treno, gettoni di presenza, ...) singolarmente inferiori a euro 500,00.

In fase di rendicontazione è obbligatorio produrre la documentazione relativa a tutte le entrate e tutte le uscite direttamente collegate alla realizzazione dell'evento.

Qualora la domanda di contributo sia presentata da una ATS, di cui alla lettera h) del punto A.3, potranno essere rendicontati solo documenti di spesa intestati al soggetto capofila (e da esso pagati) comprese eventuali richieste di rimborso emesse dai partner, se previsto negli accordi sottoscritti tra le parti.

Non è ammessa l'autocertificazione delle entrate e delle uscite, né dei relativi incassi e pagamenti.

Saranno considerate, anche ai fini del calcolo del disavanzo, solo le spese "ammissibili" e le "altre spese" relative all'evento che risultino:

- comprovate da regolari documenti fiscali (fatture/ricevute/contratti);
- intestate al soggetto beneficiario del contributo;
- corredate da estratti conto o documenti (intestati al soggetto beneficiario) che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari

Non saranno accettati in nessun caso:

- i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

A seconda del regime IVA dichiarato in domanda, l'importo delle spese e delle entrate sarà imputato al netto dell'IVA qualora la stessa possa essere recuperata, o comprensivo dell'IVA o di una quota di essa qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata in toto o in parte dal soggetto beneficiario.

Regione Lombardia effettuerà un'istruttoria economica finalizzata a verificare la presenza e completezza della documentazione di rendicontazione prodotta, l'attinenza con le voci di spesa e delle entrate ammissibili, la coerenza con i periodi di ammissibilità e con i requisiti di cui al presente paragrafo e con il piano economico presentato in adesione. I costi complessivi rendicontati devono essere superiori a euro 200.000,00.

Ai fini della esatta determinazione del punteggio alla rendicontazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante i parametri di valutazione (Fase 1) citati al punto C.3.c e indicati in domanda ⁹⁾

- Parametro N.1 - STORICITÀ DELL'EVENTO (Numero anni) - Documentazione comprovante il numero dell'edizione oggetto di domanda;
- Parametro N. 2 - PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE (Numero iscritti) Documentazione comprovante/attestante il numero degli iscritti e loro nazionalità;
- Parametro N. 3 - CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI SPETTATORI (Numero spettatori attesi) - Piani di sicurezza/emergenza (o loro estratti) approvati dalle autorità competenti;
- Parametro N. 4 - VISIBILITÀ E DIFFUSIONE MEDIATICA (Strumenti di comunicazione) - Contratti e/o materiali comprovanti le modalità di pubblicità e diffusione dichiarate;
- Premialità - Documentazione/certificazioni/accordi comprovanti i singoli elementi opzionati in domanda.

Dovrà, inoltre, essere allegata una relazione conclusiva con eventuale documentazione comprovante le informazioni inserite a sistema e quanto messo in evidenza nella relazione descrittiva e nel piano di comunicazione oggetto di valutazione da parte del Nucleo (Fase 2), in riferimento a:

- Impatto sul territorio
- Contributo a promozione dell'immagine di Regione Lombardia
- Sostenibilità

È obbligatorio, infine, allegare la documentazione fotografica e/o video comprovante il corretto utilizzo del logo

⁹⁾ La tipologia di documentazione riportata è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

regionale secondo quanto indicato al successivo punto D.1.

Nel corso delle attività di istruttoria Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere, tramite piattaforma Bandi e Servizi, le integrazioni e i chiarimenti necessari come indicato al punto C.3.d.

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

L'istruttoria di rendicontazione comporta, oltre alla verifica contabile (giustificativi relativi alle uscite e alle entrate), anche quella dei parametri di valutazione (Fase 1 e Fase 2) che hanno portato al punteggio assegnato determinando la fascia di merito di appartenenza.

In particolare, per quanto riguarda il punteggio attribuito in Fase 1, viene accertata la sussistenza degli elementi dichiarati in domanda in riferimento ai diversi parametri di valutazione.

Per quanto riguarda la Fase 2, qualora dalla relazione e dai documenti prodotti emerga il venir meno delle condizioni relative agli elementi oggetto di valutazione da parte del Nucleo, gli esiti istruttori verranno ritrasmessi al Nucleo stesso per le verifiche di competenza.

Qualora a completamento di tutte le verifiche non risultino confermati alcuni parametri/elementi di valutazione, con conseguente rideterminazione del punteggio complessivo, si procederà come segue:

- se il punteggio risulta inferiore a 10 punti, il contributo assegnato decade;
- se il punteggio comporta il passaggio ad una fascia di merito inferiore, il contributo erogabile sarà rideterminato sulla base di quello massimo concedibile per detta fascia;
- se il punteggio iniziale viene ridotto di cinque o più punti, senza comportare cambiamento di fascia, viene applicata una penale del 10% sul contributo erogabile.

In ogni caso non potrà essere attribuita una fascia superiore a quella riconosciuta in fase di adesione.

Qualora, a completamento delle verifiche istruttorie sulle spese esperte in rendicontazione, non risulti confermato un costo complessivo superiore a euro 200.000,00, fatta salva una tolleranza del 5%, il contributo assegnato decade.

La mancata esposizione del logo regionale con la scritta "Con il contributo di ...", secondo le modalità indicate al punto D.1, comporta inoltre l'immediata applicazione di una penalità pari al 5% del contributo erogabile con richiesta di inserimento entro 15 gg. di logo e dicitura corretti nei materiali ancora modificabili (es. siti web). La verifica della mancata ottemperanza alla richiesta è causa di decadenza dal contributo.

Eventuali variazioni relative alle caratteristiche dell'evento, identificate quali cause di forza maggiore non prevedibili a priori e non dipendenti dalla volontà del richiedente (a titolo di esempio non esaustivo: calamità naturali, problematiche sanitarie e/o legate alla sicurezza, etc.) dovranno essere comunicate tempestivamente a Regione Lombardia all'indirizzo: sport@pec.regione.lombardia.it, pena decadenza dal contributo assegnato. Le suddette variazioni non comporteranno l'applicazione di alcuna penale.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di esporre il logo regionale (secondo le modalità indicate nel brandbook trasmesso da Regione Lombardia) sui materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale, che devono essere condivisi e approvati da Regione Lombardia, con l'inserimento della dicitura "**Con il contributo di...**" sopra il logo regionale.

La mancata osservanza delle suddette modalità, verificata in sede di istruttoria/ispettiva o di verifica di

materiale/siti, comporta l'applicazione delle penalità indicate al punto C.4.c. e /o la decadenza. Fanno eccezione gli eventi realizzati prima della pubblicazione della graduatoria o nei 15 giorni successivi. Per i suddetti eventi, comunque, è obbligatoria l'esposizione del logo regionale con la dicitura **"Con il contributo di..."** in tutte le comunicazioni/pubblicità successive alla suddetta data. Valgono in ogni caso gli obblighi e le regole di esposizione del logo regionale correlati alla concessione del patronato/patrocinio da parte di Regione Lombardia.

Per concordare la presenza istituzionale di Regione Lombardia, è possibile inviare una mail all'indirizzo: segreteria_sportgiovani@regione.lombardia.it.

Il beneficiario ha inoltre sempre l'obbligo, **pena decadenza dal contributo**, di:

- rispettare e accettare tutte le prescrizioni di cui al presente bando;
- realizzare l'evento nel periodo, nel luogo e con le caratteristiche indicate in domanda, comunicando tempestivamente qualsiasi modifica a riguardo all'indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it;
- produrre la rendicontazione in modo completo e coerente con quanto dichiarato in domanda, nei termini e nelle modalità stabilite al punto C.4.

Il beneficiario è tenuto, inoltre a:

- segnalare tempestivamente all'indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it eventuali variazioni del legale rappresentante, della denominazione sociale e delle coordinate bancarie e/o, per i soggetti di cui alle lettere b), g) e h), dello statuto/atto costitutivo allegato che dovrà essere in tal caso ritrasmesso;
- conservare gli originali della documentazione relativa a uscite ed entrate per almeno cinque anni;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale;
- rispettare le regole stabilite dalla DGR n. 5761 del 8 novembre 2016 "Modalità per la concessione del patronato, del patrocinio, dell'adesione a comitati d'onore e di altre forme di onorificenza, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50".

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il Dirigente competente provvederà con proprio atto a dichiarare la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi:

1. mancata realizzazione dell'evento;
2. venir meno di una delle condizioni di finanziabilità di cui al punto B.1.a;
3. mancato rispetto anche solo di uno degli obblighi elencati al sopra richiamato punto D.1;
4. rilascio di dichiarazioni mendaci in qualsiasi fase del processo;
5. mancato rispetto, relativamente alla disciplina europea in materia di Aiuti di stato, dei requisiti e degli obblighi previsti al punto B.1, per i soggetti operanti in regime de minimis;
6. mancata tempestiva comunicazione all'indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it relativa alla modifica della data di realizzazione e/o delle caratteristiche dell'evento;
7. mancata presentazione della rendicontazione entro i termini indicati;
8. mancato riscontro, entro i termini indicati, alla richiesta di integrazioni documentali necessarie per l'ammissibilità della domanda o per l'erogazione del contributo;
9. rideterminazione, in sede di istruttoria di rendicontazione, del punteggio complessivo inferiore a 10 punti;
10. costo complessivo risultante da istruttoria di rendicontazione inferiore a euro 200.000,00, fatta salva una tolleranza del 5%;
11. contributo erogabile inferiore a euro 10.000,00 o disavanzo negativo;
12. mancata esibizione e/o produzione della documentazione richiesta dai funzionari incaricati nella fase ispettiva, di cui al punto D.3;
13. mancata esposizione del logo regionale con la dicitura "Con il contributo di..." a seguito di richiesta così come indicato al punto C.4.c.

Qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione. Il soggetto può in qualsiasi momento e fase del processo, rinunciare al contributo. La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia mediante la piattaforma Bandi e Servizi, oppure all'indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva il diritto di svolgere controlli specifici e/o a campione. Tali controlli, con o senza preavviso, possono riguardare tutte le fasi del processo e possono essere svolti: ex ante (prima della liquidazione del contributo), ex post (dopo la liquidazione del contributo) o in itinere (durante la realizzazione dell'evento).

Le ispezioni saranno svolte presso la sede legale e/o operativa del soggetto beneficiario, nonché presso i luoghi in cui si svolge l'evento. In casi eccezionali è prevista la possibilità di svolgere i controlli presso la sede di Regione Lombardia e/o presso le sedi regionali territoriali di competenza.

Tale attività può prevedere:

1. la verifica di conformità delle dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario;
2. il controllo della documentazione originale allegata in sede di adesione e di rendicontazione;
3. il riscontro degli originali dei giustificativi di spesa (contenenti il CUP di riferimento) e rispettiva tracciabilità, nonché dei documenti di entrata;
4. la verifica della sussistenza degli elementi dichiarati in domanda ai fini della valutazione;
5. la coerenza delle modalità e luogo di svolgimento dell'evento rispetto a quanto dichiarato;
6. la verifica del corretto utilizzo del logo regionale (verificabile anche sul materiale pubblicitario).

In tale fase il Legale Rappresentante, o suo delegato, è tenuto a consentire le procedure di controllo, a esibire gli originali della documentazione richiesta dal funzionario incaricato, pena la decadenza dal contributo assegnato e, se già liquidato, la conseguente restituzione della somma ricevuta maggiorata degli interessi legali. In tale sede è possibile che vengano richiesti documenti integrativi, rispetto a quanto già prodotto in sede di adesione e rendicontazione, utili e indispensabili alla valutazione complessiva della domanda.

Per i soggetti che operano in regime de minimis, i controlli riguarderanno anche l'accertamento dei requisiti e delle dichiarazioni rilasciate ai sensi di quanto riportato al punto B.1.

I controlli sulle dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante possono essere svolti anche mediante l'utilizzo di banche dati. Tali controlli documentali possono essere svolti d'ufficio a "campione", comunicando l'esito finale all'interessato. Tutta la documentazione presentata ai fini della concessione del contributo deve essere conservata dal soggetto beneficiario nella sede indicata nella domanda per cinque anni dalla data di liquidazione del contributo.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il rapporto fra risorse erogate e dotazione finanziaria della misura.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente della Struttura Sostegno al Sistema Sportivo.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 7).

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., sulla piattaforma Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: LR26_2014@regione.lombardia.it (Rif. Bando GES 2025/2026) oppure ai numeri telefonici 02/67654635-6246-2355-5273, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate, è possibile contattare il Call Center di Aria SpA al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica

oppure inviando una mail all'indirizzo: bandi@regione.lombardia.it

Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per la presentazione della domanda in piattaforma e di attivare fin da subito eventuali richieste di assistenza.

ATTENZIONE: Se le richieste di assistenza pervengono nel giorno di chiusura del bando o in quello antecedente, non è garantita risposta/risoluzione delle criticità entro la scadenza per la presentazione della domanda.

Problemi di assistenza in tempo utile potrebbero verificarsi anche alla scadenza termini per la rendicontazione.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1, si rimanda alla sintesi della Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA (*)

TITOLO	BANDO "SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PERIODO 1° OTTOBRE 2025 - 31 MARZO 2026"
Di cosa si tratta	La misura intende promuovere e sostenere la realizzazione di Grandi eventi sportivi (per brevità di seguito GES) di rilevanza internazionale, organizzati sul territorio lombardo, che per valore, prestigio e specificità contribuiscono, nel percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici e paralimpici 2026, alla promozione dell'immagine regionale e alla valorizzazione del territorio lombardo assicurando visibilità e rappresentatività alle diverse realtà regionali. I contributi previsti sono volti a sostenere gli eventi che si svolgono dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026.
Tipologia	Contributi a fondo perduto a parziale rimborso delle spese sostenute.

Chi può partecipare	Le domande di contributo possono essere presentate da: <ol style="list-style-type: none"> a. Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; b. Comitati organizzatori senza scopo di lucro regolarmente costituiti; c. Federazioni sportive nazionali e paralimpiche; d. Discipline sportive associate e paralimpiche; e. Enti di promozione sportiva; f. Enti Locali; g. Consorzi turistici/Proloco/Enti, senza scopo di lucro, aventi finalità di organizzazione e gestione di manifestazioni sportive. h. I soggetti sopraindicati in forma associata, costituiti in ATS (Associazione Temporanea di Scopo). 						
Risorse disponibili	La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a euro 400.000,00 e trova copertura sul capitolo 6.01.104.10611. La suddetta dotazione potrà essere incrementata in presenza di ulteriori disponibilità di risorse.						
Caratteristiche dell'agevolazione	<p>Il contributo concedibile viene definito in coerenza con il piano economico finanziario dell'evento (disavanzo e 50% spese ammissibili) nel rispetto del contributo massimo assegnabile in relazione alle seguenti fasce di merito:</p> <table border="1" data-bbox="502 894 1082 989"> <thead> <tr> <th>Punteggio totalizzato</th> <th>Contributo massimo assegnabile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 10 a 45</td> <td>euro 30.000,00</td> </tr> <tr> <td>da 46 a 60</td> <td>euro 50.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Il punteggio minimo per poter ottenere il contributo è pari a 10. Al di sotto di tale soglia non si potrà accedere ad alcun finanziamento.</u></p> <p>Il contributo erogabile corrisponderà al valore più basso tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 50% delle spese ammissibili rendicontate e validate; - il contributo assegnato in graduatoria; - il contributo massimo concedibile per la fascia di merito relativa al punteggio confermato o rideterminato in fase di rendicontazione; - il disavanzo risultante a rendicontazione conclusa. <p>In ogni caso il contributo finale liquidabile non potrà essere inferiore ad euro 10.000,00.</p>	Punteggio totalizzato	Contributo massimo assegnabile	da 10 a 45	euro 30.000,00	da 46 a 60	euro 50.000,00
Punteggio totalizzato	Contributo massimo assegnabile						
da 10 a 45	euro 30.000,00						
da 46 a 60	euro 50.000,00						
Data di apertura e chiusura	La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it , dalle ore 10:00 del 09/07/2025 alle ore 16:00 del 30/07/2025. Non sono ammesse altre modalità di presentazione.						
Come partecipare	La domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it , solamente con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> - SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) - CIE (Carta di Identità Elettronica) - CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 						

Procedura di selezione	<p>La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria.</p> <p>La valutazione avviene tramite due fasi di attribuzione del punteggio:</p> <p>Fase 1: Punteggio massimo 30 punti, attribuito automaticamente sulla base degli elementi dichiarati in fase di domanda dal soggetto partecipante in riferimento ai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Storicità dell'evento (max 5 punti) • Partecipazione internazionale (max 6 punti) • Capacità di attrazione di spettatori (max 5 punti) • Visibilità e diffusione mediatica (max 6 punti) • Premialità (max 8 punti): <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mondiali (2 punti) ✓ Certificazione ambientale (2 punti) ✓ Evento paralimpico (2 punti) ✓ Adesione al Programma Italia dei Giochi di Milano Cortina 2026 (2 punti). <p>Fase 2: Punteggio qualitativo massimo 30 punti, assegnato da un apposito Nucleo di valutazione interdirezionale alle domande risultate ammissibili sulla base delle informazioni inserite a sistema e di quanto illustrato nella relazione descrittiva e nel piano di comunicazione (contenente le proposte di visibilità di Regione Lombardia) allegati in adesione, in riferimento agli elementi di seguito riportati con relativo punteggio massimo assegnabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impatto sul territorio (max 12 punti) • Contributo a promozione dell'immagine di Regione Lombardia (max 10 punti) • Sostenibilità (max 8 punti).
Informazioni e contatti	<p>Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: LR26_2014@regione.lombardia.it (Rif. Bando GES 2025/2026) oppure ai numeri telefonici 02/67654635-6246-2355-5273, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.</p> <p>Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate, è possibile contattare il Call Center di Aria SpA al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per i quesiti di ordine tecnico - dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica <p>oppure inviando una mail all'indirizzo: bandi@regione.lombardia.it</p> <p>Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per la presentazione della domanda in piattaforma e di attivare fin da subito eventuali richieste di assistenza.</p> <p>ATTENZIONE: Se le richieste di assistenza pervengono nel giorno di chiusura del bando o in quello antecedente, non è garantita risposta/risoluzione delle criticità entro la scadenza per la presentazione della domanda.</p>

(*) La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda agli uffici competenti:

Area	Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne
U.O.	DFS Sport e Giovani – Struttura Sostegno al Sistema Sportivo
Indirizzo	P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano
PEC	sport@pec.regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico	Dal lunedì al venerdì: 9:30-12:30

D.9 Riepilogo date e termini temporali

Termine presentazione domanda	Termine approvazione graduatoria	Termine per la rendicontazione
dalle ore 10:00 del 09/07/2025 alle ore 16:00 del 30/07/2025	30/09/2025	Per gli eventi con conclusione entro il 31.10.2025: dal 01.01.2026 al 31.01.2026 Per gli eventi con conclusione dal 01.11.2025 al 31.12.2025: entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento a partire dal 01.01.2026 Per gli eventi con conclusione nel 2026: entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento

D.10 Allegati/Informative e Istruzioni

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).
2. Modulo per la dichiarazione degli aiuti "de minimis" di cui all'art. 2.2.lett. c) e d) del Regolamento (UE) 2023/2831.
3. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato ai fini della verifica del cumulo in caso di misure in esenzione da notifica.
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (impresa in difficoltà).
5. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando.
6. Richiesta d'accesso agli atti (L. 241/1990 e l.r. 1/2012).
7. Informativa relativa al trattamento dei dati personali.
8. Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo.

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Con questo modello il Soggetto Richiedente può presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia diretta conoscenza (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).

Io sottoscritto/a _____ codice fiscale _____ nato/a a
 _____ prov. _____ il _____ residente a
 _____ via _____ n. _____ cap _____
 tel. _____ fax _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)

dichiaro

Luogo e data _____ Firma _____

Note:

- Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- È ammessa la presentazione anche per fax e via telematica;
- Allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L'interessato potrà accedere ai dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (informativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 679/2016, D. Lgs. n. 101/2018).

Allegato 2

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2831

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa/Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) 2023/2831:**

Art. 2, par. 2 Regolamento (UE) 2023/2831

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcuni contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno

le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹⁰	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.	

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale ¹¹	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal Bando/Misura/Regime 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 2831 della Commissione del 2023, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 Dicembre 2023) e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio.

¹⁰ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

¹¹ Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione,

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA
(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcuna delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle.

_____ / / _____

In fede

Il titolare/legale rappresentante dell'impresa (*)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

Allegato 3

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO AI FINI DELLA
VERIFICA DEL CUMULO IN CASO DI MISURE IN ESENZIONE DA NOTIFICA**

Il sottoscritto	_____		
	<i>(Nome Cognome)</i>		
nato/a a	_____	()	il _____ / _____ / _____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(gg/mm/aaaa)</i>
residente in	_____	()	_____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(Via, Piazza, n. civico)</i>

in qualità di:

<input checked="" type="checkbox"/> legale rappresentante della società	_____		
	<i>(Ragione sociale)</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> titolare dell'impresa	_____		
	<i>(Denominazione)</i>		
con sede in:	_____	()	_____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(Via, Piazza, n. civico)</i>
Tel.	_____	C.F./P.IVA:	_____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651:

- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento

Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (impresa in difficoltà)

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____
 (Prov.____)
 il _____ Codice Fiscale _____ residente a _____
 in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) in qualità di (barrare la casella che interessa)

titolare dell'impresa individuale

denominazione

_____ con sede a _____
 _____ (Prov.____) in via/Piazza _____ n. _____
 (CAP____) partita IVA/ codice fiscale _____ telefono _____
 _____ fax _____ email _____
 pec _____

(oppure)

rappresentante legale della Società/Ente

denominazione

_____ con sede a _____
 _____ (Prov.____) in via/Piazza _____ n. _____
 (CAP____) partita IVA/ codice fiscale _____ telefono _____
 _____ fax _____ email _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da (indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione) _____

PRESA VISIONE della definizione ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

che l'impresa non è in difficoltà

e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) _____ n. _____
 _____ rilasciato da _____ il _____
 _____.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data
(per esteso e leggibile)

Firma

L'art. 2 del Reg. (UE) 2014/651 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Allegato 5

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO "SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PERIODO 1° OTTOBRE 2025 - 31 MARZO 2026".

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____

Presidente Legale rappresentante pro tempore Altro

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

tel.: _____ cell. Referente: _____

e-mail _____

CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato con procura dal competente organo deliberante della società dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____

in qualità di (denominazione intermediario) _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando "Sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026" quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti alla domanda.

Allegato 6

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

 All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

 Alla Direzione _____

Unità Organizzativa _____ / Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ Prov. (____)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

 Diretto interessato Legale rappresentante (all. Doc) procura da parte (all. Doc)**CHIEDE** di visionare di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

*Dati obbligatori



Regione Lombardia

Allegato 7

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 e art 14 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali 2016/679
BANDO "SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PERIODO 1° OTTOBRE 2025- 31 MARZO 2026"

Il presente documento ha lo scopo di informare circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali riguardanti il legale rappresentante o di un suo delegato e del referente operativo e i componenti del Nucleo di valutazione interdirezionale che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), forniamo le seguenti precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia n.1 (20124) Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

Informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità 1	Base giuridica	Categorie di dati personali
I dati personali saranno trattati al fine del procedimento amministrativo necessario per il bando grandi eventi sportivi 2025 - 2026.	Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e, Regolamento e art. 2-ter Codice Privacy). Legge regionale n. 26 del 1° ottobre 2014, "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" (art. 3, c.2 lett. a). D.G.R. N. XII/ 4328 del 12/05/2025 "Approvazione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026".	Dati comuni identificativi e di contatto del Legale Rappresentante e suo delegato: nome e cognome, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo mail. Dati comuni di contatto referente operativo: nome e cognome, numero di telefono e indirizzo mail. Dati comuni identificativi e di contatto dei componenti del Nucleo di valutazione interdirezionale: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo mail.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I dati forniti, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (ARIA S.p.A.) in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.

I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione.

I dati personali saranno conservati per un periodo pari ad anni 5 dalla data di presentazione della domanda di contributo e dalla nomina del Nucleo di valutazione.

7. I diritti degli interessati.

Potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sport@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Centrale Presidenza – Programmazione e relazioni esterne – UO Sport e Giovani.

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

8. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

9. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

10. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Allegato 8

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di euro 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972.

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, senza fine di lucro riconosciuti dal CONI** (Allegato B art. 27 bis).

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 01 Luglio 2025

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Comunicato regionale 24 giugno 2025 - n. 69

Domanda di modifica presentata dal Consorzio di Tutela Vini Oltrepò Pavese relativa al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Oltrepò pavese metodo classico

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 6 dicembre 2021, comunico che il Presidente del Consorzio di Tutela Vini dell'Oltrepò Pavese, con nota protocollo n. 101582 del 12 giugno 2025, ha presentato a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste - U.O. Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazioni e fitosanitario, la proposta di modifica del disciplinare del vino Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG.

Si riporta in allegato il documento sinottico relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di modifica presso la sopracitata Direzione Generale, a cui possono essere trasmesse eventuali osservazioni nel medesimo termine.

Il dirigente
Andrea Azzoni

— • —

DISCIPLINARE ATTUALMENTE IN VIGORE	REVISIONE PROPOSTA DI MODIFICA	SPIEGAZIONE E MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI MODIFICA
<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "OLTREPÒ PAVESE" METODO CLASSICO</p> <p>Approvato DOC con DPR 06.08.1970 G.U. 273 – 27.10.1970 Approvato DOCG con D.M. 27.07.2007 G.U. 183 – 08.08.2007 Modificato con Comunicato G.U. 199 – 28.08.2007 Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</p> <p>Articolo 1 Denominazione e vini La Denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese" é riservata al vino Spumante ottenuto con Metodo Classico già riconosciuto a denominazione di origine controllata con Dpr 6 agosto 1970 e successive modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Oltrepò Pavese" metodo classico, "Oltrepò Pavese" metodo classico rosé, "Oltrepò Pavese" metodo classico Pinot nero, e "Oltrepò Pavese" metodo classico Pinot nero rosé.</p> <p>Articolo 2 Base ampelografica I vini a Denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese" metodo classico devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:</p>	<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "OLTREPÒ PAVESE" METODO CLASSICO</p> <p>Approvato DOC con DPR 06.08.1970 G.U. 273 – 27.10.1970 Approvato DOCG con D.M. 27.07.2007 G.U. 183 – 08.08.2007 Modificato con Comunicato G.U. 199 – 28.08.2007 Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</p> <p>Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese" é riservata al vino spumante ottenuto con metodo classico, già riconosciuto a denominazione di origine controllata con Dpr 6 agosto 1970 e successive modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie e menzioni: " Oltrepò Pavese " metodo classico, " Oltrepò Pavese " metodo classico Riserva "Oltrepò Pavese " metodo classico Rosé, " Oltrepò Pavese " metodo classico Rosé Riserva</p> <p>Articolo 2 Base ampelografica I vini a denominazione di origine controllata e garantita " Oltrepò Pavese " metodo classico e "Oltrepò pavese" metodo classico Rosè devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai</p>	<p><i>Si propone un'operazione di semplificazione e valorizzazione dell'offerta produttiva. Le due tipologie OP Metodo classico e OP metodo classico Pinot nero sono condensate in un'unica tipologia, Oltrepò metodo classico. Infatti Oltrepò pavese metodo classico essendo quasi sempre composto esclusivamente da Pinot nero si sovrappone alla tipologia con menzione di vitigno. Si introduce la tipologia Riserva per valorizzare gli spumanti con lunghi affinamenti, anche nella versione Rosè.</i></p> <p><i>La riorganizzazione delle tipologie prevede la condensazione delle due tipologie attualmente esistenti in un'unica tipologia, Oltrepò</i></p>

<p>"Oltrepò Pavese" metodo classico e "Oltrepò Pavese" metodo classico rosé: Pinot nero: minimo 70%; Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%.</p> <p>"Oltrepò Pavese" metodo classico Pinot nero e "Oltrepò Pavese" metodo classico Pinot nero rosé: Pinot nero: minimo 85%; Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.</p> <p>Articolo 3 Zona di produzione La zona di produzione delle uve destinate all'elaborazione del vino "Oltrepò Pavese" metodo classico comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de Giorgi, Rocca de Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate. Tale zona e così delimitata: parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzò Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia</p>	<p>vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Pinot nero minimo 85%; Chardonnay, Pinot bianco e Pinot meunier, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.</p> <p>Articolo 3 Zona di produzione La zona di produzione delle uve destinate all'elaborazione del vino "Oltrepò pavese" metodo classico comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de Giorgi, Rocca de Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella, Colli Verdi, Verzate. Tale zona e così delimitata: parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora,</p>	<p><i>metodo classico che dovrà essere composto da almeno l'85% di Pinot nero (anche nelle corrispondente tipologia Rosè). Questa modifica ratifica uno stato di fatto, in quanto la quasi totalità delle basi atte a divenire Oltrepò mc contengono oltre l'85% di Pinot nero. Si rafforza così il legame tra il territorio e il suo vitigno di elezione. Viene poi modificata la composizione della base ampelografica della restante quota del 15%: viene mantenuto lo Chardonnay, eliminato il Pinot grigio (i dati presentati in relazione dimostrano il suo sostanziale inutilizzo nella produzione spumantistica) e la sostituzione dello stesso col Pinot meunier. I dati sperimentali di coltivazione e vinificazione sul territorio confermano un ottimo adattamento all'ambiente pedoclimatico visto che il vitigno riesce a completare il proprio ciclo vegeto-produttivo in perfetto parallelismo con Pinot nero e Chardonnay. Il meunier può contribuire a rendere più articolato il profilo olfattivo della cuvée, con note fruttate e rotonde, particolarmente apprezzate sui prodotti non millesimati.</i></p> <p><i>Nulla cambia: il confine non è modificato, ma si rende necessario un aggiornamento normativo relativo a due Comuni, Canevino e Ruino che nel 2018, insieme al Comune di Valverde sono stati fusi in un'unica unità amministrativa che ha preso il nome di Colli Verdi. Poiché il Comune di Valverde non fa parte del confine di produzione, nella descrizione di cui all'articolo 3 il neonato Comune di Colli Verdi viene elencato insieme ai Comuni parzialmente ricompresi nel confine della Denominazione. Precedentemente infatti, i soli Comuni di Ruino e Canevino rientravano nell'elenco dei Comuni completamente ricompresi nel confine di produzione.</i></p>
--	---	--

<p>a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.</p> <p>La delimitazione orientale del comprensorio é costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.</p> <p>Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p>4.1. Condizioni naturali dell'ambiente Le condizioni ambientali e di coltura del vigneto destinato alla produzione dei vini a DOCG "Oltrepò Pavese" metodo classico devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità. Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti, gli infittimenti e le sostituzioni di piante, deve essere effettuato esclusivamente con materiale vivaistico certificato. I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcarea-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondo valle e i terreni di pianura.</p> <p>4.2. Densità di impianto Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi impianti e reimpianti) la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.</p> <p>4.3. Sesti d'impianto e forme di allevamento</p>	<p>includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.</p> <p>La delimitazione orientale del comprensorio é costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.</p> <p>Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p>4.1. Condizioni naturali dell'ambiente Le condizioni ambientali e di coltura del vigneto destinato alla produzione dei vini a DOCG "Oltrepò pavese" metodo classico devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità. Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti, gli infittimenti e le sostituzioni di piante, deve essere effettuato esclusivamente con materiale vivaistico certificato. I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcarea-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.</p> <p>4.2. Densità di impianto Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.</p> <p>4.3. Sesti d'impianto e forme di allevamento I sestetti di impianto, le forme di allevamento (controsplattera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale</p>	
---	--	--

<p>I sestii di impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino base.</p> <p>4.4. Irrigazione È consentita l'irrigazione di soccorso.</p> <p>4.5. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti: Tipologie Prod. max t./ha Titolo alcool. Volumico naturale minimo Oltrepò Pavese metodo classico 10 9,50% vol Oltrepò Pavese metodo classico rosé 10 9,50% vol Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero 10 9,50% vol Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé 10 9,50% vol Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese" metodo classico per tutta la partita.</p>	<p>e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino base.</p> <p>4.4. Irrigazione È consentita l'irrigazione di soccorso.</p> <p>4.5. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti: Tipologie Prod. max t./ha Titolo alcool. Volumico naturale minimo Oltrepò pavese metodo classico 12 9,5% vol Oltrepò pavese metodo classico Rosé 12 9,5% vol Oltrepò pavese metodo classico Riserva 12 10,00% vol Oltrepò pavese metodo classico Rosé Riserva 12 10,00% vol</p> <p>La produzione massima rivendicabile per i nuovi impianti e reimpianti è inferiore a quanto stabilito dal presente disciplinare come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - campagna vitivinicola di impianto produzione 0 - campagna successiva alla campagna di impianto vitivinicola produzione 0 - dalla 2° campagna vitivinicola successiva alla campagna di impianto - produzione 50% - dalla 3° campagna vitivinicola successiva alla campagna di impianto - produzione 100% <p>I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati, fermo restando la possibilità, per i vigneti a partire dal terzo anno vegetativo, di un supero di produzione fino ad un massimo del 20%, superato il quale tutta la produzione perde il diritto alla Denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò pavese".</p> <p>4.6 Operazioni di vendemmia La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse fino al centro di pressatura devono essere eseguiti in modo da non compromettere l'interezza e l'integrità del grappolo. È</p>	<p><i>Viene riformulata la frase per maggiore chiarezza espositiva</i></p> <p><i>Aumento delle rese di uva da 10 a 12 t/ha per tutte le tipologie al fine di rallentare il decorso della maturazione e sostenere il corredo acido delle uve, spesso sottoposto a rapide degradazioni nel periodo compreso tra l'invaiaitura e la maturazione tecnologica. Il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve alla raccolta, solo per le uve destinate a Riserva è maggiorato a 10,0% vol. Le Riserve devono essere vini più strutturati, pertanto si stabilisce un</i></p>
---	--	---

<p>La Regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.</p>	<p>obbligatoria la raccolta a mano delle uve che devono essere riposte in cassette o cassoni di diversa capacità, ma comunque non superiore a 0,25 t.</p> <p>4.7 Gestione delle produzioni In ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 39 della legge n. 238/2016, La Regione Lombardia, su richiesta motivata del consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, e le organizzazioni professionali della Regione, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in annate climaticamente favorevoli aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale. Oltre tale limite del 20 per cento non è consentito ulteriore supero. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione, oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato. Le operazioni di vinificazione dei quantitativi di uva eccedenti la resa massima per ettaro, di cui al presente capoverso, sono regolamentate secondo quanto previsto al successivo art. 5, punti 5.8.1 e 5.8.2 - in annate climaticamente sfavorevoli ridurre la resa di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata; - per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di rivendicazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò pavese" metodo classico anche per singola tipologia inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. - stabilire ulteriori sistemi di regolamentazione della raccolta delle uve e dello stoccaggio dei vini. <p>Articolo 5 Norme per la vinificazione 5.1. Zona di vinificazione ed elaborazione Le operazioni di ammostamento delle uve, di vinificazione per la produzione dei vini base da sottoporre a successiva elaborazione ai fini della produzione di vino a Denominazione</p>	<p><i>livello di maturazione delle uve leggermente superiore rispetto agli altri vini.</i></p> <p><i>E' inserita la limitazione della possibilità di rivendicare le uve a Docg per i nuovi impianti nei primi tre anni, al fine di consentire alla pianta di raggiungere nelle miglior condizioni possibili un ottimale equilibrio vegeto-produttivo, indispensabile per contrastare al meglio le estremizzazioni climatiche, per difendersi dalle patologie fitosanitarie e per garantire una produzione di qualità.</i></p> <p><i>A sostegno dell'obiettivo fissato, cioè consentire alle giovani viti di indirizzare i fotosintetati alla formazione della propria struttura di piante adulte, non è consentito il supero di produzione del 20% fino al conseguimento di questa condizione.</i></p> <p><i>Per il metodo classico rimane imprescindibile il concetto di pressatura del grappolo intero e integro ottenibile solo con una raccolta manuale e cernita delle uve eseguita da un operatore formato allo scopo. Viene introdotto un vincolo relativo al peso massimo che i contenitori delle uve possono avere. Si è valutato di porre il limite a contenitori di capacità massima di 0,25 t, che normalmente sono caratterizzati da una base ampia e altezza limitata in modo da garantire sull'unità di superficie un peso tale da non determinare lo schiacciamento degli strati più bassi.</i></p> <p><i>E' specificato quanto già previsto all'articolo 39 del Dlgs 238 del 16 dicembre 2016 relativamente alla gestione delle produzioni. Sebbene sia già possibile ricorrere a tali metodi si regolamentazione dell'offerta, si ritiene utile specificarlo per</i></p>
--	--	--

<p>Articolo 5 Norme per la vinificazione 5.1. Zona di vinificazione ed elaborazione Le operazioni di ammostamento delle uve, di vinificazione per la produzione dei vini base da sottoporre a successiva elaborazione ai fini della produzione di vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese" metodo classico, nonché le operazioni di invecchiamento e affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella del comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza. Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, purché tappate con tappo a corona recante il nome della denominazione possono essere cedute nell'interno della sola zona definita al presente comma.</p>	<p>di origine controllata e garantita "Oltrepò pavese " metodo classico, nonché le operazioni di invecchiamento e affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella del comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.</p> <p>5.2 Pressatura delle uve Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente tramite la pressatura diretta, senza diraspatura dell'uva intera, fatta eccezione per le uve vinificate in rosato utilizzate per la produzione del rosé.</p> <p>5.3 Le diverse varietà di uva possono essere vinificate ed affinate separatamente.</p> <p>5.4. Resa uva/vino Le rese massime dell'uva in vino base devono essere le seguenti:</p> <table data-bbox="873 878 1402 949"> <thead> <tr> <th>Tipologie Resa</th> <th>uva/vino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oltrepò pavese metodo classico</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>Oltrepò pavese metodo classico Rosé</td> <td>60%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le stesse rese di trasformazione sono applicate alla relativa menzione Riserva Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra e comunque fino ad un massimo del 65% per l'Oltrepò pavese' metodo classico e del 70% per l'Oltrepò pavese' metodo classico Rosé, il vino ottenuto non ha diritto alla Denominazione di origine controllata e garantita Oltrepò pavese metodo classico e può essere destinato alla produzione di vini a Denominazione di origine controllata "Oltrepò Pavese" e a Indicazione geografica Provincia di Pavia se in possesso dei requisiti previsti per una o più delle tipologie dei relativi disciplinari.</p>	Tipologie Resa	uva/vino	Oltrepò pavese metodo classico	55%	Oltrepò pavese metodo classico Rosé	60%	<p><i>aumentare la consapevolezza della base di produttiva di quanto previsto dalla normativa.</i></p>
Tipologie Resa	uva/vino							
Oltrepò pavese metodo classico	55%							
Oltrepò pavese metodo classico Rosé	60%							

<p>5.2. Resa uva/vino Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti: Tipologie Resa uva/vino ettolitri/ettaro {Oltrepò Pavese} metodo classico 60% 60 {Oltrepò Pavese} metodo classico rosé 65% 65 {Oltrepò Pavese} metodo classico Pinot nero 60% 60 {Oltrepò Pavese} metodo classico Pinot nero rosé 65% 65 Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 5% del vino totale finito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre detto limite del 5% sul vino totale finito, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.</p> <p>5.3. Scelta vendemmiale Le uve destinate alla Denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese" metodo classico possono essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, anche per i vini a denominazione di origine controllata "Oltrepò Pavese" tipologia Pinot nero, nonché è consentito con la scelta di cantina passare dal vino base della DOCG "Oltrepò Pavese" metodo classico alla DOC "Oltrepò Pavese" Pinot nero (vinificato in bianco e rosato), purché siano rispettate tutte le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione.</p> <p>5.4. Arricchimento È consentito l'arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.</p>	<p>Oltre detti limiti per tutto il vino base ottenuto decade il diritto alla Denominazione di origine controllata e garantita Oltrepò pavese metodo classico.</p> <p>5.5. Scelta di cantina È consentito con la scelta di cantina riclassificare il vino base della DOCG "Oltrepò pavese " metodo classico alle DO e IG di ricaduta purché siano rispettate tutte le condizioni previste dai relativi disciplinari di produzione.</p> <p>5.6. Arricchimento È consentito l'arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali ad eccezione dell'incremento del titolo alcolometrico volumico naturale che non può essere superiore a 1% vol.</p> <p>5.7 Preparazione dei vini base e assemblaggio L'assemblaggio può essere composto da una miscelanza di vini base di annate diverse, nel rispetto dei requisiti del presente disciplinare. Nel caso della vinificazione disgiunta, l'assemblaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore prima delle operazioni di presa di spuma e comunque prima della eventuale commercializzazione del vino base sfuso.</p> <p>5.8 Gestione del vino riserva vendemmiale 5.8.1 I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedente la resa di cui all'articolo 4.7, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima del provvedimento regionale di cui al successivo punto. 5.8.2 La Regione Lombardia con proprio provvedimento, su richiesta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e/o di mercato,</p>	<p><i>La regolamentazione della compravendita di bottiglie in elaborazione è spostata in un comma dedicato (5.11). Tenuto conto della realtà produttiva dell'Oltrepò (consistenti riclassificazioni a VSQ, vedasi relazione), viene stralciato l'obbligo di apposizione del logo della Denominazione sul tappo che vincola troppo i produttori.</i></p> <p><i>E' introdotto l'obbligo della pressatura diretta, senza diraspatura, ad eccezione delle uve vinificate in rosso o rosato per la produzione dei Rosè. Insieme alla raccolta manuale, la pressatura diretta è l'altra condizione fondamentale per consentire corretto il frazionamento dei mosti</i></p> <p><i>Al fine di incentivare l'abbandono della residuale usanza a vinificare i vigneti "a corpo", senza considerare le singolarità di ogni vitigno.</i></p> <p><i>Riduzione delle rese uva di trasformazione da uva a vino del 5%. Per le Riserve la resa di trasformazione è la stessa delle corrispondenti tipologie in "bianco" e Rosè. Con questa modifica ci si attende un miglioramento dei parametri compositivi dei vini atti a divenire Oltrepò.</i></p> <p><i>Vengono mantenuti tetti massimi di pressatura dell'attuale disciplinare (65 per Oltrepò e 70% per Oltrepò Rosè), ma essendo</i></p>
--	---	--

<p>5-5. Modalità di elaborazione Nella elaborazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire agli spumanti "Oltrepò Pavese" metodo classico le</p>	<p>provvede a sbloccare tutto o parte del vino riserva vendemmiale detenuto che potrà essere destinato all'elaborazione di vini con Denominazione Oltrepò pavese' metodo classico.</p> <p>5.9 Modalità di elaborazione Nella elaborazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire agli spumanti "Oltrepò pavese " metodo classico le loro rispettive caratteristiche in conformità alle norme comunitarie e nazionali. In particolare deve essere utilizzata esclusivamente la tradizionale tecnica di rifermentazione in bottiglia con il metodo classico.</p> <p>5.10 Permanenza sulle fecce I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò pavese " metodo classico devono subire prima della sboccatura, un periodo minimo di permanenza sulle fecce così come di seguito specificato: Oltrepò pavese' metodo Classico e Oltrepò pavese' metodo classico Rosè: 24 mesi Oltrepò pavese' metodo Classico e Oltrepò pavese' metodo classico Rosè millesimato: 36 mesi Oltrepò pavese' metodo Classico Riserva e Oltrepò pavese' metodo classico Rosè Riserva: 48 mesi</p> <p>Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.</p> <p>5.11 Compravendita bottiglie in elaborazione Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, tappate con tappo a corona possono essere cedute nell'interno della sola zona definita al comma 5.1.</p> <p>5.12 Operazioni successive alla sboccatura A seguito delle operazioni di sboccatura è fatto obbligo un periodo di ulteriore affinamento in cantina di 60 giorni prima dell'immissione al consumo.</p>	<p><i>stata ridotta la resa di trasformazione uva/vino, aumenta del 5% la quantità di vino riclassificabile alle Denominazioni di ricaduta.</i></p> <p><i>E' semplificato eliminando quanto già previsto dalla normativa relativamente alla scelta vendemmiale. Per quanto attiene alla scelta di cantina per maggiore chiarezza interpretativa si è preferito mantenere la specifica.</i></p> <p><i>Limitazioni sull'arricchimento per incentivare la regolazione qualitativa e quantitativa della produzione con interventi agronomici.</i></p>
---	--	---

<p>loro rispettive caratteristiche in conformità alle norme comunitarie e nazionali.</p> <p>In particolare deve essere utilizzata esclusivamente la tradizionale tecnica di rifermentazione in bottiglia.</p> <p>5-6. Permanenza sulle fecce</p> <p>Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese" metodo classico deve subire prima dell'immissione al consumo, un periodo minimo di permanenza sulle fecce di quindici quindici mesi; per il millesimato il periodo minimo è di ventiquattro ventiquattro mesi.</p> <p>Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.</p>	<p>Articolo 6</p> <p>Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini a Denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò pavese " metodo classico, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:</p> <p>"Oltrepò pavese " metodo classico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spuma: fine e persistente; - colore: da giallo paglierino tenue ad oro intenso; - odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia; - sapore: sapido, fresco e armonico; - titolo alcol. vol tot. minimo: 11,50% vol; - acidità totale minima: 6,00 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. <p>È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria</p> <p>"Oltrepò pavese " metodo classico riserva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spuma: fine e persistente; - colore: da giallo paglierino tenue ad oro intenso; - odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia; - sapore: sapido, fresco e armonico; - titolo alcol. vol tot. minimo: 12,00% vol; - acidità totale minima: 6,00 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. <p>È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria</p> <p>"Oltrepò pavese " metodo classico Rosé:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spuma: fine e persistente; - colore: rosato più o meno tenue; - odore: bouquet fine, gentile; - sapore: sapido, armonico e moderatamente corposo; - titolo alcol. vol tot. minimo: 11,50% vol; - acidità totale minima: 6,00 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. 	<p><i>Indicazioni inerenti la preparazione dei vini base. La ratio di questo articolo, che va letta congiuntamente a quanto previsto al comma 5.3, è sottolineare che nel caso di vinificazione separata delle singole varietà, l'eventuale vendita a terzi di vino base deve essere fatta previa ricomposizione del taglio nel rispetto della composizione ampelografica prevista dal Disciplinare di produzione.</i></p> <p><i>Si introducono disposizioni relative allo sbloccaggio del vino riserva vendemmiale. Lo stesso avverrà su proposta del Consorzio di tutela per far fronte a minori produzioni legate a possibili contingenze climatiche e/o fitoiatriche, oppure per soddisfare particolari esigenze di mercato.</i></p>
---	---	--

<p>Articolo 6 Caratteristiche al consumo I vini a Denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese" metodo classico, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Oltrepò Pavese" metodo classico: - spuma: fine e persistente; - colore: paglierino più o meno intenso; - profumo: bouquet fine, gentile, ampio; - sapore: sapido, fresco e armonico; - titolo alcol. vol tot. minimo: 11,50% vol; - acidità totale minima: 5,00 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.</p> <p>"Oltrepò Pavese" metodo classico Pinot nero:- - spuma: fine e persistente; - colore: paglierino con riflessi più o meno aranciati; - profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, ampio e persistente; - sapore: sapido, buona struttura, fresco e armonico; - titolo alcol. vol tot. minimo: 12,00% vol; - acidità totale minima: 5,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.</p>	<p>È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria</p> <p>"Oltrepò pavese " metodo classico Rosé Riserva: - spuma: fine e persistente; - colore: rosato più o meno tenue; - odore: bouquet fine, gentile; - sapore: sapido, armonico e moderatamente corposo; - titolo alcol. vol tot. minimo: 12,00% vol; - acidità totale minima: 6,00 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.</p> <p>È consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria</p> <p>Articolo 7 Designazione e presentazione 7.1. Qualificazione Nell'ambito del campo visivo dove sono riportate tutte le indicazioni obbligatorie, le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare in etichetta in caratteri di stampa di altezza e di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione "Oltrepò Pavese Metodo Classico". Qualora sia presente altra etichetta dove sono riportate le indicazioni facoltative è obbligatorio indicare in tale etichetta il nome della denominazione "Oltrepò Pavese Metodo Classico" in caratteri di altezza minima di 2 millimetri e nella stessa etichetta le altre eventuali diciture possono figurare senza alcun vincolo di dimensioni rispetto al nome Oltrepò Pavese Metodo Classico. Inoltre, le predette menzioni tipologiche e di sapore possono figurare senza alcun vincolo dimensionale nell'ambito dei collari e capsuloni.</p> <p>7.2. Indicazioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso della menzione riserva. Il</p>	<p><i>Miglioramento delle caratteristiche organolettiche dei vini grazie ad un significativo allungamento dei tempi di permanenza sulle fecce. Per la tipologia Riserva, di nuova introduzione, la permanenza minima sui propri lieviti è di 48 mesi.</i></p> <p><i>Si prevede, per maggiore chiarezza espositiva, un comma dedicato alla compravendita delle bottiglie in elaborazione ed è eliminato, come precedentemente illustrato, l'obbligo di apporre il logo della Denominazione sul tappo a corona.</i></p> <p><i>E' previsto un periodo di 60 giorni di riposo degli spumanti tra la sboccatura e la commercializzazione al fine di garantire che lo sciroppo di dosaggio aggiunto abbia il tempo di integrarsi nel vino, e che quest'ultimo possa esprimersi al meglio delle proprie potenzialità una volta immesso al consumo.</i></p> <p><i>Le modifiche delle caratteristiche organolettiche di seguito proposte e la descrizione dei profili delle nuove tipologie introdotte sono dedotte dai risultati delle degustazioni svolte dalla commissione di degustazione riunita dal Consorzio.</i></p> <p><i>L'incremento dell'acidità totale da 5 a 6 g/l e dell'estratto non riduttore, da 15 a 18 g/l rende il disciplinare maggiormente aderente alla realtà produttiva dell'Oltrepò.</i></p>
---	--	--

<p>"Oltrepò Pavese" metodo classico rosé:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spuma: fine e persistente; - colore: rosato più o meno intenso; - profumo: bouquet fine, gentile; - sapore: sapido, armonico e moderatamente corposo; - titolo alcol. vol tot. minimo: 11,50% vol; - acidità totale minima: 5,00 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l. <p>"Oltrepò Pavese" metodo classico Pinot nero rosé:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spuma: fine e persistente; - colore: rosato più o meno intenso; - profumo: bouquet fine, gentile, ampio; - sapore: sapido, di buona struttura e freseo; - titolo alcol. vol tot. minimo: 12,00% vol; - acidità totale minima: 5,00 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. <p>Il vino a DOCG "Oltrepò Pavese" metodo classico rosé può essere immesso al consumo anche con la tipologia "cremant", qualora in possesso delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente.</p> <p>È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.</p> <p>Articolo 7 Designazione e presentazione</p> <p>7.1. Qualificazione Nella designazione e presentazione dei vini spumanti di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi</p>	<p>termine riserva è ammesso per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese Metodo Classico" millesimati che abbiano raggiunto un periodo di affinamento sui lieviti minimo di 48 mesi. Il termine riserva deve essere accompagnato dall'annata di produzione delle uve. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non traggano in inganno il consumatore. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese Metodo Classico" millesimato deve riportare l'annata di produzione delle uve. È possibile specificare in etichetta il vitigno Pinot Nero o Pinot Noir, a condizione che tale dicitura sia scritta in caratteri non superiori alla metà di quelli con cui viene scritta la denominazione "Oltrepò Pavese Metodo Classico", da accompagnarsi sempre nello stesso campo visivo.</p> <p>7.3 Indicazioni vietate. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese Metodo Classico" Rosé non è ammessa nessun'altra designazione e riferimento di colore. Nella presentazione, designazione ed etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese Metodo Classico" è vietato fare esplicito riferimento al metodo di elaborazione, inserendo definizioni come "metodo classico", "metodo della rifermentazione in bottiglia", "metodo tradizionale" e similari, e utilizzare i termini "vino spumante". È inoltre vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato". Il riferimento a indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone, località, o vigne, è vietato, fatta eccezione per le Menzioni Geografiche Aggiuntive di cui all'art. 7.4. Restano salvi i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici. Ad eccezione dei vini della denominazione "Oltrepò Pavese Metodo Classico" millesimati e riserva è vietata l'indicazione dell'annata di vendemmia delle uve.</p>	<p><i>Per le Riserve il titolo alcolometrico volumico totale minimo è fissato a 12% vol, diversamente dagli altri vini che è pari a 11,5% vol, coerentemente con il valore del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve che è anch'esso superiore di 0,5% vol rispetto alle altre tipologie (rispettivamente 10% vol e 9,5% vol).</i></p> <p><i>E' limitata la gamma delle tipologie di gusto. Vengono di fatto escluse le classi più "morbide" e dolci, quali Extra dry, Sec e Demisec indirizzando così lo Spumante Oltrepò verso occasioni di consumo a tutto pasto. Anche questa modifica rappresenta un avvicinamento del Disciplinare ad una realtà consolidata: dall'analisi delle certificazioni degli ultimi sei anni la rivendicazione di tipologie Extra dry, Sec e Demisec è praticamente pari a zero.</i></p>
---	--	---

<p>compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e similari.</p> <p>È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.</p> <p>7.2. Menzioni facoltative</p> <p>Per il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese" metodo classico vinificato in rosato, anche nella tipologia Cremant, è ammessa esclusivamente la designazione rosé.</p>	<p>7.4 Menzioni Geografiche Aggiuntive La denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese Metodo Classico" può essere seguita da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», definite come seguono: "Valle Versa" per i vini ottenuti da uve interamente coltivate in uno o più dei seguenti comuni: Colli Verdi, Volpara, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Castana, Montù Beccaria, Montescano, Canneto Pavese, Stradella, Zenevredo, Bosnasco. "Valle Scuropasso" per i vini ottenuti da uve interamente coltivate in uno o più dei seguenti comuni: Colli Verdi, Rocca de Giorgi, Montalto Pavese, Lirio, Pietra de Giorgi, Cigognola, Castana, Canneto Pavese, Broni. "Valle Coppa" per i vini ottenuti da uve interamente coltivate in uno o più dei seguenti comuni: Fortunago, Borgoratto, Montalto Pavese, Calvignano, Oliva Gessi, Mornico Losana, Casteggio, Borgo Priolo, Redavalle, Santa Giuletta, Corvino San Quirico, Torricella Verzate. "Valle Staffora" per i vini ottenuti da uve interamente coltivate in uno o più dei seguenti comuni: Rocca Susella, Montesegale, Ponte Nizza, Cecima, Godiasco, Rivanazzano Terme, Retorbido, Codevilla, Torrazza Coste, Montebello della Battaglia.</p> <p>Articolo 8</p> <p>Confezionamento</p> <p>8.1. Recipienti e tappatura</p> <p>Per la tappatura è obbligatorio il tappo di sughero a fungo, con il tradizionale ancoraggio a gabbietta, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto nei recipienti di volume nominale così identificati: 0,187 (solo per l'esportazione), 0,375 0,500 (solo per l'esportazione) 0,750 1,500 3,000 4,500 6,000. Inoltre è consentito l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 9 (Salmanazar), 12 (Balthazar), 15 (Nabuchodonosor) e 18 (Salomon).</p> <p>Articolo 9</p> <p>Legame con l'ambiente geografico</p>	<p><i>Per esigenze di semplificazione, viene eliminata la possibilità di utilizzare la menzione Cremant alla luce del fatto che la stessa non è mai stata utilizzata, dalla nascita della DOCG ad oggi.</i></p> <p><i>Sono eliminati i termini per i quali si ritiene superata la necessità di specificarne il divieto di utilizzo, vecchio e superiore. Viene eliminato il riferimento al termine cremant coerentemente con l'eliminazione di questa menzione dal disciplinare di produzione. Sono eliminate le tipologie di gusto consentite, specificate per ogni tipologia all'articolo 6</i></p>
---	---	---

<p>7.3. Residuo zuccherino L'indicazione del contenuto zuccherino per i vini a DOCG "Oltrepò Pavese" metodo classico, nei limiti stabiliti della normativa comunitaria e nazionale, è obbligatoria fino alla caratteristica di sapore demisec. È vietato l'utilizzo della tipologia dolce.</p>	<p>A) Informazioni sulla zona geografica. 1) Fattori naturali rilevanti per il legame. L'area dell'Oltrepò pavese Metodo Classico si colloca all'interno del bacino padano, delimitato dalle catene alpina ed appenninica e con una apertura principale verso est; in particolare la fascia collinare pavese si inserisce nella fascia appenninica che dal Piemonte si spinge verso l'Emilia. L'area è caratterizzata da solchi vallivi con direzione prevalente da sud verso nord. Analisi pedopedsaggistica L'Oltrepò Pavese, in larga misura, presenta un'orografia preappenninica. Il paesaggio è quello preappenninico con fenomeni di dissesto franoso e grandi aree di erosione in cui affiorano formazioni costituite da marne, calcari arenacei, galestri e gessi. I terreni collinari, nei quali si trova la maggior parte della superficie coltivata a vite dell'Oltrepò Pavese, appartengono al Cenozoico e si presentano in fasce assai svariate. Quelli del Pliocene si limitano a pochi conglomerati che affiorano tra le marne sabbiose nei dintorni di Montebello della Battaglia, Torrazza Coste, Casteggio e in alcune zone più orientali (Montù Beccaria). Le formazioni mioceniche sono più complesse ed importanti, presentano cinque piani diversi per un'estensione di oltre 16.000 ettari compresi nelle colline e nelle prime montagne. Il piano più recente è dato dal Messiniano, caratterizzato da marne gialle chiare, con lenti calcaree in una continuità molto precisa. Appartengono a questa formazione i terreni di Montù Beccaria, Rovescala, Montescano, Castana, Canneto Pavese, Pietra de' Giorgi, Cigognola, Redavalle, Santa Giuletta, Torricella Verzate e in piccola parte i territori dei comuni di Corvino S. Quirico, Casteggio, Torrazza Coste, Codevilla e Godiasco. Le zone intorno a Montalto Pavese, Calvignano, Rocca Susella e Godiasco fanno parte del Langhiano, costituito da uno strato massiccio di marne, depositatesi in un mare assai profondo. I terreni si presentano in prevalenza sotto forma di marne bianco-azzurrognole, talvolta giallastre, in strati di spessore vario, alternate talora con strati arenacei o calcarei. Il passaggio all'Oligocene avviene per gradazioni insensibili attraverso un complesso di strati arenacei, scistosi, ma prevalentemente marnosi formanti l'Aquitano, che ha</p>	<p><i>La tipologia con menzione di vitigno attualmente prevista con una percentuale minima del 70% è stata eliminata portando il Pinot nero all'85%. Di conseguenza le tipologie previste nella proposta di modifica, Oltrepò metodo classico e Oltrepò metodo classico Rosè hanno di fatto sempre la possibilità di rivendicare la varietà. Essendo il Pinot nero il vitigno caratterizzante dell'Oltrepò pavese, si è ritenuto di conservare per coloro che lo vorranno la possibilità di indicarlo in etichetta.</i></p>
---	---	---

<p>7.4. Caratteri e posizioni in etichetta Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive. La specificazione tradizionale "Denominazione di Origine Controllata e Garantita" deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione "Oltrepò Pavese", senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie. Per identificare il vino a DOCG "Oltrepò Pavese" metodo classico è vietato utilizzare il termine "Vino Spumante" 7.5. Annata Nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione è facoltativa per i vini DOCG "Oltrepò Pavese" metodo classico. Soltanto in presenza dell'indicazione dell'annata della vendemmia si può utilizzare la dicitura "Millesimato"</p> <p>Articolo 8 Confezionamento 8.1. Recipienti e tappatura Per la tappatura è obbligatorio il tappo di sughero a fungo, con il tradizionale ancoraggio a gabbietta, marchiato indelebilmente con la dicitura "Oltrepò Pavese" metodo classico. Per le bottiglie con contenuto nominale non superiore a ml 200 è consentita la chiusura con tappo a vite.</p>	<p>notevoli estensioni nei dintorni di Rocca Susella, Borgo Priolo e Calvignano. L'Oligocene, che forma un periodo di transizione fra Eocene e Miocene, non ha limiti ben definiti: si estende per circa 13.000 ettari su un vasto territorio di collina e si rinviene specialmente a Rocca de' Giorgi, a Montecalvo Versiggia, a Ruino e a Varzi. Le formazioni eoceniche dell'Oltrepò pavese si limitano ad una prima vasta area di terreni costituiti da argille scagliose, da galestri, con affioramenti ofiolitici, misti a gabbri e da uno strato sovrastante di calcare marnoso. Gli scisti galestrini e le argille scagliose si estendono su circa 19.000 ettari coprendo estese superfici dell'alta collina. Il piano più recente dell'Eocene, formato in prevalenza dal calcare marnoso, comprende 16.000 ettari ricchissimi di calcare e i terreni del triangolo di media e bassa collina con vertici a Mornico Losana, San Damiano al Colle e Casa Calatroni.</p> <p>Geologicamente i terreni dell'Oltrepò pavese presentano una grande varietà, mentre dal punto di vista agronomico le differenze sono meno sensibili. Le zone viticole con caratteristiche litologiche omogenee sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depositi alluvionali terrazzati: si sviluppano principalmente lungo la fascia pedecollinare dal confine con il Piemonte fino a Verzate e da Broni al confine con la provincia di Piacenza, inserendosi lungo l'alveo dei principali corsi d'acqua. Questi depositi formano i primi dolci rilievi costituendo il raccordo tra la pianura e l'area collinare. Si tratta di depositi elastici incoerenti a granulometria eterogenea, generalmente ricoperti da una coltre di alterazione di varia potenza e colore. • Alternanze eterogenee di conglomerati, arenarie, siltiti e argille: unità che raggruppa tutte quelle formazioni caratterizzate da una estrema variabilità litologica di cui è difficile la suddivisione in litofacies. È costituita da arenaria, breccie, calcari, calcari carciati, marne, conglomerati gessiferi, conglomerati e argille, che generalmente costituiscono corpi lentiformi variamente interstratificati. Affiora estesamente nella parte collinare della zona occidentale tra i confini est e ovest del comune di Retorbido e prosegue ad est comprendendo quasi interamente la superficie dei comuni di Corvino San Quirico, Torricella Verzate e parte di quelli di Santa Giuletta e Mornico Losana. Un altro affioramento si ritrova nella zona di Pietra de' Giorgi che continua tra i 	<p><i>Si offre alle aziende l'opportunità di valorizzare maggiormente la loro origine attraverso l'uso facoltativo di MGA (menzioni geografiche aggiuntive) che si rifanno alle 4 vallate principali in cui è suddiviso il territorio.</i></p> <p><i>Valle Staffora</i></p> <p><i>Valle Coppa</i></p> <p><i>Valle Scuropasso</i></p> <p><i>Valle Versa</i></p>
--	--	--

<p>Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica. 1) Fattori naturali rilevanti per il legame. L'area dell'Oltrepò Pavese Metodo Classico si colloca all'interno del bacino padano, delimitato dalle catene alpina ed appenninica e con una apertura principale verso est; in particolare la fascia collinare pavese si inserisce nella fascia appenninica che dal Piemonte si spinge verso l'Emilia. L'area è caratterizzata da solchi vallivi con direzione prevalente da sud verso nord. Analisi pedopaesaggistica L'Oltrepò Pavese, in larga misura, presenta un'orografia preappenninica. Il paesaggio è quello preappenninico con fenomeni di dissesto franoso e grandi aree di erosione in cui affiorano formazioni costituite da marne, calcari arenacei, galestri e gessi. I terreni collinari, nei quali si trova la maggior parte della superficie coltivata a vite dell'Oltrepò Pavese, appartengono al Cenozoico e si presentano in fasce assai svariate. Quelli del Pliocene si limitano a pochi conglomerati che affiorano tra le marne sabbiose nei dintorni di Montebello della Battaglia, Torrazza Coste, Casteggio e in alcune zone più orientali (Montù Beccaria). Le formazioni mioceniche sono più complesse ed importanti, presentano cinque piani diversi per un'estensione di oltre 16.000 ettari compresi nelle colline e nelle prime montagne. Il piano più recente è dato dal Messiniano, caratterizzato da marne gialle chiare, con lenti calcaree in una continuità molto precisa. Appartengono a questa formazione i terreni di Montù Beccaria, Rovescala, Montescano, Castana, Canneto Pavese, Pietra de' Giorgi, Cigognola, Redavalle, Santa Giuletta, Torricella Verzate e in piccola parte i territori dei comuni di Corvino S. Quirico, Casteggio, Torrazza Coste, Codevilla e Godiasco. Le zone intorno a Montalto Pavese, Calvignano, Rocca Susella e Godiasco fanno parte del</p>	<p>comuni di Montescano e Montù Beccaria e tra Montù Beccaria, Broni e Stradella.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternanze a dominante arenacea: litofacies caratterizzata da alternanze più o meno regolari di arenarie variamente cementate, sabbie, marne-siltose e argille, generalmente di colore grigio. Solitamente hanno maggiore diffusione le fitte sequenze di straterelli arenacei, marmo-siltosi e argillosi, ma localmente si può avere predominanza della parte psammitica o di quella pelitica. Nel primo caso gli strati arenacei assumono spessori intorno a 80-100 cm; nel secondo si hanno spessori di pochi centimetri. La morfologia dei rilievi, costituita da questa unità, è assai varia con pareti verticali e pendii a modesta acclività ove si possono accumulare spessori anche notevoli di coltre eluvio-colluviale. Frequenti in questa unità sono i fenomeni di scoscendimento al contatto con formazioni argillose. Questa tipologia è presente lungo le valli di quasi tutti i torrenti oltre padani, in particolare modo in quelli della zona centro-occidentale, dove riveste una certa importanza viticola. • Alternanze a dominante marnoso-calcareo-argilloso: costituita da alternanze ritmiche di calcari-marnosi di spessore variabile tra i 30 e i 250 cm e argille in strati da 5 a 70 cm. Dal punto di vista morfologico forma rilievi con pendenze modeste. La facile degradabilità dei litotipi più fini favorisce la formazione di un'estesa coltre eluvio-colluviale che su pendii meno accentuati può assumere anche spessori notevoli. Sono frequenti fenomeni di scoscendimento e smottamento lungo i versanti più in pendio. Affiora estesamente occupando l'area compresa tra Rovescala, Oliva Gessi fino alle sorgenti del torrente Versa al confine con la provincia di Piacenza. Un'altra striscia importante e intensamente vitata, come la precedente, va da Montalto Pavese a Canevino attraversando trasversalmente la Valle Scuropasso. • Gessi: unità costituita da corpi lentiformi di gessi cristallini a grana da media a grossa, che affiora su estensioni areali molto limitate anche se intensamente coltivata a vite. Si riscontrano queste zone nei pressi di Garlassola, Mondodone, Corvino S. Quirico, Montepezzata e Cà Bianca. La radiazione solare La radiazione solare che giunge su un terreno in piano è funzione della latitudine, mentre nelle zone collinari bisogna 	<p><i>E' stralciato l'obbligo di apporre il nome della Denominazione sul tappo a fungo Questa decisione, analogamente a quanto proposto per la compravendita delle bottiglie ancora in elaborazione, nasce dalla necessità di semplificare la gestione logistica del magazzino aziendale, che oggi deve prevedere due tipologie di tappi, con e senza la marchiatura della Denominazione.</i></p> <p><i>Sono elencati i formati consentiti per la commercializzazione ed eliminata possibilità di utilizzo del tappo a vite per i formati inferiori a 200 ml perché mai utilizzati e comunque non coerenti con l'immagine e il posizionamento del prodotto sul mercato</i></p>
--	--	--

<p>Langhiano, costituito da uno strato massiccio di marne, depositatesi in un mare assai profondo. I terreni si presentano in prevalenza sotto forma di marne bianco-azzurrognole, talvolta giallastre, in strati di spessore vario, alternate talora con strati arenacei o calcarei. Il passaggio all'Oligocene avviene per gradazioni insensibili attraverso un complesso di strati arenacei, scistosi, ma prevalentemente marnosi formanti l'Aquitano, che ha notevoli estensioni nei dintorni di Rocca Susella, Borgo Priolo e Calvignano. L'Oligocene, che forma un periodo di transizione fra Eocene e Miocene, non ha limiti ben definiti: si estende per circa 13.000 ettari su un vasto territorio di collina e si rinviene specialmente a Rocca de' Giorgi, a Montecalvo Versiggia, a Ruino e a Varzi. Le formazioni eoceniche dell'Oltrepò si limitano ad una prima vasta area di terreni costituiti da argille scagliose, da galestri, con affioramenti ofiolitici, misti a gabbri e da uno strato sovrastante di calcare marnoso. Gli scisti galestrini e le argille scagliose si estendono su circa 19.000 ettari coprendo estese superfici dell'alta collina. Il piano più recente dell'Eocene, formato in prevalenza dal calcare marnoso, comprende 16.000 ettari ricchissimi di calcare e i terreni del triangolo di media e bassa collina con vertici a Mornico Losana, San Damiano al Colle e Casa Calatroni. Geologicamente i terreni dell'Oltrepò presentano una grande varietà, mentre dal punto di vista agronomico le differenze sono meno sensibili. Le zone viticole con caratteristiche litologiche omogenee sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depositi alluvionali terrazzati: si sviluppano principalmente lungo la fascia pedecollinare dal confine con il Piemonte fino a Verzate e da Broni al confine con la provincia di Piacenza, inserendosi lungo l'alveo dei principali corsi d'acqua. Questi depositi formano i primi dolci rilievi costituendo il raccordo tra la pianura e l'area collinare. Si tratta di depositi elastici incoerenti a granulometria eterogenea, generalmente ricoperti da una coltre di alterazione di varia potenza e colore. • Alternanze eterogenee di conglomerati, arenarie, siltiti e argille: unità che raggruppa tutte quelle formazioni caratterizzate da una estrema variabilità litologica di cui è difficile la suddivisione in litofacies. È costituita da arenaria, breccie, calcari, calcari cariati, marne, conglomerati gessiferi, conglomerati e argille, che generalmente costituiscono corpi lenticolari variamente interstratificati. Affiora estesamente nella 	<p>considerare anche gli effetti della pendenza, dell'esposizione e dell'orizzonte orografico tipico di ciascun vigneto.</p> <p>L'Oltrepò pavese è caratterizzato da un'estrema disomogeneità della distribuzione della radiazione sul territorio collinare, disomogeneità che rappresenta una chiave di lettura importante per individuare le diverse vocazionalità del territorio per la coltura della vite. Mediamente l'area orientale si presenta caratterizzata da una maggiore omogeneità di valore di radiazione solare, compresa tra 2.250 e 3.000 MJ/m² all'anno, mentre l'aria occidentale si contraddistingue per avere un andamento collinare est-ovest con i versanti rivolti verso sud molto assolati, che raggiungono spesso, valori di radiazione solare superiori a 2.750 MJ/m² all'anno.</p> <p>La temperatura dell'aria Nella fascia compresa fra la base delle colline ed i 600 m di quota la temperatura media annua presenta valori di circa 11/12°C e la temperatura media del mese più freddo (gennaio) è di circa 1/2°C. L'isoterma di 0°C che corre a circa 800 m di quota può essere considerata il limite fra la fascia di collina e quella più propriamente montana. La media delle minime è per lo più inferiore a 0°C con la particolarità che i valori delle località a quota inferiore a 400 m sono inferiori a quelli delle località poste fra 400 e 600 m come conseguenza di un tipico effetto di inversione termica.</p> <p>Le temperature medie del mese più caldo (luglio o agosto) sono relativamente omogenee (22/24°C), così come le minime, che si verificano nei mesi di gennaio o febbraio e sono comprese fra i -8 e i -13°C. Sono invece poco omogenee le massime mensili: a quote inferiori ai 500 m (circa 28/30°C) sono sensibilmente diverse da quelle fra 500 e 600 m (25/27°C).</p> <p>Le precipitazioni La distribuzione media delle precipitazioni nel corso dell'anno è caratterizzata da un massimo ed un minimo rispettivamente nei mesi di novembre (143 mm) e di luglio (47 mm). In media il mese più piovoso nella stagione primaverile risulta essere maggio (121 mm).</p> <p>La distribuzione spaziale delle precipitazioni mostra un gradiente altitudinale, con piogge che aumentano al crescere della quota e con una diminuzione progressiva da ovest verso</p>	
---	---	--

<p>parte collinare della zona occidentale tra i confini est e ovest del comune di Retorbido e prosegue ad est comprendendo quasi interamente la superficie dei comuni di Corvino San Quirico, Torricella Verzate e parte di quelli di Santa Giuletta e Mornico Losana. Un altro affioramento si ritrova nella zona di Pietra de' Giorgi che continua tra i comuni di Montescano e Montù Beccaria e tra Montù Beccaria, Broni e Stradella.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternanze a dominante arenacea: litofacies caratterizzata da alternanze più o meno regolari di arenarie variamente cementate, sabbie, marne-siltose e argille, generalmente di colore grigio. Solitamente hanno maggiore diffusione le fitte sequenze di straterelli arenacei, marmo-siltosi e argillosi, ma localmente si può avere predominanza della parte psammitica o di quella pelitica. Nel primo caso gli strati arenacei assumono spessori intorno a 80-100 cm; nel secondo si hanno spessori di pochi centimetri. La morfologia dei rilievi, costituita da questa unità, è assai varia con pareti verticali e pendii a modesta acclività ove si possono accumulare spessori anche notevoli di coltre eluvio-colluviale. Frequenti in questa unità sono i fenomeni di scoscendimento al contatto con formazioni argillose. Questa tipologia è presente lungo le valli di quasi tutti i torrenti oltre padani, in particolare modo in quelli della zona centro-occidentale, dove riveste una certa importanza viticola. • Alternanze a dominante marnoso-calcareo-argilloso: costituita da alternanze ritmiche di calcari-marnosi di spessore variabile tra i 30 e i 250 cm e argille in strati da 5 a 70 cm. Dal punto di vista morfologico forma rilievi con pendenze modeste. La facile degradabilità dei litotipi più fini favorisce la formazione di un'estesa coltre eluvio-colluviale che su pendii meno accentuati può assumere anche spessori notevoli. Sono frequenti fenomeni di scoscendimento e smottamento lungo i versanti più in pendio. Affiora estesamente occupando l'area compresa tra Rovescala, Oliva Gessi fino alle sorgenti del torrente Versa al confine con la provincia di Piacenza. Un'altra striscia importante e intensamente vitata, come la precedente, va da Montalto Pavese a Canevino attraversando trasversalmente la Valle Scuropasso. • Gessi: unità costituita da corpi lentiformi di gessi cristallini a grana da media a grossa, che affiora su estensioni areali molto limitate anche se intensamente coltivata a vite. Si riscontrano queste zone nei pressi di Garlassola, Mondondone, Corvino S. Quirico, Montepezzata e Cà Bianca. 	<p>est che indica l'approssimarsi dei minimi precipitativi nell'alessandrino (556 mm/anno).</p> <p>2) Fattori umani rilevanti per il legame.</p> <p>Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a Denominazione di Origine Oltrepò pavese Metodo Classico.</p> <p>Considerato, sin dai tempi di Strabone, una zona di produzione di vini di qualità, l'Oltrepò Pavese è quel lembo di terra collinoso a sud della Lombardia noto per essere il punto d'incontro di quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Tale peculiare caratteristica rende l'Oltrepò pavese ricco di culture, lingue, tradizioni e cucine differenti, ma ben integrate tra loro.</p> <p>Questa terra è anche, anzi soprattutto, antica dimora della vite. Un'importante testimonianza arriva dal reperto di un tralcio di vite, risalente ai tempi preistorici, trovato nei pressi di Casteggio, un tempo detta Clastidium. Strabone, nel I secolo A.C., attribuì all'Oltrepò Pavese l'invenzione della botte. Nei suoi testi fu descritta di dimensioni più grandi delle case. Nei secoli successivi s'incontrano poi altre testimonianze. Andrea Bacci, per esempio, nel XVI secolo, descrisse i vini di tale zone con il termine "eccellentissimi".</p> <p>L'Oltrepò pavese vitivinicolo attuale trova le sue radici nel secolo scorso, come conseguenza dei danni portati dalla fillossera, e nel rinnovamento globale del mondo vinicolo italiano di quel periodo. È sufficiente ricordare che nel 1884 l'Oltrepò pavese vantava ben 225 vitigni autoctoni. Oggi sono circa una dozzina quelli di maggior diffusione, ciò nonostante il panorama vinicolo oltrepadano è ancora molto ricco, soprattutto per quanto concerne le tipologie di vino prodotte. Nel corso dei decenni la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio, tanto che nel 1970 il vino Oltrepò Pavese Spumante, vinificato con Metodo Classico, è stato riconosciuto come tipologia della DOC Oltrepò Pavese con DPR del 6 agosto e nel 2007 è stato elevato a DOCG autonoma.</p> <p>L'incidenza dei fattori umani nel corso della storia è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare di produzione:</p>	
--	---	--

<p>La radiazione solare</p> <p>La radiazione solare che giunge su un terreno in piano è funzione della latitudine, mentre nelle zone collinari bisogna considerare anche gli effetti della pendenza, dell'esposizione e dell'orizzonte orografico tipico di ciascun vigneto.</p> <p>L'Oltrepò è caratterizzato da un'estrema disomogeneità della distribuzione della radiazione sul territorio collinare, disomogeneità che rappresenta una chiave di lettura importante per individuare le diverse vocazionalità del territorio per la coltura della vite. Mediamente l'area orientale si presenta caratterizzata da una maggiore omogeneità di valore di radiazione solare, compresa tra 2.250 e 3.000 MJ/m² all'anno, mentre l'aria occidentale si contraddistingue per avere un andamento collinare est-ovest con i versanti rivolti verso sud molto assolati, che raggiungono spesso, valori di radiazione solare superiori a 2.750 MJ/m² all'anno.</p> <p>La temperatura dell'aria</p> <p>Nella fascia compresa fra la base delle colline ed i 600 m di quota la temperatura media annua presenta valori di circa 11/12°C e la temperatura media del mese più freddo (gennaio) è di circa 1/2°C. L'isoterma di 0°C che corre a circa 800 m di quota può essere considerata il limite fra la fascia di collina e quella più propriamente montana. La media delle minime è per lo più inferiore a 0°C con la particolarità che i valori delle località a quota inferiore a 400 m sono inferiori a quelli delle località poste fra 400 e 600 m come conseguenza di un tipico effetto di inversione termica.</p> <p>Le temperature medie del mese più caldo (luglio o agosto) sono relativamente omogenee (22/24°C), così come le minime, che si verificano nei mesi di gennaio o febbraio e sono comprese fra i -8 e i -13°C. Sono invece poco omogenee le massime mensili: a quote inferiori ai 500 m (circa 28/30°C) sono sensibilmente diverse da quelle fra 500 e 600 m (25/27°C).</p> <p>Le precipitazioni</p> <p>La distribuzione media delle precipitazioni nel corso dell'anno è caratterizzata da un massimo ed un minimo rispettivamente nei mesi di novembre (143 mm) e di luglio (47 mm). In media il mese più piovoso nella stagione primaverile risulta essere maggio (121 mm).</p> <p>La distribuzione spaziale delle precipitazioni mostra un gradiente altitudinale, con piogge che aumentano al crescere</p>	<p>la base ampelografia dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono fra quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata: i Pinot in primis e lo Chardonnay;</p> <p>le forme di allevamento, i sestri d'impianto ed i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti: sono quelli tradizionali e permettono la migliore e più razionale disposizione delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata e bene esposta superficie fogliare e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal presente disciplinare;</p> <p>le pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco e in rosato di vini spumanti con il tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia.</p> <p><i>B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.</i></p> <p>La DOCG Oltrepò pavese Metodo Classico è riferita a diverse tipologie: (Metodo Classico e Metodo Classico Rosé, Metodo Classico Riserva e Metodo Classico Riserva Rosé. Dal punto di vista analitico ed organolettico ciascuna tipologia presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari (descritte all'Articolo 6), che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.</p> <p>I vini a DOCG Oltrepò pavese Metodo Classico sono mediamente di colore paglierino cristallino e, nella tipologia rosé, di colore rosato più o meno tenuo; il bouquet è quello proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, ampio e persistente; in bocca risultano sapidi, di buona struttura, freschi e armonici; la spuma è fine e persistente.</p> <p><i>C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).</i></p> <p>Grazie alle indagini condotte sul territorio dell'Oltrepò pavese iniziate con lo studio di zonazione realizzato a partire dal 1999 con il contributo dell'Amministrazione provinciale di Pavia, coordinato dall'Università di Milano e con la collaborazione dell'Università di Piacenza, dell'ERSAF e conclusesi con esperienze di monitoraggio del territorio condotte</p>	
---	---	--

<p>della quota e con una diminuzione progressiva da ovest verso est che indica l'approssimarsi dei minimi precipitativi nell'alessandrino (556 mm/anno).</p> <p>2) Fattori umani rilevanti per il legame.</p> <p>Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a Denominazione di Origine Oltrepò Pavese Metodo Classico.</p> <p>Considerato, sin dai tempi di Strabone, una zona di produzione di vini di qualità, l'Oltrepò Pavese è quel lembo di terra collinoso a sud della Lombardia noto per essere il punto d'incontro di quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Tale peculiare caratteristica rende l'Oltrepò Pavese ricco di culture, lingue, tradizioni e cucine differenti, ma ben integrate tra loro.</p> <p>Questa terra è anche, anzi soprattutto, antica dimora della vite. Un'importante testimonianza arriva dal reperto di un tralcio di vite, risalente ai tempi preistorici, trovato nei pressi di Casteggio, un tempo detta Clastidium. Strabone, nel I secolo A.C., attribuì all'Oltrepò Pavese l'invenzione della botte. Nei suoi testi fu descritta di dimensioni più grandi delle case. Nei secoli successivi s'incontrano poi altre testimonianze. Andrea Bacci, per esempio, nel XVI secolo, descrisse i vini di tale zona con il termine "eccellentissimi".</p> <p>L'Oltrepò Pavese vitivinicolo attuale trova le sue radici nel secolo scorso, come conseguenza dei danni portati dalla fillossera, e nel rinnovamento globale del mondo vinicolo italiano di quel periodo. È sufficiente ricordare che nel 1884 l'Oltrepò Pavese vantava ben 225 vitigni autoctoni. Oggi sono circa una dozzina quelli di maggior diffusione, ciò nonostante il panorama vinicolo oltrepadano è ancora molto ricco, soprattutto per quanto concerne le tipologie di vino prodotte.</p> <p>Nel corso dei decenni la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio, tanto che nel 1970 il vino Oltrepò Pavese Spumante, vinificato con Metodo Classico, è stato riconosciuto come tipologia della DOC Oltrepò Pavese con DPR del 6 agosto e nel 2007 è stato elevato a DOCG autonoma.</p> <p>L'incidenza dei fattori umani nel corso della storia è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti</p>	<p>dall'Università di Milano e dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, è stato possibile ottenere una mappa delle unità territoriali che rappresenta la sintesi delle informazioni scientifiche raccolte.</p> <p>Le differenti vocazionalità territoriali prevedono l'individuazione di aree particolarmente adatte alla produzione di uve per la produzione di base spumante bianca o rosé. Le varie delimitazioni sono state create analizzando i parametri climatici, pedologici e morfologici.</p> <p>Le aree più indicate per la base Metodo Classico sono le seguenti:</p> <p>UNITÀ TERRITORIALE I</p> <p>La zona è contraddistinta da buoni valori di radiazione fotosinteticamente attiva (PAR: media 2300 MJ/m2*anno). L'area si sviluppa prevalentemente nella fascia collinare più interna e, data l'ampiezza, è caratterizzata da altitudini variabili tra i 150 m e i 550 m delle aree più estreme; presenta una classe di piovosità elevata (> 850 mm). La temperatura media annua è di 11°C e risulta essere più fresca della prima fascia collinare di circa 1-2°C; la media estiva è di 22°C con oscillazioni di circa 2°C tra le aree più elevate e i versanti meglio esposti. Durante il periodo vegetativo della pianta l'unità si contraddistingue per le elevate escursioni termiche giornaliere. Le temperature medie invernali possono scendere sotto lo zero termico. L'esposizione dei versanti è prevalentemente verso est/nord (70%) e sud (30%) e con pendenze medie del 20%.</p> <p>Paesaggio: area collinare dell'Oltrepò pavese Orientale collocata tra i comuni di Montecalvo Versiggia, Rovescala e Santa Maria della Versa. Il paesaggio è costituito prevalentemente da dorsali ampiamente arrotondate, intervallate da tratti subpianeggianti. I versanti sono ampi e di forma variabile, anche molto ondulati, con pendenze da moderate a moderatamente elevate.</p> <p>Geologia: il substrato è soffice e in maggior parte di natura argillosa (argille-marnose) con valori variabili e crescenti di calcare (marne).</p> <p>Suoli: il suolo è facilmente lavorabile con la possibilità diffusa nei versanti più scoscesi di fenomeni erosivi. I suoli si presentano di tessitura fine (argillo-limoso), prevalentemente</p>	
---	---	--

<p>tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare di produzione:</p> <p>la base ampelografia dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono fra quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata: Pinot nero e Chardonnay;</p> <p>le forme di allevamento, i sestri d'impianto ed i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti: sono quelli tradizionali e permettono la migliore e più razionale disposizione delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata e bene esposta superficie fogliare e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal presente disciplinare;</p> <p>le pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco e in rosato di vini spumanti con il tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia.</p> <p><i>B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.</i></p> <p>La DOCG Oltrepò Pavese Metodo Classico è riferita a diverse tipologie di vino (Metodo Classico bianco e rosé e Metodo Classico con indicazione varietale Pinot nero bianco e rosé). Dal punto di vista analitico ed organolettico ciascuna tipologia presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari (descritte all'Articolo 6), che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.</p>	<p>profondi, molto calcarei, con capacità di drenaggio mediocre e scheletro scarso. Il pH è alcalino. Vocazionalità: area adatta in particolare alla produzione di vini spumante di elevato pregio, prodotti con uve caratterizzate da un ottimo rapporto tra tenere zuccherino e livello acido.</p> <p>Caratteristiche del vino: il profilo si presenta ampio e complesso. I vini sono caratterizzati da note floreali superiori alla media, accompagnate da sentori di frutta matura (mela, ananas). In ugual misura si percepiscono fragranze di vegetale secco con richiami di fieno e paglia. Mediamente percepite sono le note erbacee e speziate, in particolar modo di pepe. Il vino risulta mediamente minerale con un buona struttura e persistenza alla degustazione. Particolarmente acido e con una discreta percezione dell'amaro.</p> <p>UNITÀ TERRITORIALE II</p> <p>Le aree presentano caratteristiche ambientali, paesaggistiche, geologiche e pedologiche simili all'Unità I con la differenza che la zona delimitata è caratterizzata da maggiori valori di radiazione fotosinteticamente attiva (PAR: media 2500 MJ/m²*anno) e si sviluppa prevalentemente nelle fascia collinare intermedia. L'area interessa prevalentemente i comuni di Mornico Losana, Pietra de' Giorgi, Montù Beccaria, Montalto Pavese e Borgo Priolo. Nella fascia collinare più interna si localizzano alcune aree di particolare vocazione: Caseo, località Bellaria, località Valorsa e Canavera. Le altitudini sono in media comprese tra i 150 m e i 350 m con aree a ottima esposizione e ottimo microclima anche ad altitudini superiori (350 – 450 m). Le temperature risultano sostenute nelle ore centrali della giornata e specialmente nelle aree più elevate si riscontrano forti abbassamenti durante le ore serali e notturne spesso accompagnati dalla presenza di brezze serali. L'esposizione dei versanti è principalmente verso sud/ovest (80%) con pendenze medie del 20%.</p> <p>Vocazionalità: area con ottime potenzialità per la produzione di uve da spumante di elevato pregio. Alcune aree circoscritte si contraddistinguono per l'elevato profilo aromatico anche se con un minor potenziale varietale per struttura e colore rispetto a zone poste ad altitudini inferiori.</p>	
--	---	--

<p>I vini a DOCG Oltrepò Pavese Metodo Classico sono mediamente di colore paglierino cristallino e, nella tipologia rosé, di colore rosato più o meno <i>intense</i>; il bouquet è quello proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, ampio e persistente; in bocca risultano sapidi, di buona struttura, freschi e armonici; la spuma è fine e persistente.</p> <p><i>C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).</i></p> <p>Grazie alle indagini condotte sul territorio dell'Oltrepò Pavese iniziate con lo studio di zonazione realizzato a partire dal 1999 con il contributo dell'Amministrazione provinciale di Pavia, coordinato dall'Università di Milano e con la collaborazione dell'Università di Piacenza, dell'ERSAF e conclusesi con esperienze di monitoraggio del territorio condotte dall'Università di Milano e dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, è stato possibile ottenere una mappa delle unità territoriali che rappresenta la sintesi delle informazioni scientifiche raccolte.</p> <p>Le differenti vocazionalità territoriali prevedono l'individuazione di aree particolarmente adatte alla produzione di uve per la produzione di base spumante bianca o rosé. Le varie delimitazioni sono state create analizzando i parametri climatici, pedologici e morfologici.</p> <p>Le aree più indicate per la base Metodo Classico sono le seguenti:</p> <p>UNITÀ TERRITORIALE I</p> <p>La zona è contraddistinta da buoni valori di radiazione fotosinteticamente attiva (PAR: media 2300 MJ/m²*anno). L'area si sviluppa prevalentemente nella fascia collinare più interna e, data l'ampiezza, è caratterizzata da altitudini variabili tra i 150 m e i 550 m delle aree più estreme; presenta una classe di piovosità elevata (> 850 mm). La temperatura media annua è di 11°C e risulta essere più fresca della prima fascia collinare di circa 1-2°C; la media estiva è di 22°C con oscillazioni di circa 2°C tra le aree più elevate e i versanti meglio esposti. Durante il periodo vegetativo della pianta l'unità si contraddistingue per le elevate escursioni termiche giornaliere. Le temperature medie</p>	<p>Caratteristiche del vino: vino equilibrato frutto di una buona maturazione delle uve dove i sentori floreali, fruttati e di vegetale risultano prevalere sulle note erbacee e speziate. In bocca il vino si distingue per possedere una discreta sapidità e freschezza e buona struttura.</p> <p>UNITÀ TERRITORIALE III</p> <p>L'unità interessa esclusivamente la prima fascia collinare con altitudini comprese tra 150 m e 250 m; è caratterizzata da valori di radiazione fotosinteticamente attiva medi (PAR media 2250 MJ/m²*anno) e da tenori pluviometrici compresi tra 750 e 860 mm/anno. Le temperature medie annue sono molto differenti tra la pedecollina e le sommità. Il clima è condizionato dall'elevata inerzia termica del bacino padano che, con effetto tampone, mantiene nel corso di tutto l'anno temperature costanti. L'area è soggetta all'effetto del vento di föhn che favorisce l'abbassamento dell'umidità dell'aria aumentando l'evapotraspirazione e la diminuzione dell'acqua nel suolo. L'inverno è mite e induce una certa precocità nella ripresa vegetativa mentre le estati sono molto calde. Data l'eterogeneità della distribuzione orografica delle valli non vi è una esposizione di versante prevalente; le pendenze sono importanti e possono assumere anche valore prossimi al 35%.</p> <p>Paesaggio: l'area si estende nella prima fascia collinare tra Casteggio e Stradella ed è costituita da valli e vallecicole che si aprono a ventaglio sulla Pianura Padana; è caratterizzata da ripidi versanti e fitti crinali con substrati rocciosi relativamente soffici che risultano in buona parte lavorabili. La maggior parte dell'area è adibita alla coltivazione a vigneto.</p> <p>Geologia: il substrato è costituito prevalentemente da rocce calcaree limoso-argillose. Nell'area del Monte San Contardo e Santa Giuletta/Mornico Losana si riscontra un substrato di arenarie alternate a sabbie e limi.</p> <p>Suoli: il suolo si presenta con una tessitura da grossolana a media, con scarsa presenza di scheletro e moderatamente profondo. Sono presenti strati rocciosi profondi di facile lavorabilità. L'area è molto calcarea con pH alcalino e drenaggio buono.</p>	
---	---	--

<p>invernali possono scendere sotto lo zero termico. L'esposizione dei versanti è prevalentemente verso est/nord (70%) e sud (30%) e con pendenze medie del 20%.</p> <p>Paesaggio: area collinare dell'Oltrepò Orientale collocata tra i comuni di Montecalvo Versiggia, Rovescala e Santa Maria della Versa. Il paesaggio è costituito prevalentemente da dorsali ampiamente arrotondate, intervallate da tratti subpianeggianti. I versanti sono ampi e di forma variabile, anche molto ondulati, con pendenze da moderate a moderatamente elevate.</p> <p>Geologia: il substrato è soffice e in maggior parte di natura argillosa (argille-marnose) con valori variabili e crescenti di calcare (marna).</p> <p>Suoli: il suolo è facilmente lavorabile con la possibilità diffusa nei versanti più scoscesi di fenomeni erosivi. I suoli si presentano di tessitura fine (argillo-limoso), prevalentemente profondi, molto calcarei, con capacità di drenaggio mediocre e scheletro scarso. Il pH è alcalino. Vocazionalità: area adatta in particolare alla produzione di vini spumante di elevato pregio, prodotti con uve caratterizzate da un ottimo rapporto tra tenore zuccherino e livello acidico.</p> <p>Caratteristiche del vino: il profilo si presenta ampio e complesso. I vini sono caratterizzati da note floreali superiori alla media, accompagnate da sentori di frutta matura (mela, ananas). In ugual misura si percepiscono fragranze di vegetale secco con richiami di fieno e paglia. Mediamente percepite sono le note erbacee e speziate, in particolar modo di pepe. Il vino risulta mediamente minerale con un buona struttura e persistenza alla degustazione. Particolarmente acido e con una discreta percezione dell'amaro.</p> <p>UNITÀ TERRITORIALE II</p> <p>Le aree presentano caratteristiche ambientali, paesaggistiche, geologiche e pedologiche simili all'Unità I con la differenza che la zona delimitata è caratterizzata da maggiori valori di radiazione fotosinteticamente attiva (PAR: media 2500 MJ/m2*anno) e si sviluppa prevalentemente nelle fascia collinare intermedia. L'area interessa prevalentemente i comuni di Mornico Losana, Pietra de' Giorgi, Montù Beccaria, Montalto</p>	<p>Vocazionalità: la precocità dalle zona esalta la maturazione della bacca e dei vinaccioli, fornendo basi spumanti non particolarmente fresche ma con elevato corpo e sapidità.</p> <p>Caratteristiche del vino: le note floreali (fiori bianchi, acacia, zagara) lasciano maggior spazio a sentori di frutta matura (mela, ananas) e vegetale secco (fieno). I vini sono caratterizzati da limitate note speziate ed erbacee.</p> <p>UNITÀ TERRITORIALE IV</p> <p>La zona è contraddistinta da valori di radiazione fotosinteticamente attiva medio-bassi (PAR: tra 1800 e 2200 MJ/m2*anno); l'area si sviluppa prevalentemente nella fascia collinare più interna con altitudini elevate comprese tra i 300 m e i 550 m. Nell'area orientale si riscontra una classe di piovosità superiore (> 850 mm), mentre ad ovest si riscontra una minore piovosità annua (740 mm). Il territorio è caratterizzato da una esposizione dei versanti prevalentemente verso sud/ovest (specialmente nei versanti maggiormente vitati) con pendenze medie comprese tra il 10 e il 30%. L'ambiente si presenta caratterizzato da elevati sbalzi termici specialmente nei periodi estivi. In media le temperature risultano essere inferiori di circa 3°C rispetto le zone più basse con inverni freddi e con estati mediamente calde. L'area si contraddistingue per essere caratterizzata da versanti verso sud ben illuminati e freschi.</p> <p>Paesaggio: l'unità si sviluppa nell'area sud occidentale dell'Oltrepò pavese tra i comuni di Rocca Susella, Fortunago fino a Rocca de' Giorgi. Il territorio è caratterizzato da ampie dorsali arrotondate con versanti di forma variabile, anche molto ondulati, con pendenze da moderate a moderatamente elevate. L'area è facilmente aggredibile dalle lavorazioni e nei versanti più scoscesi sono diffusi fenomeni di erosione. Il paesaggio agrario è caratterizzato dall'alternanza di vigneti, di prati e di aree boschive.</p> <p>Geologia: il substrato è caratterizzato dalla successione di marne ed arenarie poco coese. Alcuni punti si caratterizzano per una natura argillo-calcareo.</p> <p>Suoli: i suoli si presentano con profondità media, scheletro scarso e tessitura media. Il calcare risulta elevato. La capacità di drenaggio è generalmente buona mentre nelle zone orientali risulta mediocre.</p>	
--	--	--

<p>Pavese e Borgo Priolo. Nella fascia collinare più interna si localizzano alcune aree di particolare vocazione: Caseo, località Bellaria, località Valorsa e Canavera. Le altitudini sono in media comprese tra i 150 m e i 350 m con aree a ottima esposizione e ottimo microclima anche ad altitudini superiori (350 – 450 m). Le temperature risultano sostenute nelle ore centrali della giornata e specialmente nelle aree più elevate si riscontrano forti abbassamenti durante le ore serali e notturne spesso accompagnati dalla presenza di brezze serali. L'esposizione dei versanti è principalmente verso sud/ovest (80%) con pendenze medie del 20%.</p> <p>Vocazionalità: area con ottime potenzialità per la produzione di uve da spumante di elevato pregio. Alcune aree circoscritte si contraddistinguono per l'elevato profilo aromatico anche se con un minor potenziale varietale per struttura e colore rispetto a zone poste ad altitudini inferiori.</p> <p>Caratteristiche del vino: vino equilibrato frutto di una buona maturazione delle uve dove i sentori floreali, fruttati e di vegetale risultano prevalere sulle note erbacee e speziate. In bocca il vino si distingue per possedere una discreta sapidità e freschezza e buona struttura.</p> <p>UNITÀ TERRITORIALE III</p> <p>L'unità interessa esclusivamente la prima fascia collinare con altitudini comprese tra 150 m e 250 m; è caratterizzata da valori di radiazione fotosinteticamente attiva medi (PAR media 2250 MJ/m²*anno) e da tenori pluviometrici compresi tra 750 e 860 mm/anno. Le temperature medie annue sono molto differenti tra la pedecollina e le sommità. Il clima è condizionato dall'elevata inerzia termica del bacino padano che, con effetto tampone, mantiene nel corso di tutto l'anno temperature costanti. L'area è soggetta all'effetto del vento di <i>föhn</i> che favorisce l'abbassamento dell'umidità dell'aria aumentando l'evapotraspirazione e la diminuzione dell'acqua nel suolo. L'inverno è mite e induce una certa precocità nella ripresa vegetativa mentre le estati sono molto calde. Data l'eterogeneità della distribuzione orografica delle valli non vi è una esposizione di versante prevalente; le pendenze sono importanti e possono assumere anche valore prossimi al 35%.</p>	<p>Vocazionalità: zona collinare caratterizzata da elevate escursioni termiche e clima temperato particolarmente adatta alla produzione di Pinot nero destinato alla spumantizzazione specialmente se vinificato in rosato.</p> <p>Caratteristiche del vino: l'unità è destinata alla produzione di uve caratterizzate da un ampio profilo aromatico e da un'ottima dotazione acidica. Le elevate escursioni termiche della zona determinano un vino particolarmente fresco, la cui caratteristica è esaltata nel profilo aromatico dalle spiccate note floreali e al palato da una gradevole nota acidula e buona struttura.</p> <p>Il vitigno Pinot nero è grande e incontrastato protagonista della produzione di vino in Oltrepò pavese. Taluni ampelografi ipotizzano la presenza dei genotipi originari del Pinot già presenti sulle colline oltrepadane dal tempo dei romani; attendibili i riferimenti riconducibili all'Oltrepò Pavese che risalgono al 1500 ove si citano Pinolo, Pignolo gentile e Pignolo grappolato. Nella seconda metà del XIX secolo il Pinot nero, così come lo conosciamo oggi, approda in Oltrepò Pavese e di seguito viene sperimentato in tutta la penisola e in Sicilia; la maggior parte degli addetti ai lavori valuta la produzione come uva da taglio e sorpresa dalla maturazione precoce, nonché dai danni provocati da uccelli e altri animali, abbandona il progetto. Solo in Oltrepò Pavese il vitigno trova il suo habitat ottimale, grazie anche al lavoro intrapreso dall'allora ministro Agostino Depretis. Quest'ultimo è colui che per primo intuisce la potenzialità del Pinot nero impiantato in alta collina e promuove la sua introduzione in Oltrepò Pavese. Tale operazione incuriosisce gli spumantisti piemontesi, che iniziano a vedere in quella terra un ricco e importante serbatoio per le loro aziende. I primi impianti si effettuano a Rocca de' Giorgi nel 1865 per opera del Conte Carlo Giorgi di Vistarino che pochi anni dopo, unitamente all'imprenditore piemontese Carlo Gancia, inizia a elaborare e commercializzare lo Champagne italiano. Ad emularlo, alla fine degli anni settanta, è l'Ing. Domenico Mazza di Codevilla che assume un enologo originario di Reims al fine di produrre bollicine e in breve tempo si ottengono ottimi risultati sia qualitativi, sia commerciali. Due sono le tipologie di spumante proposte dall'azienda: uno secco, l'altro semi-secco. Domenico Mazza arriva persino a</p>	
---	---	--

<p>Paesaggio: l'area si estende nella prima fascia collinare tra Casteggio e Stradella ed è costituita da valli e vallecole che si aprono a ventaglio sulla Pianura Padana; è caratterizzata da ripidi versanti e fitti crinali con substrati rocciosi relativamente soffici che risultano in buona parte lavorabili. La maggior parte dell'area è adibita alla coltivazione a vigneto.</p> <p>Geologia: il substrato è costituito prevalentemente da rocce calcaree limoso-argillose. Nell'area del Monte San Contardo e Santa Giuletta/Mornico Losana si riscontra un substrato di arenarie alternate a sabbie e limi.</p> <p>Suoli: il suolo si presenta con una tessitura da grossolana a media, con scarsa presenza di scheletro e moderatamente profondo. Sono presenti strati rocciosi profondi di facile lavorabilità. L'area è molto calcarea con pH alcalino e drenaggio buono.</p> <p>Vocazionalità: la precocità dalle zona esalta la maturazione della bacca e dei vinaccioli, fornendo basi spumanti non particolarmente fresche ma con elevato corpo e sapidità.</p> <p>Caratteristiche del vino: le note floreali (fiori bianchi, acacia, zagara) lasciano maggior spazio a sentori di frutta matura (mela, ananas) e vegetale secco (fieno). I vini sono caratterizzati da limitate note speziate ed erbacee.</p> <p>UNITÀ TERRITORIALE IV</p> <p>La zona è contraddistinta da valori di radiazione fotosinteticamente attiva medio-bassi (PAR: tra 1800 e 2200 MJ/m2*anno); l'area si sviluppa prevalentemente nella fascia collinare più interna con altitudini elevate comprese tra i 300 m e i 550 m. Nell'area orientale si riscontra una classe di piovosità superiore (> 850 mm), mentre ad ovest si riscontra una minore piovosità annua (740 mm). Il territorio è caratterizzato da una esposizione dei versanti prevalentemente verso sud/ovest (specialmente nei versanti maggiormente vitati) con pendenze medie comprese tra il 10 e il 30%. L'ambiente si presenta caratterizzato da elevati sbalzi termici specialmente nei periodi estivi. In media le temperature risultano essere inferiori di circa 3°C rispetto le zone più basse con inverni freddi e con estati mediamente calde. L'area si contraddistingue per essere caratterizzata da versanti verso sud ben illuminati e freschi.</p> <p>Paesaggio: l'unità si sviluppa nell'area sud occidentale dell'Oltrepò tra i comuni di Rocca Susella, Fortunago fino a</p>	<p>proiettare e a produrre una bottiglia particolare per lo spumante, in grado di resistere alle alte pressioni. Significativo il riconoscimento, 1° posto, ricevuto all'Esposizione Nazionale di Milano del 1894; merita una segnalazione anche l'evento riportato nel 1886, dal Giornale Vinicolo Italiano, relativo al varo della nave "Vesuvio" avvenuto in quel di Napoli, ad opera del Principe Luigi di Savoia, con una bottiglia di Champagne Montelio.</p> <p>Nel 1907 nasce a Casteggio la SVIC (Società Vinicola Italiana di Casteggio) e a dirigerla viene chiamato Pietro Riccadonna, uno dei padri della spumantistica moderna, che come motto per il lancio commerciale dello spumante fa sua l'affermazione biblica: "cos'è la vita se non spumeggia il vino?". Due anni dopo viene affiancato da Angelo Ballabio e, successivamente, altri due personaggi emergenti si aggregano a loro: Mario Odero e Raffaello Sernagiotto i quali operano molto bene. Il loro prodotto varca l'oceano: nel 1912 il cartello pubblicitario "Gran Spumante SVIC" è collocato, in maniera ben visibile, accanto alla statua della libertà di New York per la commozione e la gioia degli emigranti oltrepadani che cercano fortuna nel nuovo mondo. Con l'avvento della prima guerra mondiale (1915-18) la SVIC chiude i battenti e i quattro giovani imprenditori si dividono; solo due di loro, alla fine delle ostilità, procedono nel mondo della spumantistica: Angelo Ballabio a Casteggio e Pietro Riccadonna nel vicino Piemonte. La fama dello spumante secco metodo champenois dell'Az. Agr. Ballabio varca in breve tempo i confini nazionali e dal 1931 può fregiarsi in etichetta del contrassegno di fornitore della Real Casa con l'autorizzazione ad apporre le insegne ducali concessegli da Emanuele Filiberto Duca d'Aosta. Angelo passa il testimone al figlio Giovanni, che sino alla morte (1975) resta per il territorio il Signore della spumantistica oltrepadana. Nel frattempo emergono altre realtà nel mondo locale delle bollicine: negli anni trenta dello scorso secolo è la Cantina Sociale La Versa a dare il via alla produzione di spumante, ma soprattutto pone le basi per una corretta e professionale spumantizzazione con rifermentazione in bottiglia; fa seguito nel 1958 l'Az. Agr. Malpaga di Canneto Pavese.</p> <p>Con l'avvento, nel 1970, della DOC Oltrepò Pavese e con la presidenza della Cantina La Versa affidata al Duca Antonio</p>	
--	--	--

<p>Rocca de' Giorgi. Il territorio è caratterizzato da ampie dorsali arrotondate con versanti di forma variabile, anche molto ondulati, con pendenze da moderate a moderatamente elevate. L'area è facilmente aggredibile dalle lavorazioni e nei versanti più scoscesi sono diffusi fenomeni di erosione. Il paesaggio agrario è caratterizzato dall'alternanza di vigneti, di prati e di aree boschive.</p> <p>Geologia: il substrato è caratterizzato dalla successione di marne ed arenarie poco coese. Alcuni punti si caratterizzano per una natura argillo-calcareo.</p> <p>Suoli: i suoli si presentano con profondità media, scheletro scarso e tessitura media. Il calcare risulta elevato. La capacità di drenaggio è generalmente buona mentre nelle zone orientali risulta medioecore.</p> <p>Vocazionalità: zona collinare caratterizzata da elevate escursioni termiche e clima temperato particolarmente adatta alla produzione di Pinot nero destinato alla spumantizzazione specialmente se vinificato in rosato.</p> <p>Caratteristiche del vino: l'unità è destinata alla produzione di uve caratterizzate da un ampio profilo aromatico e da un'ottima dotazione acidica. Le elevate escursioni termiche della zona determinano un vino particolarmente fresco, la cui caratteristica è esaltata nel profilo aromatico dalle spiccate note floreali e al palato da una gradevole nota acidula e buona struttura.</p> <p>Il vitigno Pinot nero è grande e incontrastato protagonista della produzione di vino in Oltrepò Pavese. Taluni ampelografi ipotizzano la presenza dei genotipi originari del Pinot già presenti sulle colline oltrepadane dal tempo dei romani; attendibili i riferimenti riconducibili all'Oltrepò Pavese che risalgono al 1500 ove si citano Pinolo, Pignolo gentile e Pignolo grappolato. Nella seconda metà del XIX secolo il Pinot nero, così come lo conosciamo oggi, approda in Oltrepò Pavese e di seguito viene sperimentato in tutta la penisola e in Sicilia; la maggior parte degli addetti ai lavori valuta la produzione come uva da taglio e sorpresa dalla maturazione precoce, nonché dai danni provocati da uccelli e altri animali, abbandona il progetto. Solo in Oltrepò Pavese il vitigno trova il suo habitat ottimale, grazie anche al lavoro intrapreso dall'allora ministro Agostino Depretis. Quest'ultimo è colui che per primo intuisce la potenzialità del Pinot nero impiantato in alta collina e promuove la sua introduzione in Oltrepò Pavese. Tale operazione</p>	<p>Denari, inizia una nuova era per la spumantistica locale e la Cantina Sociale di S. Maria ne diventa la locomotiva trainante. Nel 1971 nasce dal Consorzio Vini Tipici il Consorzio Volontario dei Vini DOC Oltrepò Pavese, a presiederlo è il medesimo Duca Denari che, successivamente, viene eletto anche a capo dell'Istituto dello Spumante Classico Italiano; il suo carisma lo porta ad essere tra i primattori del settore e il Pinot nero made in Oltrepò pavese diventa una grande realtà per l'intera spumantistica nazionale.</p> <p>La tradizione è continuata fino ad oggi con il riconoscimento, nazionale e internazionale, dell'Oltrepò Pavese quale territorio d'eccellenza per la produzione di spumante metodo classico da uve di Pino nero. Questo vitigno è passato dai circa 600 ettari coltivati intono agli anni '60 ai circa 2.800 nel 2010 (in Italia si stima attualmente una superficie totale a Pinot nero di poco inferiore ai 4.000 ettari). È presente un po' in tutto l'Oltrepò pavese anche se è soprattutto coltivato in Valle Versa, Valle Scuropasso e a Montalto Pavese. La produzione annua di Vini spumanti in Oltrepò pavese è pari a 12 milioni di bottiglie annue, di cui 1,5 milioni riservate alla tipologia Spumante Metodo Classico.</p> <p>Inoltre, considerata l'importanza produttiva del vino ottenuto secondo il metodo tradizionale della fermentazione in bottiglia, una buona parte dei produttori ha dato vita nel 1984 alla associazione "Produttori del Classese", che raggruppa le aziende che aderiscono ad ulteriori controlli sulla lavorazione e sulle qualità organolettiche delle produzioni.</p> <p>Di seguito si riporta una descrizione della vitivinicoltura dall'800 ai primi del '900, ricavata dal testo di Fabrizio Bernini "Che cos'è la vita se non spumeggia il vino - storia della vitivinicoltura in Oltrepò Pavese", edito nel 2001 da Ponzio Olona servizi grafici.</p> <p>Capitolo XVIII - "La Cooperazione salva la nostra vitivinicoltura"</p> <p>Dopo l'invasione della fillossera, l'estirpazione dei vigneti poco resistenti e la conseguente selezione per un reimpianto di viti più forti e produttive, avvierà il lento processo di trasformazione della vitivinicoltura mista, sino allora prevalente, in quella specializzata, incentivata dall'affermarsi dalle grandi case commerciali vinicole che già dall'inizio del '900 domineranno gran parte del commercio dei vini.</p>	
---	--	--

<p>incuriosisce gli spumantisti piemontesi, che iniziano a vedere in quella terra un ricco e importante serbatoio per le loro aziende. I primi impianti si effettuano a Rocca de' Giorgi nel 1865 per opera del Conte Carlo Giorgi di Vistarino che pochi anni dopo, unitamente all'imprenditore piemontese Carlo Gancia, inizia a elaborare e commercializzare lo Champagne italiano. Ad emularlo, alla fine degli anni settanta, è l'Ing. Domenico Mazza di Codevilla che assume un enologo originario di Reims al fine di produrre bollicine e in breve tempo si ottengono ottimi risultati sia qualitativi, sia commerciali. Due sono le tipologie di spumante proposte dall'azienda: uno secco, l'altro semi-secco. Domenico Mazza arriva persino a progettare e a produrre una bottiglia particolare per lo spumante, in grado di resistere alle alte pressioni. Significativo il riconoscimento, 1° posto, ricevuto all'Esposizione Nazionale di Milano del 1894; merita una segnalazione anche l'evento riportato nel 1886, dal Giornale Vinicolo Italiano, relativo al varo della nave "Vesuvio" avvenuto in quel di Napoli, ad opera del Principe Luigi di Savoia, con una bottiglia di Champagne Montelio. Nel 1907 nasce a Casteggio la SVIC (Società Vinicola Italiana di Casteggio) e a dirigerla viene chiamato Pietro Riccadonna, uno dei padri della spumantistica moderna, che come motto per il lancio commerciale dello spumante fa sua l'affermazione biblica: "cos'è la vita se non spumeggia il vino?". Due anni dopo viene affiancato da Angelo Ballabio e, successivamente, altri due personaggi emergenti si aggregano a loro: Mario Odero e Raffaello Sernagiotto i quali operano molto bene. Il loro prodotto varca l'oceano: nel 1912 il cartello pubblicitario "Gran Spumante SVIC" è collocato, in maniera ben visibile, accanto alla statua della libertà di New York per la commozione e la gioia degli emigranti oltrepadani che cercano fortuna nel nuovo mondo. Con l'avvento della prima guerra mondiale (1915-18) la SVIC chiude i battenti e i quattro giovani imprenditori si dividono; solo due di loro, alla fine delle ostilità, procedono nel mondo della spumantistica: Angelo Ballabio a Casteggio e Pietro Riccadonna nel vicino Piemonte. La fama dello spumante secco metodo champenois dell'Az. Agr. Ballabio varca in breve tempo i confini nazionali e dal 1931 può fregiarsi in etichetta del contrassegno di fornitore della Real Casa con l'autorizzazione ad apporre le insegne ducali concessegli da Emanuele Filiberto Duca d'Aosta. Angelo passa il testimone al</p>	<p>La prima forma organizzata di cooperazione si ha nel 1902 con la fondazione, per iniziativa del dott. Francesco Mazza di Voghera di una cooperazione che prese il nome di "Società Vinicola Stradellina". Fu l'inizio di quella proficua cooperazione tra i produttori che prenderà forza sotto la guida di Montemartini negli anni immediatamente seguenti con la costituzione delle cantine sociali, che ancora oggi rappresentano una realtà fondamentale per il vino dell'Oltrepò pavese. A presiedere la cooperativa di Stradella fu chiamato Siro Riccadonna, enologo di fama, e con lui Angelo Ballabio, fondatore di una delle più prestigiose entità produttive oltrepadane. Da allora ai nostri giorni la famiglia Ballabio rimane una pietra miliare per la tradizione oltrepadana soprattutto per la produzione dei suoi eccellenti vini Metodo Classico. La prima vera cantina sociale si costituì però a Montù Beccaria nel 1902, a cui seguirono quella di Broni sempre nel 1902, S. Maria della Versa nel 1905, S. Damiano al Colle e Canneto nel 1906, Casteggio e Torrazza Coste nel 1907. In questa cornice si colloca la fondazione a Casteggio, sempre nel 1907, della "Società Vinicola di Casteggio", meglio nota come "Svic", affidata fin dai suoi esordi all'enologo Pietro Riccadonna (che dal 1909 troverà un valido collaboratore in Angelo Ballabio) che rimane famoso perché fu uno dei padri della moderna spumantizzazione e dal cui lavoro nacquero i primi spumanti metodo classico, che ottennero prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale già dai primi anni del '900! Sua è la famosa frase, che dà il titolo del testo da cui è tratta questa parte della relazione: "che cos'è la vita se non spumeggia il vino?". Per la produzione di spumante metodo classico la "Svic" dalla Francia chiamò consulenti di fama e nel 1912 nasceva il "Gran Spumante Svic", orgoglio di tutto l'Oltrepò, portabandiera nel mondo dell'ingegno e della capacità professionale del nostro settore enologico. "Basti pensare che i passeggeri delle grandi navi che dall'Europa giungevano nel porto di New York, accanto alla statua della Libertà, erano inevitabilmente attratti dalla vistosa pubblicità del rinomato prodotto casteggiano, gioia degli americani sino al primo dopoguerra."</p>	
---	--	--

<p>figlio Giovanni, che sino alla morte (1975) resta per il territorio il Signore della spumantistica oltrepadana. Nel frattempo emergono altre realtà nel mondo locale delle bollicine: negli anni trenta dello scorso secolo è la Cantina Sociale La Versa a dare il via alla produzione di spumante, ma soprattutto pone le basi per una corretta e professionale spumantizzazione con rifermentazione in bottiglia; fa seguito nel 1958 l'Az. Agr. Malpaga di Canneto Pavese.</p> <p>Con l'avvento, nel 1970, della DOC Oltrepò Pavese e con la presidenza della Cantina La Versa affidata al Duca Antonio Denari, inizia una nuova era per la spumantistica locale e la Cantina Sociale di S. Maria ne diventa la locomotiva trainante. Nel 1971 nasce dal Consorzio Vini Tipici il Consorzio Volontario dei Vini DOC Oltrepò Pavese, a presiederlo è il medesimo Duca Denari che, successivamente, viene eletto anche a capo dell'Istituto dello Spumante Classico Italiano; il suo carisma lo porta ad essere tra i primattori del settore e il Pinot nero made in Oltrepò diventa una grande realtà per l'intera spumantistica nazionale.</p> <p>La tradizione è continuata fino ad oggi con il riconoscimento, nazionale e internazionale, dell'Oltrepò Pavese quale territorio d'eccellenza per la produzione di spumante metodo classico da uve di Pino nero. Questo vitigno è passato dai circa 600 ettari coltivati intono agli anni '60 ai circa 2.800 nel 2010 (in Italia si stima attualmente una superficie totale a Pinot nero di poco inferiore ai 4.000 ettari). È presente un po' in tutto l'Oltrepò anche se è soprattutto coltivato in Valle Versa, Valle Scuropasso e a Montalto Pavese. La produzione annua di Vini spumanti in Oltrepò è pari a 12 milioni di bottiglie annue, di cui 1,5 milioni riservate alla tipologia Spumante Metodo Classico.</p> <p>Inoltre, considerata l'importanza produttiva del vino ottenuto secondo il metodo tradizionale della fermentazione in bottiglia, una buona parte dei produttori ha dato vita nel 1984 alla associazione "Produttori del Classese", che raggruppa le aziende che aderiscono ad ulteriori controlli sulla lavorazione e sulle qualità organolettiche delle produzioni.</p> <p>Di seguito si riporta una descrizione della vitivinicoltura dall'800 ai primi del '900, ricavata dal testo di Fabrizio Bernini "Che cos'è la vita se non spumeggia il vino - storia della vitivinicoltura in Oltrepò Pavese", edito nel 2001 da Ponzio Olona servizi grafici.</p>	<p>L'importanza storica dello spumante prodotto in Oltrepò pavese è testimoniata dal fascino che subì l'austero Emanuele Filiberto duca d'Aosta (cugino del re Vittorio Emanuele II, e assunto a rango di eroe nazionale quale comandante della Terza Armata schierata sul fronte carsico) che ebbe modo di apprezzare lo spumante secco prodotto dai Ballabio e che volle elargire alla ditta "uno speciale contrassegno della sua benevolenza accordandogli la qualifica prestigiosa di "Provveditore della Real Casa" e autorizzandolo a fregiarsi delle insegne ducali.</p> <p>Di seguito si riporta invece un brano tratto dalla relazione del Prof. M. Fregoni - cattedra di Viticoltura dell'Università Cattolica di Piacenza - scritto per il convegno sul Pinot nero tenutosi a Broni nel febbraio 1992:</p> <p>"I Pinots, con foglie spesso quasi rotonde e facilità di subire mutazioni, sono simili alle viti poco addomesticate sulle quali probabilmente poggiava la viticoltura agli albori della sua storia. Catone il Censore (nel secondo secolo a.C) parla di Helveolum vinum e Lucio Giunio Moderato Columella, in quella che può ritenersi una delle più importanti rassegne ampelografiche dell'era romana (De Re Rustica, primo sec. d.C.), descrive le varietà Helveolae caratterizzate da acini con colori Isabella-chiaro (Pinot grigio) e da frequente disomogeneità della colorazione delle bacche, buona fertilità espressa anche in terreni magri; questi caratteri inducono ad ascrivere a queste antiche varietà la probabile progenitura degli attuali "Pinots". I primi Pinots furono introdotti probabilmente in Francia dai romani. Le prime citazioni che riguardano i Pinot (Pynos, Pinoz sono contenute in un documento del 1394 (VIALA et al. 1901). Interessanti sono a riguardo alcuni riferimenti (tra il 1500 e il 1800) a vitigni dalle caratteristiche probabilmente simili ai Pinots coltivati sulle colline piacentine e pavesi...</p> <p>Oggi - concludeva il prof. Fregoni - l'Oltrepò Pavese è una delle più importanti zone vitivinicole europee e mondiali per la produzione di spumanti di qualità ed è il più grande "serbatoio" italiano di Pinot nero".</p> <p>La presenza della tipologia Spumante Metodo Classico, all'interno della DOC Oltrepò Pavese, risale alla nascita della DOC stessa avvenuta nel 1970. Nell'anno 2007 essa è stata svincolata dalla DOC, con D.M. 27 luglio 2007, per elevarsi</p>	
--	---	--

<p>Capitolo XVIII - “La Cooperazione salva la nostra vitivinicoltura”</p> <p>Dopo l’invasione della fillossera, l’estirpazione dei vigneti poco resistenti e la conseguente selezione per un reimpianto di viti più forti e produttive, avvierà il lento processo di trasformazione della vitivinicoltura mista, sino allora prevalente, in quella specializzata, incentivata dall’affermarsi dalle grandi case commerciali vinicole che già dall’inizio del ‘900 domineranno gran parte del commercio dei vini.</p> <p>La prima forma organizzata di cooperazione si ha nel 1902 con la fondazione, per iniziativa del dott. Francesco Mazza di Voghera di una cooperazione che prese il nome di “<i>Società Vinicola Stradellina</i>”.</p> <p>Fu l’inizio di quella proficua cooperazione tra i produttori che monterà forza sotto la guida di Montemartini negli anni immediatamente seguenti con la costituzione delle cantine sociali, che ancora oggi rappresentano una realtà fondamentale per il vino dell’Oltrepò.</p> <p>A presiedere la cooperativa di Stradella fu chiamato Siro Riccadonna, enologo di fama, e con lui Angelo Ballabio, fondatore di una delle più prestigiose entità produttive oltrepadane. Da allora ai nostri giorni la famiglia Ballabio rimane una pietra miliare per la tradizione oltrepadana soprattutto per la produzione dei suoi eccellenti vini Metodo Classico.</p> <p>La prima vera cantina sociale si costituì però a Montù Beccarla nel 1902, a cui seguirono quella di Broni sempre nel 1902, S. Maria della Versa nel 1905, S. Damiano al Colle e Canneto nel 1906, Casteggio e Torrazza Coste nel 1907.</p> <p>In questa cornice si colloca la fondazione a Casteggio, sempre nel 1907, della “<i>Società Vinicola di Casteggio</i>”, meglio nota come “<i>Svic</i>”, affidata fin dai suoi esordi all’enologo Pietro Riccadonna (che dal 1909 troverà un valido collaboratore in Angelo Ballabio) che rimane famoso perché fu uno dei padri della moderna spumantizzazione e dal cui lavoro nacquero i primi spumanti metodo classico, che ottennero prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale già dai primi anni del ‘900! Sua è la famosa frase, che dà il titolo del testo da cui è tratta questa parte della relazione: “<i>che cos’è la vita se non spumeggia il vino?</i>”.</p>	<p>alla categoria DOCG grazie all’impegno profuso dal Presidente del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, Vittorio Ruffinazzi, permettendo di nobilitare ulteriormente questa regione viticola.</p> <p>La nascita di una Denominazione di Origine Controllata e Garantita per lo spumante metodo classico è legata alla storia, alla qualità e alla commercializzazione del Pinot nero, di cui l’Oltrepò Pavese è indiscusso territorio leader di produzione. L’Oltrepò Pavese è infatti il primo produttore italiano della pregiata varietà di Pinot nero per la produzione di spumanti di qualità da ormai 100 anni.</p> <p>Articolo 10</p> <p>Riferimenti alla struttura di controllo Valoritalia S.r.l. Sede legale: Via Piave, 24 – 00187 Roma telefono: +39 0445 313088 fax: +39 0445 313080 e-mail: info@valoritalia.it</p> <p>Valoritalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Regolamento (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, paragrafo 1, 2° capoverso.</p> <p>In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2).</p>	
---	---	--

Per la produzione di spumante metodo classico la “Svic” dalla Francia chiamò consulenti di fama e nel 1912 nasceva il “Gran Spumante Svic”, orgoglio di tutto l’Oltrepò, portabandiera nel mondo dell’ingegno e della capacità professionale del nostro settore enologico.

“Basti pensare che i passeggeri delle grandi navi che dall’europa giungevano nel porto di New York, accanto alla statua della Libertà, erano inevitabilmente attratti dalla vistosa pubblicità del rinomato prodotto casteggiano, gioia degli americani sino al primo dopoguerra.”

L’importanza storica dello spumante prodotto in Oltrepò è testimoniata dal fascino che subì l’austero Emanuele Filiberto duca d’Aosta (cugino del re Vittorio Emanuele II, e assunto a rango di eroe nazionale quale comandante della Terza Armata schierata sul fronte carsico) che ebbe modo di apprezzare lo spumante secco prodotto dai Ballabio e che volle elargire alla ditta “uno speciale contrassegno della sua benevolenza accordandogli la qualifica prestigiosa di “Provveditore della Real Casa” e autorizzandolo a fregiarsi delle insegne ducali.

Di seguito si riporta invece un brano tratto dalla relazione del Prof. M. Fregoni – cattedra di Viticoltura dell’Università Cattolica di Piacenza - scritto per il convegno sul Pinot nero tenutosi a Broni nel febbraio 1992: *“I Pinots, con foglie spesso quasi rotonde e facilità di subire mutazioni, sono simili alle viti poco addomesticate sulle quali probabilmente poggiava la viticoltura agli albori della sua storia. Catone il Censore (nel secondo secolo a.C) parla di Helveolum vinum e Lucio Giunio Moderato Columella, in quella che può ritenersi una delle più importanti rassegne ampelografiche dell’era romana (De Re Rustica, primo sec. d.C.), descrive le varietà Helveolae caratterizzate da acini con colori Isabella-chiaro (Pinot grigio) e da frequente disomogeneità della colorazione delle bacche, buona fertilità espressa anche in terreni magri; questi caratteri inducono ad ascrivere a queste antiche varietà la probabile progenitura degli attuali “Pinots”. I primi Pinots furono introdotti probabilmente in Francia dai romani. Le prime citazioni che riguardano i Pinot (Pynos, Pinoz sono contenute in un documento del 1394 (VIALA et al. 1901). Interessanti sono a riguardo alcuni riferimenti (tra il 1500 e il 1800) a vitigni dalle caratteristiche probabilmente simili ai Pinots coltivati sulle colline piacentine e pavesi...”*

Oggi – concludeva il prof. Fregoni – l’Oltrepò Pavese è una delle più importanti zone vitivinicole europee e mondiali per la produzione di spumanti di qualità ed è il più grande “serbatoio” italiano di Pinot nero”.

La presenza della tipologia Spumante Metodo Classico, all’interno della DOC Oltrepò Pavese, risale alla nascita della DOC stessa avvenuta nel 1970. Nell’anno 2007 essa è stata svincolata dalla DOC, con D.M. 27 luglio 2007, per elevarsi alla categoria DOCG grazie all’impegno profuso dal Presidente del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, Vittorio Ruffinazzi, permettendo di nobilitare ulteriormente questa regione viticola. La nascita di una Denominazione di Origine Controllata e Garantita per lo spumante metodo classico è legata alla storia, alla qualità e alla commercializzazione del Pinot nero, di cui l’Oltrepò Pavese è indiscusso territorio leader di produzione. L’Oltrepò Pavese è infatti il primo produttore italiano della pregiata varietà di Pinot nero per la produzione di spumanti di qualità da ormai 100 anni.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo
Valoritalia S.r.l.

<p>Sede legale: Via Piave, 24 – 00187 Roma telefono: +39 0445 313088 fax: +39 0445 313080 e-mail: info@valoritalia.it</p> <p>Valoritalia S.r.l. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, paragrafo 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2).</p>		
--	--	--

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 01 luglio 2025

D.G. Territorio e sistemi verdi

D.d.s. 26 giugno 2025 - n. 9109**Bando per il finanziamento di interventi di ripristino attivo nei siti Natura 2000**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni (c.d. Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, che rappresenta il principale atto legislativo unionale in favore della biodiversità;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la Comunicazione (2020) 380 final - Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Ripartire la natura nella nostra vita del 20 maggio 2020;
- il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il Regolamento (UE) 2022/869;

Visti altresì:

- il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e successive modificazioni;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)»;
- la Strategia nazionale biodiversità al 2030 - adottata con decreto ministeriale n.252 del 3 agosto 2023;

Richiamati:

- la l.r. 30 novembre 1983 n.86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l'art. 25bis «Rete Natura 2000»;
- il documento «Quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021- 2027» approvato con d.g.r. XI/5028 del 12 luglio 2021, aggiornato con decreto n. 16852 dell'8 novembre 2024;
- la d.g.r. XII/3594 del 9 dicembre 2024 «Integrazione delle misure di conservazione delle zone di conservazione speciale (ZSC) relative ad habitat e specie (Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE)»;
- la d.g.r. XII/4008 del 3 marzo 2025 «Integrazione delle misure di conservazione delle zone di conservazione speciale (ZSC) relative ad habitat e specie inseriti negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE; approvazione definitiva dei format ai sensi della d.g.r. XII/3594/2024»;
- la d.g.r. XII/4577 del 16 giugno 2025 «Criteri e modalità per il finanziamento di interventi di ripristino attivo nei Siti Natura 2000 a valere sul fondo nazionale per la gestione della rete Natura 2000»;

Preso atto che la d.g.r. 4577/2025:

- individua i criteri e le modalità per il finanziamento di interventi di ripristino attivo nei siti Natura 2000, specificando gli interventi ammissibili, le spese ammissibili e i criteri di merito;
- prevede l'imputazione della spesa complessiva di euro 738.217,30 di fondi vincolati al capitolo 9.5.203.0116809 «Contributi statali in capitale ad amministrazioni locali per il monitoraggio e la gestione della rete Natura 2000» nell'esercizio finanziario 2025 e che per le annualità 2026 e 2027 verrà attivato il fondo pluriennale vincolato;
- dà atto che sarà possibile presentare un'unica domanda per beneficiario;
- dà mandato al dirigente pro-tempore della Struttura Natura e biodiversità di predisporre e approvare un bando per l'assegnazione di contributi a favore di enti gestori dei siti Natura 2000 ai sensi della l.r. 86/83;

Dato atto che, sulla base di quanto indicato dalla d.g.r. 4577/2025, sono stati definiti i criteri e le modalità per la realizzazione e la partecipazione al «Bando per il finanziamento di interventi di ripristino attivo nei siti Natura 2000», di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione del 20 giugno 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Considerato che gli interventi di cui al presente atto concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, e la declinazione dello stesso nel Piano 5 «Lombardia Green», Ambito 5.3 «Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini», Obiettivo strategico 5.3.5 «Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità»;

Ritenuto, pertanto, di approvare i criteri e le modalità per la realizzazione e la partecipazione al «Bando per il finanziamento di interventi di ripristino attivo nei siti Natura 2000», di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che dispongono la pubblicazione sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità 2 aprile 2001 n. 1 e la l.r. 30 dicembre 2024, n. 23 «Bilancio di previsione 2025-2027» e i relativi documenti tecnici di accompagnamento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.g.r. XII/2963 del 5 agosto 2024 «XII Provvedimento organizzativo 2024», con cui è stato conferito al firmatario del presente atto l'incarico di dirigente della Struttura Natura e biodiversità;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e biodiversità;

tutto ciò premesso,

DECRETA

1. Di approvare i criteri e le modalità per la realizzazione e la partecipazione al «Bando per il finanziamento di interventi di ripristino attivo nei siti Natura 2000», di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di confermare l'imputazione della spesa complessiva di euro 738.217,30 di fondi vincolati al capitolo 9.5.203.0116809 «Contributi statali in capitale ad amministrazioni locali per il monitoraggio e la gestione della rete Natura 2000» nell'esercizio finanziario 2025 e che per le annualità 2026 e 2027 verrà attivato il fondo pluriennale vincolato.

3. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

4. Di pubblicare il presente provvedimento e l'allegato bando unitamente al relativo allegato 3, ad esclusione degli allegati 1 e 2 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e di pubblicare l'intero provvedimento completo di tutti gli allegati sul portale Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it) da dove sarà possibile scaricare tutti gli allegati.

La dirigente
Monica Peggion

ALLEGATO

**BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RISPRISTINO
ATTIVO NEI SITI NATURA 2000.**

Indice

A.1 Finalità e obiettivi	3
A.2 Riferimenti normativi	3
A.3 Soggetti beneficiari	4
A.4 Dotazione finanziaria	4
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	4
B.2 Progetti finanziabili	5
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	6
C.1 Presentazione delle domande	7
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	8
C.3 Istruttoria	8
Valutazione delle domande	8
C.3.a Modalità e tempi del processo	8
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande	8
C.3.c Valutazione delle domande	9
C.3.d Integrazione documentale	10
C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	10
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione	10
C.4.a Adempimenti post concessione	10
C.4.b Caratteristiche della fase di contabilità finale	11
C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi	12
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	12
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	13
D.3 Proroghe dei termini	13
D.4 Ispezioni e controlli	14
D.5 Monitoraggio dei risultati	14
D.6 Responsabile del procedimento	14

D.7 Trattamento dati personali	14
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti	14
D.9 Diritto di accesso agli atti	16
D.10 Riepilogo date e termini temporali	16
D.11 Allegati/informative e istruzioni	17

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Con il presente bando, Regione Lombardia concede finanziamenti in conto capitale a fondo perduto agli Enti gestori dei siti Natura 2000, a valere sul “Fondo nazionale per la gestione dei Siti Natura 2000”, per interventi di ripristino attivo da effettuare nei siti stessi.

Gli interventi promossi perseguono i seguenti obiettivi:

- Contribuire all’attuazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione approvate con DGR 4008/2025 mediante l’attuazione di interventi di ripristino attivo;
- Migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie in coerenza con il Quadro di Azioni Prioritarie (PAF – Prioritized Action Framework) Regionale 2021-2027;

La Strategia Europea e la Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 prevedono target di miglioramento dello stato di conservazione di almeno il 30% degli habitat e delle specie protette.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) ha istituito un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo da individuarsi prioritariamente tra le misure di conservazione sito specifiche, trasferendo a Regione Lombardia una quota di risorse a pari a € 738.217,30.

Le Misure di Conservazione delle ZSC di Regione Lombardia sono state aggiornate con DGR 4008/2025, nell’ambito del lavoro promosso dal MASE, anche a seguito della messa in mora complementare alla procedura di infrazione 2015/2163.

Gli interventi finanziati rientrano nella programmazione regionale negli obiettivi individuati dal Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con D.C.R. XII/42 del 20.06.2023, Pilastro 5 “Lombardia Green”, Ambito 5.3 “Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità della vita dei cittadini”, Obiettivo Strategico 5.3.5 “Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità”.

A.2 Riferimenti normativi

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni (c.d. Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che rappresenta il principale atto legislativo unionale in favore della biodiversità;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Comunicazione (2020) 380 final - Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 - Ripartire la natura nella nostra vita del 20 maggio 2020;
- Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e successive modificazioni;
- Strategia Nazionale Biodiversità al 2030 – adottata con decreto ministeriale n.252 del 3 agosto 2023;
- legge regionale 30 novembre 1983 n.86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l’art.25bis «Rete natura 2000»;

- «Quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021- 2027» approvato con d.g.r.n.XI/5028 del 12 luglio 2021, aggiornato con decreto n.16852 del 8 novembre 2024;
- D.G.R. 3 marzo 2025 - n. XII/4008 “Integrazione delle misure di conservazione delle zone di conservazione speciale (ZSC) relative ad habitat e specie inseriti negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE; approvazione definitiva dei format ai sensi della d.g.r. XII/3594/2024”;
- D.G.R. 16 giugno 2025 – n. XII/4577 “Criteri e modalità per il finanziamento di interventi di ripristino attivo nei Siti Natura 2000 – a valere sul fondo nazionale per la gestione della Rete Natura 2000.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda, in qualità di potenziali beneficiari dell’agevolazione, gli Enti gestori dei siti Natura 2000 (ad eccezione degli enti gestori privati).

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 738.217,30 per le annualità 2025-2027, fino ad esaurimento delle risorse.

D. B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione¹

La fonte di finanziamento deriva da risorse regionali vincolate, ai sensi della DGR 4577/16.06.2025, appostate al capitolo 9.05.203.016809 “Contributi statali in capitale ad amministrazioni locali per il monitoraggio e la gestione della Rete Natura 2000”.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto a copertura dei **solii costi in conto capitale**, ai sensi dell’art. 28-sexies della L.R. 34/78, e verrà disposto nella **misura massima del 100% delle spese ammissibili** dettagliate nel seguente paragrafo

Le spese per le quali si presenta domanda di contributo non possono essere oggetto di ulteriori agevolazioni di natura comunitaria, statale o regionale per la quota parte di contributo riconosciuta con le presenti assegnazioni.

Il contributo minimo richiedibile per ciascun progetto è pari a **145.000,00 euro**, mentre il contributo massimo richiedibile è pari a **370.000,00 euro**.

È garantito il finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili sino all’esaurimento delle risorse disponibili, secondo graduatoria. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare integralmente l’ultimo progetto ammesso a contributo, allo stesso verrà destinata una copertura parziale pari alla dotazione residua. Il beneficiario avrà facoltà di accettare o meno il finanziamento; in caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria. Regione Lombardia si riserva di mettere a disposizione eventuali ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi ammissibili a graduatoria e non finanziati o parzialmente finanziati (a completamento del contributo a favore dell’ultimo beneficiario finanziato).

L'erogazione, previa trasmissione dell'accettazione del contributo regionale, avverrà successivamente secondo le seguenti modalità:

- 57% all'approvazione del decreto dirigenziale di approvazione dei progetti;
- 43% a saldo, entro 60 giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della rendicontazione finale delle spese.

La presente linea di finanziamento non è da considerare aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria in vigore. Le spese per le quali si presenta domanda di agevolazione non possono essere oggetto di ulteriori finanziamenti di natura comunitaria, statale o regionale per la quota parte di finanziamento riconosciuta con il presente bando. L'agevolazione, inoltre, non può essere richiesta per progetti o quota parte di progetti già approvati e finanziati.

B.2 Progetti finanziabili

Gli interventi dovranno trovare riscontro nelle misure di conservazione di cui ai format approvati con DGR 4008/2025 e nel "Quadro di azioni prioritarie PAF per Natura 2000 in Lombardia" approvato con DGR 5028/2021 e aggiornato con DD 16852 del 08/11/2024.

Alla luce delle esigenze emerse dagli obiettivi e misure di conservazione delle ZSC nonché dal PAF, gli habitat oggetto degli interventi finanziati dal presente bando comprenderanno i seguenti:

- 91E0 – Foreste alluviali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*
- 91F0 – Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia*
- 3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
- 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*notevole fioritura di orchidee)

Le specie oggetto degli interventi comprenderanno le seguenti:

- 1060 *Lycaena dispar*
- 1071 *Coenonympha oedippus*
- 1167 *Triturus carnifex*
- 1215 *Rana latastei*
- 1199 *Pelobates fuscus insubricus*
- 1321 *Myotis emarginatus*
- 1323 *Myotis bechsteinii*
- 1316 *Myotis capaccinii*
- 1415 *Isoetes malinverniana*
- 1379 *Mannia triandra*

Localizzazione: gli interventi dovranno ricadere in Zone Speciali di Conservazione (ZSC) o Siti di Importanza Comunitaria (SIC) nel territorio di Regione Lombardia;

Tipologie di intervento:

- 1 Interventi finalizzati a migliorare la struttura forestale secondo tecniche di selvicoltura naturalistica
- 2 Interventi di contenimento della vegetazione arboreo-arbustiva che si insedia negli habitat prativi
- 3 Riqualficazione aree umide; contrasto alla dinamica di interrimento; contenimento specie invasive
- 4 Interventi per preservare e aumentare la disponibilità di rifugi e di aree di foraggiamento utilizzati da specie di Chiroterri.

Al termine degli interventi dovranno essere documentati i target raggiunti in riferimento a quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR 4008/2025, compilando la Tabella registro interventi per l'aggiornamento del PAF nello sharepoint PAF LOMBARDIA.

Scelta delle aree: gli interventi dovranno essere realizzati in aree pubbliche.

Condizioni: Il materiale vegetale utilizzato per gli interventi deve essere costituito da specie autoctone con provenienza documentata ed adeguate al particolare ambito di intervento, comunque evitando le specie esotiche invasive di cui alla l.r. 10/2008. I progetti dovranno includere un piano di manutenzione delle opere a verde almeno quinquennale.

Il termine massimo entro cui gli interventi dovranno essere realizzati è il 30 settembre 2027.

Il mancato rispetto delle suddette scadenze determina la decadenza dalla concessione del finanziamento ai sensi dell'art. 27 della L.R. 34/78.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto nella misura massima del 100% dell'importo del Quadro Economico di progetto fino al massimale di 370.000,00 euro, per la copertura dei soli costi in conto capitale (comprensivi di IVA) per la realizzazione degli interventi previsti nel paragrafo "progetti finanziabili", ai sensi dell'art. 28-sexies della L.R. 34/78.

Per costi in conto capitale si intende:

- ✓ spese di investimento;
- ✓ spese diverse da quelle di investimento.

Le spese d'investimento ammissibili sono quelle sostenute per la realizzazione delle opere di cui all'elenco Tipologie di intervento, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Sono ammesse tra le spese di investimento anche le spese per forniture necessarie alla realizzazione dei suddetti interventi, esclusivamente se inventariabili nel patrimonio dell'ente beneficiario del contributo. Non saranno riconosciute spese per forniture inventariate da enti diversi dal beneficiario anche se gli stessi hanno realizzato gli interventi in qualità di enti attuatori.

La realizzazione dei lavori in Amministrazione diretta è consentita nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente; in fase di rendicontazione deve essere fornita adeguata documentazione che attesti nel dettaglio la mano d'opera, i materiali e i noli utilizzati e che dimostri che tali costi non si sovrappongono alle spese di parte corrente di "funzionamento" rendicontate a R.L. Nella realizzazione dei lavori in amministrazione diretta andrà, inoltre, fornito l'Elenco Prezzi di riferimento.

Le spese ammissibili diverse da quelle d'investimento sono: progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, appalto, imprevisti, consulenze tecniche e professionali, realizzazione di monitoraggi ante e post operam; tali spese, comprensive di IVA, non devono superare il 20% delle spese di investimento IVA compresa dell'importo delle spese per investimento contenute nel Quadro Economico del singolo progetto.

Le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, ammissibili a finanziamento, sono esclusivamente quelle elencate all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e, per essere erogate con il saldo del contributo regionale, devono essere sostenute dall'ente entro la data di consegna della rendicontazione. L'attestazione di tali spese avverrà con la consegna della copia della determina di incarico e della busta paga indicante la spesa a favore del dipendente, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di privacy, o del mandato di pagamento.

Sono ammissibili esclusivamente le spese:

- sostenute e attestate con fatture e mandati di pagamento per la progettazione e realizzazione dell'intervento a partire dalla data di pubblicazione del Bando;
- finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati.

Non sono ammesse:

- le spese relative ad acquisizione di aree e di immobili;

- le spese relative a progetti consistenti in sole attività di studio e/o ricerca o comunque progetti in cui tali attività risultino prevalenti oppure progetti riconducibili ad attività di gestione o di manutenzione ordinaria;
- le spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria su mezzi o attrezzature di proprietà dell'Ente anche se utilizzati per la realizzazione del progetto.
- le spese per le quali si presenta domanda di contributo non possono essere oggetto di ulteriori agevolazioni di natura comunitaria, statale o regionale per la quota parte di contributo riconosciuta con le presenti assegnazioni.

E. C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire **dalle ore 10:00 del 1 luglio 2025 entro le ore 16:00 del 7 agosto 2025**

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi e Servizi;
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - a) compilarne le informazioni anagrafiche;
 - b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sul sistema informativo:

- relazione di progetto;
- quadro economico di progetto;
- copia dell'atto amministrativo di approvazione della proposta
- documentazione fotografica delle aree di intervento (file di dimensioni inferiori a 20 Mb);
- cartografia in formato "shapefile" georeferenziata in sistema geodetico UTM32 WGS84, indicante l'area (poligono) in cui saranno eseguiti i lavori oggetto del contributo. Il poligono digitale deve avere la struttura dati di cui all'allegato 3;
- cronoprogramma delle attività
- Nell'apposita sezione del sistema informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'articolo 16 del DPR 642/1972. Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti. Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà definita la graduatoria dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché l'elenco dei progetti non ammessi.

C.3 Istruttoria²

Valutazione delle domande

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria sulle domande pervenute, svolta dalla Struttura Natura e Biodiversità, si concluderà entro il 30 settembre 2025, ferma restando l'interruzione dei tempi per l'eventuale necessità di integrazioni.

La valutazione è strutturata su due fasi: verifica di ammissibilità; valutazione di qualità.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa. L'istruttoria formale dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla data di protocollazione elettronica della domanda di partecipazione al bando.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- titolarità alla presentazione della richiesta di contributo;
- presenza di copia dell'atto amministrativo di approvazione della proposta;
- presenza dello studio di fattibilità che dettagli finalità, obiettivi e risultati attesi;

- completezza del Quadro economico di progetto;
- presenza di cronoprogramma compatibile con le scadenze previste;
- gli interventi previsti rientrano nelle tipologie agevolabili;
- cartografia in formato “Shapefile” georeferenziata in sistema geodetico UTM32N WGS84, indicante l’area (poligono) in cui saranno eseguiti i lavori oggetto del contributo. Il poligono digitale deve avere la struttura dati di cui all’allegato 3.

Le domande prive dei requisiti formali indispensabili per avviare l’istruttoria (diversi dagli errori palesi) non sono ricevibili e non sono ammissibili al proseguimento dell’istruttoria tecnica.

C.3.c Valutazione delle domande

L’attribuzione del punteggio di priorità secondo i seguenti requisiti ‘di merito’ (criteri di valutazione degli interventi e relativi punteggi) e dei criteri per l’eventuale valutazione economico finanziaria

	Criterio	Punti	Calcolo indicatore
RILEVANZA (50)	Numero di habitat e specie oggetto degli interventi	20	
	Superficie di habitat o habitat di specie interessata dagli interventi/superficie totale dell’habitat o habitat di specie	20	
	Previsione di raggiungimento del target previsto dalle Misure di Conservazione al termine degli interventi oggetto del presente Bando	Da 1 a 10	Percentuale di raggiungimento ipotizzata rispetto al target finale delle misure di conservazione
PRESENZA DI CO-FINANZIAMENTO (20)	Entità del co-finanziamento totale	Da 0 a 20	(Quota di co-finanziamento / l’importo totale del Quadro Economico di progetto) x 20 fino ad un massimo di 20 punti.
CANTIERABILITA' (30)	Il progetto è altamente cantierabile: in aggiunta allo studio di fattibilità tecnico-economico, viene allegata la progettazione definitiva e/o esecutiva per gli interventi	30	10 punti per le domande che allegano la progettazione definitiva; 10 punti per le domande che allegano la progettazione definitiva e/o esecutiva con tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell’approvazione; 10 punti per le domande che allegano l’atto di approvazione della progettazione definitiva e/o esecutiva;
		100	

La fase di istruttoria di merito delle domande ammissibili sarà effettuata entro 45 giorni, comprensivi di eventuali tempi per il ricevimento di integrazioni, dalla conclusione dell’istruttoria formale.

A parità di punteggio verrà valutato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

C.3.d Integrazione documentale

Regione si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari alla verifica formale di ammissibilità delle domande, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 5 giorni solari dalla data della richiesta.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Fatto salvo quanto previsto in materia di sospensione dei termini per richiesta di integrazioni documentali, terminata la fase di valutazione delle domande, le risultanze istruttorie sono adottate con decreto del Responsabile del procedimento entro il 10 ottobre 2025; il decreto è pubblicato sul sito Bandi e Servizi e tramite comunicazione inviata alla pec dichiarata in fase di presentazione di ciascuna domanda.

Nel provvedimento sono indicati:

- gli interventi ammessi;
- il punteggio;
- l'entità del contributo;
- condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

Nello stesso provvedimento sono indicati inoltre:

- gli interventi non ammessi per mancanza di requisiti formali o per valutazione insufficiente;
- gli interventi ammessi in graduatoria ma non beneficiari del contributo per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Regione Lombardia si riserva di mettere a disposizione eventuali ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi ammissibili a graduatoria e non finanziati o parzialmente finanziati (a completamento del contributo a favore dell'ultimo beneficiario finanziato).

In caso di economie derivanti da eventuali mancate accettazioni del contributo concesso, o in caso di rifinanziamento dell'iniziativa, il Responsabile del procedimento potrà provvedere con proprio decreto a concedere il contributo alle richieste collocate, come da procedura sopradescritta, nelle posizioni immediatamente successive a quelle utili e già finanziate. Il provvedimento è reso pubblico con le stesse modalità sopradescritte.

È garantito l'accesso agli atti, ai sensi della Legge 241/90, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

È prevista l'erogazione di un anticipo pari al 57% del contributo regionale entro 30 giorni dall'approvazione del decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria.

La liquidazione del saldo del contributo regionale avverrà, previa verifica della documentazione presentata, entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti e cartografia in formato "shapefile" georeferenziata.

C.4.a Adempimenti post concessione

Nel caso in cui il contributo concesso risultasse inferiore al richiesto, verrà richiesta l'accettazione del contributo stesso tramite Bandi e Servizi. In caso di mancata accettazione si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione degli importi ancora in dotazione al bando.

Il soggetto beneficiario deve trasmettere a mezzo della piattaforma Bandi e Servizi, prima dell'inizio dei lavori:

- 1) l'adozione di eventuali determinazioni di ordine urbanistico atte a rendere coerenti i propri strumenti di pianificazione con l'intervento proposto a finanziamento o la dichiarazione che l'intervento è compatibile con gli strumenti di pianificazione vigenti (se non lo erano alla presentazione della domanda);
- 2) copia di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- 3) cronoprogramma aggiornato che costituisce riferimento per la concessione di eventuali proroghe.

Tutte le eventuali operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi, previste nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento, devono essere accompagnate da una istanza di taglio bosco, presentata - dopo l'ammissione a finanziamento - con la modalità informatizzata SITaB, prevista dall'art. 11 del R.R. 5/2007 e, ove richiesto, da successiva autorizzazione da parte dell'ente forestale.

La denuncia, compilabile dagli operatori abilitati, all'indirizzo internet <http://www.agricoltura.servizirl.it>, deve essere presentata successivamente alla domanda di aiuto e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori e deve indicare gli estremi del bando di finanziamento, selezionando nell'apposito campo la voce "DGR 4577/16.06.2025 – ripritino attivo in Siti Natura 2000" utilizzando obbligatoriamente l'apposito menù a tendina e l'esecutore materiale dei lavori in bosco.

La domanda di taglio deve essere corredata:

- di un progetto di taglio (anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali il progetto è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007);
- della documentazione tecnico-amministrativa prevista dal bando.

Entro il 31 marzo 2026 dovrà essere trasmesso via pec il progetto definitivo delle opere.

C.4.b Caratteristiche della fase di contabilità finale

Le modalità di rendicontazione previste dal presente bando sono a costi reali. Il contributo verrà erogato a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, la seguente documentazione debitamente sottoscritta:

- relazione finale delle attività oggetto di finanziamento;
- cartografia in formato "Shapefile" georeferenziata in sistema geodetico UTM32N WGS84, indicante l'area precisa (poligono) in cui sono stati eseguiti i lavori oggetto del contributo. Il poligono digitale deve avere la struttura dati fornita da Regione Lombardia;
- eventuali estremi dell'istanza di taglio presentata tramite SITaB;
- copia conforme del cartellino previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 8 del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386 per le specie vegetali soggette all'applicazione del citato decreto;
- in caso di amministrazione diretta dei lavori, documentazione che attesti nel dettaglio la mano d'opera, i materiali e i noli utilizzati e che dimostri che tali costi non si sovrappongono alle spese di parte corrente di "funzionamento" rendicontate a Regione Lombardia;
- rendicontazione contabile e i documenti che dimostrino le spese sostenute con il finanziamento

A istruttoria completata, a cura del funzionario istruttore di Regione Lombardia, il poligono digitale in formato "shapefiles" è inviato, per i lavori di mosaicatura e pubblicazione sul Geoportale della Lombardia, alla Struttura Foreste di Regione Lombardia all'indirizzo "foreste@regione.lombardia.it"

Prima di erogare il saldo, Regione Lombardia se la spesa dichiarata è ammissibile e se la richiesta di saldo è conforme, non presenta vizi e/o omissioni ed è completa di tutti gli allegati prescritti.

La rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione delle attività realizzate. Le spese rendicontate non possono essere state sostenute antecedentemente alla data di pubblicazione su Bandi e Servizi della delibera 4577/2025 e dovranno essere quietanzate al momento della presentazione della rendicontazione.

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Sono considerate varianti in corso d'opera quelle definite dal codice appalti.

La richiesta di variante è inoltrata attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, corredata da:

- 1) progetto di variante comprensivo di relazione tecnica, nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- 2) prospetto di raffronto economico tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante;
- 3) esplicitazione di eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi e indicazione dei tempi per acquisirle.

Il progetto di variante è redatto da un tecnico abilitato.

La variante è autorizzata a condizione che:

- 1) si configuri tra quelle previste dal codice appalti;
- 2) non vengano alterate le finalità originarie del progetto;
- 3) vengano rispettate tutte le condizioni di cui al presente bando;
- 4) non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente anche nel caso di aumento di superficie);
- 5) non si determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

La richiesta di variante sarà istruita entro 20 giorni dal ricevimento, determinando anche l'importo delle spese ammissibili, trasmettendo il verbale istruttorio al beneficiario. Ulteriore documentazione o informazioni possono essere formalmente richieste per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici della richiesta di variante; tale richiesta interrompe i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 241/90.

Il beneficiario, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento del verbale, ai sensi della Legge 241/90, può presentare alla Regione memorie scritte e documentazione accessoria al fine del riesame della richiesta di variante, in caso di istruttoria con esito negativo, o dell'ammissibilità delle spese escluse. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, il verbale assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

In ordine alle eventuali osservazioni e controdeduzioni è dato conto nel relativo verbale istruttorio definitivo che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

- detenere la piena disponibilità, di cui al paragrafo C.3.b, delle superfici oggetto di intervento, che devono risultare totalmente accessibili senza motivazioni ostative alla loro cantierabilità;
- garantire il mantenimento in buono stato di conservazione delle opere realizzate (post finanziamento) e il ripristino delle opere, a proprie spese, nel caso di danni derivati da eventi imputabili a negligenza ed incuria da parte del richiedente stesso;
- garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico dell'opera finanziata;

- rispettare il divieto di cumulo degli aiuti indicato al paragrafo B.1;
- garantire la realizzazione dell'intero progetto, anche in caso di variazione dei costi in corso d'opera rispetto a quanto previsto all'atto di presentazione della domanda, consapevole che l'importo del finanziamento eventualmente ottenuto a valere sul bando in oggetto rimarrà invariato;
- acquisire e trasmettere a Regione Lombardia le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento prima dell'inizio dei lavori;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi sul luogo dell'intervento per le verifiche di competenza;
- ultimare i lavori oggetto di finanziamento regionale entro il 30 settembre 2027;
- inserire in Bandi e Servizi entro il 30 novembre 2027 la contabilità finale comprensiva della relazione degli interventi;
- adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

L'agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal Bando;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo ovvero, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero o compensazione delle somme indebitamente percepite.

D.3 Proroghe dei termini

Nel caso in cui non sia possibile il rispetto dei termini di inizio e fine lavori indicati nel cronoprogramma di cui al paragrafo C.4.a per motivazioni non dipendenti dalla volontà del beneficiario, è possibile presentare una richiesta di proroga che sarà concessa ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della l.r. 34 del 31/03/1978.

La richiesta di proroga deve essere presentata attraverso la piattaforma Bandi e Servizi prima della scadenza dei termini sopraindicati, debitamente firmata dal beneficiario nei modi previsti per la domanda di ammissione, e deve contenere la chiara indicazione delle motivazioni che impediscono il rispetto dei termini citati e quindi la dimostrazione che tale impedimento non dipenda dalla volontà del beneficiario.

La richiesta è istruita entro 15 giorni dal ricevimento; nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione esplicativa la trasmissione deve avvenire entro un termine non superiore a 10 giorni dalla relativa richiesta. Tale richiesta sospende i termini del procedimento ai sensi del comma 7, art. 2 della L. 241/90.

Il verbale istruttorio è trasmesso al soggetto beneficiario, il quale entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento, può presentare all'Ufficio Istruttore memorie scritte e documentazione accessoria al fine del riesame della richiesta di proroga, in caso di istruttoria con esito negativo. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, il verbale assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge. In ordine alle eventuali osservazioni e controdeduzioni è dato conto nel relativo verbale istruttorio definitivo che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento.

Il verbale istruttorio definitivo è trasmesso al Responsabile del Procedimento che si esprime nei 15 giorni successivi con proprio provvedimento, dandone comunicazione al beneficiario e all'Ufficio Istruttore.

In caso di istruttoria con esito negativo, l'Ufficio Istruttore propone al Responsabile del Procedimento la decadenza totale o parziale del contributo.

D.4 Ispezioni e controlli

I controlli devono essere svolti alla presenza del beneficiario. Il soggetto beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco effettuati dai soggetti incaricati al controllo, salvo che l'impossibilità ad accedere sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario. Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale che viene trasmesso al beneficiario da Regione Lombardia.

Il soggetto beneficiario dovrà conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo regionale ricevuto.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

1. ettari superfici migliorate;
2. n. habitat e specie di interesse comunitario;

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità, ing. Monica Peggion.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 2).

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e su Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Regione Lombardia

Anna Rampa

tel. 02 6765 4988

mail: anna_rampa@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Bando " Interventi di ripristino attivo nei Siti Natura 2000 ."
DI COSA SI TRATTA	<p>Regione Lombardia concede finanziamenti in conto capitale a fondo perduto per la realizzazione di interventi di ripristino attivo di habitat e habitat di specie nelle ZSC e nei SIC.</p> <p>Gli interventi promossi perseguono i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contribuire all'attuazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione approvate con DGR 4008/2025; ▪ Migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie in coerenza con il Quadro di Azioni Prioritarie (PAF – Prioritized Action Framework) Regionale 2021-2027;
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	Enti gestori dei siti Natura 2000 (ad eccezione degli enti gestori privati);
RISORSE DISPONIBILI	€ 738.217,30
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Il contributo a fondo perduto può essere richiesto a copertura dei solii costi in conto capitale, ai sensi dell'art. 28-sexies della l.r. 34/78, e verrà disposto nella misura massima del 100% delle spese ammissibili. È garantito il finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili sino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo graduatoria. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare integralmente l'ultimo progetto ammesso a contributo, allo stesso verrà destinata una copertura parziale pari alla dotazione residua. Il beneficiario avrà facoltà di accettare o meno il finanziamento; in caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria. Regione Lombardia si riserva di mettere a disposizione eventuali ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi ammissibili a graduatoria e non finanziati o parzialmente finanziati (a completamento del contributo a favore dell'ultimo beneficiario finanziato).</p> <p>Il contributo minimo richiedibile per ciascun progetto è pari a 145.000,00 euro, mentre il contributo massimo richiedibile è pari a 370.000,00 euro.</p> <p><i>È prevista l'erogazione di un anticipo pari al 57% dell'importo del progetto e di un saldo alla presentazione della rendicontazione finale e della specifica richiesta che evidenzii la conclusione degli interventi finanziati.</i></p>
DATA DI APERTURA	Ore 10:00 del 01/07/2025
DATA DI CHIUSURA	Ore 16:00 del 07/08/2025
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata all'interno dei termini temporali di apertura e chiusura del bando sopra riportati, pena la non ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del sistema

	<p>informativo Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it.</p> <p>La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi e Servizi come indicato nel Bando.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti. Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà definita la graduatoria dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché l'elenco dei progetti non ammessi. A parità di punteggio verrà valutato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.</p> <p>Per informazioni e segnalazioni relative al bando:</p> <p>Regione Lombardia Struttura Natura e Biodiversità Anna Rampa tel. 02 6765 4988 mail: anna_rampa@regione.lombardia.it</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Per quanto riguarda il diritto di accesso agli atti si rimanda alle previsioni della legge 241/90 e della L.R. 1/2012.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Registrazione e profilazione on line tramite Bandi e Servizi	Precedentemente all'invio della domanda	www.bandi.regione.lombardia.it
Apertura bando	01/07/2025, ore 10.00	Paragrafo C.1

Chiusura bando	07/08/2025, ore 16.00	Paragrafo C.1
Eventuale richiesta di integrazioni	<p>Le integrazioni dovranno pervenire nel rispetto delle seguenti tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria formale: entro 5 giorni dalla data della richiesta - istruttoria tecnica: entro 10 giorni dalla data della richiesta <p>I tempi istruttori sono sospesi dalla data di invio della richiesta alla data di protocollazione della risposta.</p>	Paragrafo C.3.d
Conclusione istruttoria	<p>Entro il 30/09/2025.</p> <p>Ferma restando l'interruzione dei tempi per l'eventuale necessità di integrazioni, le fasi istruttorie si concluderanno nel rispetto delle seguenti tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria formale: entro 15 giorni dalla data di protocollazione elettronica della domanda di partecipazione al bando - istruttoria tecnica: entro 45 giorni dalla conclusione dell'istruttoria formale 	Paragrafo C.3.d
Pubblicazione graduatoria	Entro il 10/10/2025	Paragrafo C.3.e
Erogazione del contributo	<p>Acconto (57% del contributo regionale) entro 30 giorni dalla data di approvazione del decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria.</p> <p>Saldo (43% del contributo regionale), previa verifica della documentazione presentata, entro 60 giorni dalla data della presentazione della rendicontazione finale e della specifica richiesta che evidenzi la conclusione degli interventi finanziati con contributo regionale.</p>	Paragrafo C.4
Adempimenti post concessione	Entro la data di avvio dei lavori.	Paragrafo C.4.a

D.11 Allegati/informative e istruzioni

Si allega:

- modulo richiesta di accesso agli atti (allegato 1);
- informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 2);
- struttura dati shapefile (allegato 3).

NOME CAMPO	NOME CAMPO alias	TIPO CAMPO	ATTRIBUTI
id_poly	identificativo poligono	numerico intero	non standardizzato - identificativo univoco del poligono, dato da una numerazione progressiva
t_finanz	tipo finanziamento	testo 250	BANDO RIPRISTINO ATTIVO NATURA 2000
s_finanz	eventuale soggetto cofinanziatore	testo 250	non standardizzato - cofinanziatore privato/pubblico
	tipologia intervento ammissibili dal bando ripristino attivo punto B.2 del bando	testo 250	Interventi finalizzati a migliorare la struttura forestale secondo tecniche di selvicoltura naturalistica Interventi di contenimento della vegetazione arboreo-arbustiva che si insedia negli habitat prativi Riqualificazione di aree umide; contrasto alla dinamica di interrimento; contenimento delle specie invasive Interventi per preservare e aumentare la disponibilità di rifugi e di aree di foraggiamento utilizzati da specie di Chiroteri.
note	note	testo 250	non standardizzato
n_domanda	numero domanda iniziale	testo 250	non standardizzato - identificativo domanda bandi on line
finanz	importo del finanziamento regionale	numerico decimale	non standardizzato - importo del finanziamento
specie	specie di interesse comunitario	testo 250	non standardizzato - specie di interesse comunitario interessate dall'intervento
habitat	habitat di interesse comunitario	testo 250	non standardizzato - habitat di interesse comunitario interessati dall'intervento
anno_finan	anno finanziamento	numerico intero	non standardizzato

FONDI PROTEZIONE CIVILE
FONDI PROTEZIONE CIVILE